

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

RESOCONTO STENOGRAFICO

330.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|---|--------------|
| Missioni | 29725 | per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (approvato dal Senato) | |
| Disegni di legge: | | (2571) | 29729 |
| (Annunzio) | 29725 | PRESIDENTE 2979, 29730, 29733, 29734, 29735, | |
| (Annunzio della presentazione ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione) | 29725 | 29737, 29738, 29740, 29741, 29743, 29744, | |
| (Cancellazione dall'ordine del giorno per decorrenza dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione) | 29726 | 29745, 29746, 29747, 29748, 29749, 29751, | |
| (Presentazione) | | 29752, 29754, 29755, 29760, 29763, 29764, | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | 29766, 29767, 29768, 29769, 29770, 29771, | |
| S. 1361 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici | | 29774, 29775, 29777, 29779, 29780, 29782, | |
| | | 29785, 29787, 29788, 29789, 29790, 29791, | |
| | | 29792, 29796, 29802, 29803, 29804, 29805, | |
| | | 29806, 29807, 29809, 29810, 29812, 29813, | |
| | | 29814 | |
| | | AIARDI (DC), Relatore 29730, 29734, 29737, | |
| | | 29740, 29745, 29754, 29755, 29760, 29763, | |
| | | 29777, 29779, 29780, 29782, 29785, 29788, | |
| | | 29789, 29791, 29792, 29796 | |
| | | AMARANTE (PCI) 29752, 29774, 29781, 29782 | |
| | | 29789, 29790, 29791 | |
| | | BASSI (DC) | 29767, 29768 |
| | | BIANCO GERARDO (DC) | 29730 |

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

| | PAG. | | PAG. |
|--|--------------|---|--------------|
| BIONDI (PLI) | 29814 | Risoluzione del Parlamento europeo: | |
| BOSCO (DC) | 29812 | (Annunzio) | 29729 |
| CATALANO (PDUP) 29738, 29751, 29752, 29754, 29760, 29762, 29764, 29780, 29795, 29796, 29808 | | Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il se- greto di Stato: | |
| CARPINO (PSI) | 29809 | (Annunzio di relazione) | 29821 |
| CIAMPAGLIA (PSDI) | 29806 | Documenti ministeriali: | |
| CICCIOMESSERE (PR) | 29729, 29730 | (Trasmissioni) | 29728 |
| CIUFFINI (PCI) | 29749 | Domanda di autorizzazione a proce- dere in giudizio: | |
| CONTE CARMELO (PSI) | 29803 | (Annunzio) | 29726 |
| CURCIO (PCI) 29744, 29770, 29771, 29777 | | Ministro dell'industria, del commer- cio e dell'artigianato: | |
| DE CINQUE (DC) | 29768 | (Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978) | 29727 |
| FERRI (PCI) | 29770 | Nomine ministeriali ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978: | |
| FORTE FRANCESCO (PSI) | 29775 | (Comunicazione) | 29727 |
| GEREMICCA (PCI) | 29744 | Per la discussione di risoluzioni in Commissione: | |
| GIUDICE (Misto-Ind. Sin.) | 29770 | PRESIDENTE | 29820, 29821 |
| GUARRA (MSI-DN) 29730, 29733, 29740, 29743, 29747, 29749, 29754, 29770, 29778, 29779, 29784, 29787, 29788, 29792, 29802 | | BARACETTI (PCI) | 29820 |
| LA LOGGIA (DC) | 29803 | FIORET (DC) | 29821 |
| LAMORTE (DC) | 29769 | Per lo svolgimento di una interpellan- za e di interrogazioni: | |
| LETTIERI (DC) | 29802, 29803 | PRESIDENTE | 29819, 29820 |
| PAZZAGLIA (MSI-DN) | 29748, 29813 | BAGHINO (MSI-DN) | 29819, 29820 |
| PINTO (PR) | 29810 | BIONDI (PLI) | 29820 |
| RAVAGLIA (PRI) | 29805 | BOFFARDI (DC) | 29820 |
| SCARLATO (DC) | 29802 | GAMBOLATO (PCI) | 29819 |
| SCOTTI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 29734, 29737, 29740, 29745, 29749, 29751, 29752, 29754, 29755, 29760, 29763, 29777, 29779, 29780, 29782, 29788, 29790, 29791, 29792, 29796, 29802, 29803 | | Presidente del Consiglio dei ministri: | |
| SCOZIA (DC) | 29802 | (Trasmissione delle «Note integrative del piano a medio termine») | 29728 |
| SULLO (PSDI) 29733, 29739, 29740, 29741, 29743, 29745, 29755, 29766, 29774, 29782, 29785 | | Risposte scritte ad interrogazioni: | |
| TANTALO (DC) | 29802 | (Annunzio) | 29729 |
| VECCHIARELLI (DC) | 29768, 29769 | Votazione segreta del disegno di legge | 29814 |
| VIGNOLA (PCI) 29733, 29734, 29735, 29736, 29737, 29738, 29745, 29746, 29751, 29752, 29804 | | Ordine del giorno della prossima se- duta | 29821 |
| Proposte di legge: | | | |
| (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 29726 | | |
| (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) | 29804 | | |
| (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) | 29726 | | |
| (Rinvio in Commissione) | 29726 | | |
| Interrogazioni, interpellanze e mozio- ne: | | | |
| (Annunzio) | 29821 | | |

La seduta comincia alle 16.

Guarra, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 maggio 1981.

(È approvato).

Missioni

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Agnelli, Almirante, Antoni, Benedikter, Campagnoli, Carenini, Cavaliere, Corder, De Poi, Garocchio, Innocenti, Malvestio, Orione, Orsini Bruno, Pavone, Pennacchini, Pirolò, Pucci, Tesini Aristide e Urso Giacinto sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno hanno presentato, con lettera in data 11 maggio 1981, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati» (2587).

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 11 maggio 1981 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Ulteriori norme per l'edilizia residenziale». (2582);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976» (2583);

«Approvazione ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra l'Italia ed il Brasile e del relativo scambio di note, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977» (2584);

«Concessione di un contributo di lire 400 milioni a favore della società nazionale "Dante Alighieri" per l'anno 1981» (2585);

dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

«Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria» (2586).

Saranno stampati e distribuiti.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge per decorrenza dei termini di cui all'articolo 77 della Costituzione, e rinvio in Commissione delle proposte di legge ad esso abbinata.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto legge 7 marzo 1981, n. 57, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto legge 7 marzo 1981, n. 57 per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima» (2440).

Ritengo pertanto che le abbinata proposte di legge: Amodeo ed altri: «Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, riguardante interventi straordinari per la pesca marittima» (2285) e Casalino ed altri: «Norme per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di gasolio a favore dei pescatori e per favorire il risparmio energetico» (2352), debbano essere rinviate in Commissione.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

GAMBOLATO ed altri: «Adeguamento della misura del contributo ordinario a cari-

co dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova» (953);

MANFREDI MANFREDO ed altri: «Contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Savona» (1019);

XI Commissione (Agricoltura):

ZUECH ed altri: «Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte» (2192).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere il giudizio:

contro il deputato Bova, per il reato di cui agli articoli 18, terzo comma e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (violazione delle norme sulla produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche) (doc. IV, n. 82).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

ALBERINI ed altri: «Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi» di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Milano» (2441) (con parere della V e della VIII Commissione);

ROSSI di MONTELERA: «Istituzione della provincia di Biella» (2515) (con parere della I e della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

MILANI ed altri: «Norme a tutela della libertà religiosa» (2518) (con parere della I e della II Commissione);

Rizzo: «Modifica degli articoli 16 e 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori» (2521) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e Tesoro):

BOFFARDI: «Adeguamento del trattamento pensionistico previsto per i congiunti dei caduti in guerra» (2516) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

VII Commissione (Difesa):

PATRIA ed altri: «Norme per il conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, sottoufficiali, graduati e soldati che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale» (2566) (con parere della I Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

STERPA e BOZZI: «Fissazione della data delle elezioni studentesche nelle università nel periodo 30 gennaio-28 febbraio» (2485) (con parere della I Commissione);

GUI ed altri: «Istituzione di uno stanziamento annuo statale per il restauro delle cinte murate delle città di Cittadella e di Montagnana» (2526) (con il parere della II, della V e della IX Commissione);

XII Commissione (Industria):

CARLOTTO ed altri: «Norme per lo sfruttamento di nuove fonti energetiche e di quelle esistenti inutilizzate» (2492) (con

parere della I, della V, della VI e della IX Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

GARAVAGLIA ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici madri» (2435) (con parere della I Commissione);

RUBINACCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle disfunzioni e sulle passività delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (2520) (con parere della I e della IV Commissione).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del ragioniere Mario Facetti a presidente del consiglio di amministrazione Stazione sperimentale per la seta in Milano

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla XII Commissione permanente (Industria).

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del ragioniere Mario Facetti, del dottor Diego Giorgi, del commendatore Guido Noè, del ragioniere Alessandro Arcioni, del perito industriale Bruno Bari e dell'ingegnere Giuseppe Vanzetto a componenti il Consiglio di Amministrazione della Stazione sperimentale per la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

seta in Milano e del signor Lucio Pagliari a componente del Consiglio di Amministrazione della Stazione sperimentale per l'Industria delle conserve alimentari in Parma.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sempre a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato altresì comunicazione della nomina del dottor Giuseppe Averardi, dell'ingegnere Valerio Bitetto, del dottor Giacomo Caffarena, del dottor ingegnere Pierfranco Faletti, del professore dottore Fabio Fittipaldi, del dottore Marcello Inghilesi, del dottore Giancarlo Lizzeri e del dottore Lodovico Maschiella a componenti del consiglio di amministrazione dell'ENEL.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla XII Commissione permanente (Industria).

Trasmissione della nota integrativa del piano a medio termine.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 maggio 1981, ha trasmesso, ad integrazione del «Piano a medio termine 1981-1983», la «Nota integrativa al piano a medio termine», predisposta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. (doc. XXVI n. 1-*bis*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i programmi di investimento delle società controllate dalla Finanziaria Ernesto Breda Spa.

Detto documento, d'intesa con il Presidente del Senato, è stato trasmesso alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione

la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 2 maggio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il secondo semestre 1980. doc. LII, numero 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, con lettera, in data 2 maggio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, relativa al secondo semestre 1980. (doc. LII, n. 4-*bis*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro dei trasporti, con lettera in data 5 maggio 1981, ha trasmesso copia della relazione conclusiva della commissione istituita con decreto ministeriale n. 727 del 30 dicembre 1980, con l'incarico di verificare la funzionalità e la efficienza del servizio del controllo del traffico aereo e di suggerire eventuali provvedimenti per rimuovere le anomalie che possono determinare pregiudizio per la sicurezza del volo.

Questo documento è depositato negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 maggio 1981, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 24 marzo 1981 del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, numero 38, sull'ammmodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 aprile 1981, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 20 marzo 1981 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente «Disciplina del credito agevolato analitica sullo stato di attuazione del decreto stesso (doc. LXVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una risoluzione del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione su «Le risorse proprie della Comunità» (doc. XII, n. 51) approvata da quel consesso nella seduta del 9 aprile 1981.

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferito alla Commissione.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dei competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1361. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (approvato dal Senato) (2571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: S. 1361 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Come la Camera ricorda, nella seduta di venerdì 8 maggio 1981 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A questo punto, dovremmo passare al voto sulla questione dello stralcio: forse per questo, per mantenere la proposta di stralcio, lei chiede di parlare, onorevole Cicciomessere?

CICCIOMESSERE. Volevo anche chiedere se non sia utile informare il Governo che stiamo discutendo di questo decreto-legge ...

BAGHINO. Magari, anche la Commissione! (*Commenti*)

PRESIDENTE. Su questo punto ha ragione, onorevole Cicciomessere. Dipongo che il Governo sia avvertito che stiamo discutendo questo disegno di legge n. 2571. (*Interruzione del deputato Baghino*). Scusi, onorevole Baghino: avevo domandato prima se non fosse riunito il Comitato dei nove, vedendo occupato qualche banco ...

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

GUARRA. C'è un piccolo sisma!

BIANCO GERARDO. Il Comitato dei nove è in riunione!

PRESIDENTE. Vedo ora l'onorevole ministro Gava, quindi il rappresentante del Governo è presente da questo punto di vista, stiamo a posto; attendiamo ora i rappresentanti della Commissione. *(Entra in aula il relatore Aiardi)*.

Onorevole Aiardi, la prego di riferire sulla riunione del Comitato dei nove.

AIARDI, *Relatore*. La riunione del Comitato dei nove è in corso, signor Presidente; stavamo completando l'esame di tutti gli emendamenti. Mi permetterei di chiedere una sospensione della seduta per un quarto d'ora al fine - mi auguro - di procedere più rapidamente in seguito.

PRESIDENTE. Solo per un quarto d'ora, o dobbiamo prevedere una sospensione più lunga?

AIARDI, *Relatore*. Ritengo che un quarto d'ora sia sufficiente.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Per un più sereno e tranquillo esame di questi emendamenti, è importante che la Camera decida sulla questione dello stralcio. È possibile definire prima questo aspetto, rimasto in sospeso dalla precedente seduta, ed eventualmente poi con l'esame degli emendamenti?

PRESIDENTE. Onorevole Bianco, non ho alcuna difficoltà al riguardo, voglio solo far presente che sulla questione dello stralcio si deve solo votare.

GERARDO BIANCO. Credo che questo sia un punto di riferimento importante per la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pos-

siamo definire la questione dello stralcio ora e poi sospendere la seduta, come richiesto dall'onorevole relatore.

Onorevole Cicciomessere, mantiene la richiesta di stralcio?

CICCIOMESSERE. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di stralcio avanzata dal gruppo radicale.

(È respinta).

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 16,10,
è ripresa alle 16,30.**

AIARDI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIARDI, *Relatore*. Faccio presente alla Camera che la Presidenza del Senato della Repubblica ha trasmesso le seguenti correzioni di errori di stampa del testo approvato da quel Consesso: all'articolo 3, quarto comma, le parole «su proposta del ministro del bilancio» vanno sostituite con le altre «di concerto con il ministro del bilancio»; all'articolo 23, secondo comma, va soppressa la parola «pure»; all'articolo 28, quattordicesimo comma, le parole «articolo 7, lettera c)» vanno sostituite con le altre «articolo 8, lettera d)»; all'articolo 68, quarto comma, le parole «il Ministero della difesa adotta procedura semplificata per convenzionare gli enti» vanno sostituite con le altre «il Ministero della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti».

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole relatore.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

(Dispositivo di conversione)

«Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o *containers*, è ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

Un'ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici»;

«Art. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge»;

«Art. 1-quater. - Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità»;

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla realtiva assistenza tecnica:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto -, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento o riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153»;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - I comuni, all'atto della ri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

chiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inadeguate, il comune indica le aree, necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati

alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio»;

all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: «riduzione dello», è aggiunta la seguente: «specifico»;

agli articoli 9 e 10 le parole: «indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19», sotto sostituite dalle seguenti: «colpiti dal sisma»;

dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastriati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981».

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge si riferiscono agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dell'articolo 1-bis sopprimere le parole da: e alloggiati fino a: containers.

1-bis. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, AB-
BATANGELO, PARLATO, GUARRA,
DEL DONNO, TATARELLA, VA-
LENSISE

Al secondo comma, dell'articolo 1-bis sopprimere le parole da: si trovano fino a: precedenti e.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

1-bis. 2.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

All'articolo 10-bis, sostituire le parole: 29 novembre 1981 con le seguenti: 29 novembre 1982; conseguentemente, sostituire le parole: 30 novembre 1981 con le seguenti: 30 novembre 1982.

10-bis. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

L'onorevole Almirante, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GUARRA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Le regioni Campania e Basilicata sino a tutto il 31 dicembre 1982 sono autorizzate a contrarre mutui, senza le limitazioni di cui alle vigenti norme, per assicurare l'adeguata competenza finanziaria alle proprie leggi concernenti interventi inerenti il sisma:

1-quater. 01.

CIAMPAGLIA, SULLO, REGGIANI, CUOJATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MADAUDO, COSTI.

L'onorevole Ciampaglia, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SULLO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dell'articolo 2, sostituire la cifra: 1.000 miliardi con la seguente: 1.500 miliardi.

2. 1.

VIGNOLA, ALINOVÌ, MACCIOTTA.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto legge è del seguente tenore:

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto - nei comuni nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto - di unità immobiliari, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

L'onorevole Vignola ha facoltà di illustrarlo.

VIGNOLA. Lo do per svolto, signor Presidente.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti al decreto-legge che sono stati presentati?

AIARDI, Relatore. La Commissione a maggioranza è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 1-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 1-bis. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo,

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 1-quater. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Vignola 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 10-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. del disegno di legge. Ne do lettura:

(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).

«Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrose per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:

e indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Dis. 2. 1

VIGNOLA, AMARANTE, ALINOV, MACCIOTTA, GEREMICCA, LA TORRE.

L'onorevole Vignola ha facoltà di illustrarlo.

VIGNOLA. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Vignola Dis. 2.1.

AIARDI, Relatore. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Il Governo esprime parere contrario.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

PRESIDENTE. Onorevole Vignola, insiste per la votazione di questo emendamento?

VIGNOLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 3 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo

15-bis del convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del ministro del tesoro di concerto con il ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.»

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

(Ripartizione del fondo).

«Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

conto delle risultanze dell'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4 *quater* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Alla riserva per le zone disastrose di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonché per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, è attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3.

Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.

Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.

Il ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie, d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: nel triennio, aggiungere le seguenti: per le zone disastrose, per quelle gravemente danneggiate e per quelle danneggiate

Dis. 4. 1.

VIGNOLA, AMARANTE, MACCIOTTA,
CURCIO.

Sopprimere il terzo comma.

Dis. 4. 2.

VIGNOLA, GEREMICCA, LA TORRE,
ALINOVÌ.

L'onorevole Vignola ha facoltà di illustrarli.

VIGNOLA. Gli emendamenti che abbiamo presentato hanno un duplice significato. Il primo è diretto a richiedere al Governo un rigoroso rispetto delle procedure che sono delineate nel disegno di legge. Poiché nel disegno di legge vi sono alcune duplicazioni, i nostri emendamenti sono diretti ad eliminarle. D'altra parte, se il Governo si impegna a rispettare la normativa che, nella sostanza, è definita nel disegno di legge, potremmo considerare gli emendamenti assorbiti e quindi ritirarli.

Gli altri emendamenti che abbiamo presentato sono di merito, diretti ad ottenere alcune precisazioni in ordine a questioni che ci sembrano particolarmente rilevanti, ad esempio in relazione alle locazioni, al servizio militare, ai diritti dei contadini a recuperare le loro case in paese e ad altre questioni del genere.

Se entrambe le questioni, se da parte del Governo verrà una dichiarazione di rigoroso rispetto delle procedure previste dal provvedimento e di impegno a tradurre in un nuovo disegno di legge le propo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ste che abbiamo formulato, potremo considerare superati gli emendamenti e quindi ritirarli. Queste considerazioni valgono anche per i miei emendamenti Dir. 5.1, Dis. 6.1 e Dis. 6.2.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vignola. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti Vignola Dis. 4.1 e Dis. 4.2?

AIARDI, Relatore. Poichè l'onorevole Vignola ha dichiarato che, dopo le dichiarazioni del Governo, probabilmente ritirerà i suoi emendamenti, mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, l'onorevole Vignola ha sollevato due ordini di questioni. Il primo di essi attiene alla procedura, quanto alla ripartizione del fondo e alla predisposizione dei programmi. Il disegno di legge prevede infatti un fondo articolato per destinazioni già all'articolo 3, nonchè che il CIPE provveda a ripartire tra le amministrazioni dello Stato e tra le due regioni, Basilicata e Campania, tale fondo, tenendo conto delle predeterminate destinazioni - che il progetto di legge indica - ad opere pubbliche e ad attività produttive, con la riserva per le zone disastrose. Prevede inoltre che la definizione dei programmi è compito degli enti locali mentre l'approvazione è di competenza delle regioni. Il CIPE ne prende atto ai fini della predisposizione del bilancio e della legge finanziaria, in ordine ai flussi di cassa necessari a far fronte alle erogazioni derivanti dagli impegni che vengono assunti dagli enti locali.

Questa è la procedura e questa è la linea cui il Governo intende attenersi nell'applicazione rigorosa delle norme.

Per quanto riguarda, invece, il complesso delle questioni sollevate dagli altri emendamenti, desidero precisare che il Senato ha stralciato le norme riguardanti la disciplina della fase successiva alla cessazione dei compiti del commissario straordinario. Il Governo, nelle prossime

settimane, emanerà pertanto un provvedimento, anche avente carattere d'urgenza, che disciplini la materia della gestione post-commissariale. In questa sede, sulla base di indicazioni che possono essere contenute - come è stato sottolineato in Commissione - in un ordine del giorno, il Governo potrà provvedere ad integrare quelle norme secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Vignola, dopo le dichiarazioni del Governo mantiene i suoi emendamenti?

VIGNOLA. Considero soddisfacenti le dichiarazioni del ministro e convengo sull'opportunità che esse siano tradotte in un ordine del giorno.

Ritiro pertanto i miei emendamenti Dis. 4.1 e Dis. 4.2.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione identico a quello del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

(Definizione degli interventi).

«Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo Titolo IV.

La regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità».

È stato presentato il seguente emendamento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La ragione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige un piano territoriale di coordinamento delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal sisma anche per l'espletamento dei compiti di cui al punto a) del successivo articolo 7.

Dis. 5. 1.

VIGNOLA, CIUFFINI, GEREMICCA, ALINOVÌ.

L'onorevole Vignola, ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA, Lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione identica a quella del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

(Attuazione degli interventi).

«I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la ripazione delle opere.

La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto.

In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi».

È stato presentato il seguente emendamento;

Sopprimerlo.

Dis. 6. 1

VIGNOLA, GEREMICCA, LA TORRE, MACCIOTTA, CURCIO, AMARANTE, ALINOVÌ.

Lo mantiene, onorevole Vignola?

VIGNOLA. Lo ritiro, signor Presidente, perché è collegato al precedente emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: trasmettono alle regioni, aggiungere le seguenti: e al CIPE.

Dis. 6. 2

CATALANO, MILANI.

CATALANO. Lo ritiro, signor Presidente, perché il ministro ha chiarito il senso di questo articolo 6 e si è impegnato a provvedere, con proprio provvedimento, anche a questa materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione identico a quello del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

(Compiti regionali)

Le regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;

d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;

f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a)».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

(Articolazione degli interventi).

«L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate».

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) l'assegnazione di contributi alle scuole ed istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta.

Dis. 8. 1.

SULLO, REGGIANI, CIAMPAGLIA, CUOIATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MADAUO, COSTI.

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgerlo.

SULLO. Vorrei sottolineare il valore che riteniamo abbia l'emendamento in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

questione, sul quale sembra a me importante che il Governo fornisca qualche precisazione. Da una interpretazione sommaria dell'articolo 8 potrebbe apparire che non vi sia prevista la possibilità di finanziare (e gli organi di controllo potrebbero interpretare in tal senso la norma) la ricostruzione degli istituti scolastici pareggiati o legalmente riconosciuti. Vorrei evitare la possibilità che si interpretò in questo senso l'articolo 8.

So benissimo che si potrebbe dare un significato più ampio alla norma, ma ho il timore che da parte della Corte dei conti possa essere data una interpretazione restrittiva.

Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento se il Governo, in questa sede (con la speranza, ovviamente, che analoga interpretazione venga poi fornita dagli organi di controllo), darà assicurazione che la norma in questione prevede già gli istituti scolastici a qualunque titolo legalmente riconosciuti. Dipende, dunque, dalla dichiarazioni del Governo, che io ritiri o meno detto emendamento. Nel caso in cui il Governo non potesse fare tale dichiarazione, ripresenterei l'emendamento in altra sede, dal momento che la questione dallo stesso trattata sembra a me assai importante.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

AIARDI, Relatore. Il parere della Commissione è contrario, a maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. L'emendamento Sullo Dis. 8.1 propone di aggiungere una lettera a quello in cui si articola la norma in questione. Occorre rilevare che stiamo, in questa sede, parlando di opere pubbliche di competenza delle regioni o degli enti locali. Ebbene, l'onorevole Sullo con il suo emendamento aggiuntivo si riferisce, invece, ad edifici adibiti ad una attività commerciale. Intendo dire che, ai fini della classificazione, quel certo tipo di attività scolastica è svolta a

fini di lucro. In tal senso, dunque, deve rientrare tra gli interventi previsti per le attività economiche. Gli edifici scolastici cui fa riferimento l'articolo 8, sono quelli dei comuni e delle province, non i privati...

GUARRA. Questo è l'errore di fondo.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, lei non c'entra con questo emendamento!

GUARRA. Quello del lucro è elemento secondario; l'elemento importante è costituito dalla destinazione (*commenti del ministro Scotti*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, non stia a sentire l'onorevole Guarra! Non c'entra con questo emendamento...

GUARRA. Perché Presidente? Sto dicendo una cosa molto seria...

PRESIDENTE. Dice una cosa serissima, solo che lei non c'entra con l'emendamento Sullo.

GUARRA. Affermo che l'elemento importante dell'emendamento Sullo non è il lucro ma la destinazione dell'edificio.

PRESIDENTE. Ho capito, onorevole Guarra, ma lei non c'entra - ripeto - con l'emendamento. Può fare, se crede, una dichiarazione di voto.

Onorevole Sullo, lei ha ascoltato le dichiarazioni del Governo. Insiste per la votazione del suo emendamento?

SULLO. Se il ministro intende riferirsi alla collocazione dell'emendamento, riteniamo errata quella concernente l'articolo 8, e giudico opportuno il rinvio ad altra sede, suggerisca egli stesso dove ciò deve accadere. Ma il problema che ho sottolineato esiste. Esiste, cioè, il fatto che con la legge in esame, mediante la quale si finanzia la ricostruzione delle case dei privati distrutte dal terremoto e delle scuole pubbliche, non si interviene per l'opera di ricostruzione delle scuole legalmente rico-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

nosciute, le quali non ritengo abbiano un fine commerciale, come lo stesso onorevole ministro afferma.

Se di un problema di collocazione si tratta, sono perfettamente d'accordo. Mi dica l'onorevole ministro dove si deve spostare l'emendamento.

PRESIDENTE. Lei insiste o meno sul voto, onorevole Sullo? Il ministro ha già detto quel che intendeva affermare.

SULLO. Ritiro l'emendamento ma sottolineo di non essere stato affatto convinto dai ragionamenti del ministro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione identico a quello del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata

del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora la unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili - per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi - andate distrutte o demolite per effetto del sisma; per le pertinenze agricole, il contributo è elevato sino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo principale.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciare, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non rico-

struibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prime tre unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari, da destinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; e del 40 per cento per le successive unità immobiliari. Per dette unità immobiliari, sul 45 per cento della spesa residua così determinata, un contributo pari al 50 per cento dell'interesse corrisposto sul mutuo, per la durata del mutuo stesso a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. Il contributo in conto capitale è ulteriormente elevato del 10 per cento qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

Dis. 9. 1

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: contributo pluriennale costante dell'8 per cento con le seguenti: contributo pari al 50 per cento dell'interesse corrisposto sul mutuo contratto.

Dis. 9. 2.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Al quarto comma sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.

Dis. 9. 3.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

Al quarto comma, sostituire le parole: nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, con le seguenti: mentre per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e di lavoro autonomo sono ammesse a contributo le spese fino al 100 per cento.

Dis. 9. 4..

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE

GUARRA. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. La preoccupazione che ci ha mosso nel formulare l'emendamento Almirante Dis. 9.1 non è stata tanto quella di elevare l'aliquota del contributo per le unità immobiliari ulteriori, quanto quella di non stroncare sul nascere l'opera di ricostruzione. Ridurre infatti al 30 per cento il contributo immediato dello Stato per gli edifici di proprietà di un solo cittadino e composti di più unità immobiliari significa vanificare l'opera di ricostruzione e porre un sostanziale intralcio ai lavori necessari per ridare sollecitamente una casa a chi l'aveva prima del terremoto.

Do per svolti gli emendamenti Almirante Dis. 9.2 e 9.3 sull'emendamento Almirante Dis. 9.4 richiamerei l'attenzione del Governo e dell'Assemblea anche nell'ipotesi di un nostro ritiro dell'emendamento stesso, in modo che possa quanto meno essere tenuto presente il problema, ai fini della ricerca di una successiva soluzione.

Per verità, l'articolo 9 non rende un buon servizio ai liberi professionisti, neppure in termini di collocazione delle varie disposizioni: esso parla infatti di spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, con un accostamento tra animali e liberi professionisti che non mi sembra molto decoroso. Ad ogni modo, noi riteniamo che, come si è fatto per i lavoratori dipendenti, si debba operare anche a favore dei lavoratori autonomi. Si rischia di dimenticare che, soprattutto nel Mezzogiorno, i liberi professionisti non raggiungono livelli di reddito che sono di gran lunga dai lavoratori dipendenti. In questo provvedimento si concede un contributo sulla base della misera aliquota del 30 per cento. Anche se siamo pronti a ritirare questo emendamento, ritengo che il Governo debba dare assicurazione che in un momento successivo si provveda a individuare una soluzione più dignitosa per il problema che riguarda autentici lavoratori, quali i liberi professionisti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: residua spesa, con le seguenti: spesa totale.

Dis. 9. 5

SULLO, CIAMPAGLIA, REGGIANI, CUOJATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MADAUO, COSTI.

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgerlo.

SULLO. Rinuncio a svolgerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, infine, le parole: La liquidazione del contributo è subordinata alla stipulazione di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

una convenzione che fissi i criteri di determinazione del prezzo di eventuale cessione dell'unità immobiliare ricostruita e che garantisca il diritto di prelazione al conduttore dell'alloggio e in seconda istanza al comune stesso, e che stabilisca le modalità in caso di locazione per la reimmisione nell'uso dell'alloggio ricostruito del precedente inquilino ovvero ove questo vi rinunci, per l'affitto dell'alloggio ricostruito ove questo vi rinunci, per l'affitto dell'alloggio ricostruito a soggetti indicati in appositi elenchi dal Comune.

Dis. 9. 6.

VIGNOLA, GEREMICCA, AMARANTE,
ALINOVÌ.

GEREMICCA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEREMICCA. L'emendamento tende ad inserire nella normativa l'obbligo di stipula di convenzioni - quanto si tratti di ricostruzioni - che indichino i criteri di determinazione del prezzo, in caso di eventuale cessione dell'unità immobiliare ricostruita, e che stabiliscano il diritto di prelazione a favore, oltre che del conduttore, anche del comune, con la fissazione, in ogni caso, di modalità precise per la locazione. In sostanza, essendo in atto processi molto diffusi di ricostruzione in zone entro le quali deve coniugarsi per l'iniziativa privata con la mano pubblica e programmatica, noi riteniamo che lo strumento della convenzione, già adottato in molti casi da parte di amministratori locali, debba essere in questo caso prescritto: in tal modo l'iniziativa privata, che va comunque stimolata, potrà essere coordinata con alcune direttive fondamentali della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) per gli immobili, urbani o rurali, di coltivatori diretti che siano stati distrutti o demoliti per effetto del sisma del 23 novembre 1980 e dal febbraio 1981, il contributo previsto dalla lettera a), sia per l'abitazione rurale sia per quella del centro urbano, nel caso in cui quest'ultima risultasse in uso diretto al momento del sisma.

Dis. 9. 7. VIGNOLA, CURCIO, ALINOVÌ

L'onorevole Vignola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CURCIO. Signor Presidente, la questione era stata sollevata in precedenza anche dall'onorevole Vignola e dal sottoscritto in sede di discussione sulle linee generali. Il ministro aveva dato alcune assicurazioni, ma, rileggendo il testo del provvedimento, ritengo che la questione relativa alle case dei coltivatori non sia stata risolta in un modo soddisfacente.

Infatti nelle zone colpite dal terremoto e in modo particolare nella zona del «cratere» i coltivatori, oltre ad avere la piccola azienda agricola, di solito hanno anche una piccola casa nel centro urbano; pertanto riteniamo che non si possa usare lo stesso trattamento previsto per i coltivatori ai proprietari di due o più case, perché in questo caso la stessa norma verrebbe ad essere applicata a soggetti sociali estremamente più deboli.

Pertanto, se vogliamo puntare non solo alla ricostruzione, ma quanto meno al mantenimento delle attività produttive, oltre che al loro sviluppo, quindi all'agricoltura nelle zone disastrose, credo che questo problema debba essere affrontato e risolto così come noi chiediamo con il nostro emendamento, cioè, il contributo deve essere corrisposto ai coltivatori, per l'intero ammontare oltre che per le aziende agricole, anche per le abitazioni rurali e quelli situate nei centri urbani.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

AIARDI, *Relatore*. Dobbiamo comprendere lo spirito positivo che ha animato i presentatori degli emendamenti Almirante Dis. 9. 1, Vignola Dis. 9. 6. e Dis. 9. 7. e Sullo Dis. 9. 5, ma, anche in relazione alle dichiarazioni precedenti e tenendo conto che il Governo in prossimi provvedimenti dovrà esaminare altre questioni e quindi dare un'eventuale precisazione delle norme contenute nel disegno di legge al nostro esame, invito i presentatori a ritirarli; se ciò non avvenisse, il parere sarebbe contrario.

Esprimo parere contrario a maggioranza della Commissione, sugli emendamenti Almirante Dis. 9. 2, Dis. 9. 3 e Dis. 9. 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Almirante Dis. 9. 1 e Dis. 9.2 e Sullo Dis. 9.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti di Almirante Dis. 9. 3 e Dis. 9. 4, vorrei pregare i presentatori di ritirarli, perché rientrerebbero in quell'impegno cui ho fatto riferimento, di integrazione e correzione del provvedimento in esame in ordine alla questione dei liberi professionisti. Infatti, in casi precedenti, a partire dall'alluvione di Firenze, studi professionali furono specificamente previsti insieme al resto delle attività produttive e autonome e l'articolo 22, da questo punto di vista, è carente.

Ora, un voto contrario, espresso in questa sede, potrebbe precludere una giusta soluzione - così come richiesta - del problema.

Per quanto riguarda l'emendamento Vignola Dis. 9. 6, vorrei pregare il presentatore di ritirarlo per due considerazioni; innanzitutto abbiamo introdotto nel testo un vincolo di non alienazione per cinque anni e una prelazione a favore del conduttore. Per la restante parte dell'emendamento credo sia opportuno prestare un momento di riflessione, perché l'eventuale accoglimento potrebbe creare situazioni difficili nella gestione concreta.

Per quanto riguarda l'emendamento Vignola Dis. 9. 7, viene in considerazione

una questione di interpretazione che possiamo vedere in un momento successivo, proprio per raggiungere l'obiettivo richiesto, che riguarda i coltivatori diretti in ordine alla casa in campagna collegato alle altre pertinenze agricole relative allo svolgimento della attività produttiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Guarra, mantiene gli emendamenti Almirante Dis. 9.1, Dis. 9.2 e Dis. 9.3, di cui ella è cofirmatario?

GUARRA. No, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Onorevole Sullo, mantiene il suo emendamento Dis. 9.5.?

SULLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sullo.

Onorevole Vignola, mantiene i suoi emendamenti Dis. 9.6 e Dis. 9.7?

VIGNOLA. No, li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vignola.

Onorevole Guarra, mantiene l'emendamento Dis. 9.4, di cui è cofirmatario?

GUARRA. Lo ritiro, signor Presidente, ma desidero illustrarne brevemente la ragione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Vorrei rimarcare, signor Presidente, la risposta, che noi consideriamo positiva, dell'onorevole ministro. Come egli ha sottolineato, questo aspetto della ricostruzione degli edifici nei quali si svolge una attività professionale non può essere tenuto separato dai problemi che riguardano la ricostruzione degli edifici che ospitano altre attività di carattere economico. Noi prendiamo atto della disponibili-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

lità del Governo, e ci attendiamo che questo impegno venga mantenuto.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 10:

*(Contributi e finanziamenti
per la riparazione)*

«Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonché, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati.

I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, se-

condo comma n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera *a)*, possono rinunciare, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La liquidazione dei contributi è subordinata agli adempimenti di cui alla lettera b), del primo comma dell'articolo 9.

Dis. 10. 1.

VIGNOLA, ALINOVÌ, GEREMICCA.

Al quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

Dis. 10.2.

VIGNOLA, GEREMICCA, ALINOVÌ.

L'onorevole Vignola intende svolgerli?

VIGNOLA. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vignola.

Pongo, in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo 10-bis:

Con provvedimento del sindaco sono assegnati al proprietario od all'usufruttuario della abitazione concessa in locazione ed il cui canone risulti corrispondente a quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, contributi mensili pari al 40 per cento del canone stesso, ove la abitazione risulti ricostruita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si tratti di alloggio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Dis. 10. 01.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, AB-
BATANGELO, PARLATO, GUARRA,
DEL DONNO, TATARELLA, VALEN-
SISE.

L'onorevole Almirante o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Molto brevemente, signor Presidente.

Questo articolo aggiuntivo contiene il principio del sussidio casa, principio che non è stato ancora pienamente accolto nella nostra legislazione, anche se la stessa legge che introduce l'equo canone lo contiene in embrione. Noi riteniamo che esso debba essere sviluppato ed applicato, come incentivo per la ricostruzione di case da destinare alla locazione.

Ci rendiamo conto che l'accoglimento di questo emendamento ritarderebbe l'approvazione del provvedimento in esame. Ci rendiamo anche conto, d'altra parte, che un voto contrario dell'Assemblea potrebbe pregiudicare per l'avvenire l'introduzione di questo principio. Ritiriamo quindi il nostro emendamento, riservandoci però di presentare una apposita proposta di legge per reintrodurre, in una più larga visione, questo principio che noi riteniamo essenziale per la costruzione di

alloggi, ma soprattutto necessario per la ricostruzione di quelli distrutti dal sisma.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Do lettura degli articoli 11 e 12, che nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 11

*(Assegnazione dei contributi
a soggetti diversi dal proprietario)*

«I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario, coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, artigiano, commerciante o operatore turistico, qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco».

(È approvato)

ART. 12

(Comproprietà degli immobili)

«Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile».

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 13:

(Alienazione degli immobili)

«Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto, è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado.

Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

Dis. 13. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, il comma del quale noi chiediamo la soppressione prevede alcune sanzioni a carico di colui che ha beneficiato dei contributi nell'ipotesi in cui, nel termine di cinque anni, alieni l'immobile.

È vero che può essere compiuta qualche speculazione; ma è anche vero che qui si tratta non di contributi, che vengono dati a persone che vogliono avvantaggiarsi dei benefici dello Stato, ma a terremotati che hanno perso la casa, i quali potrebbero trovarsi nella necessità nei cinque anni di dover alienare l'immobile che hanno ricostruito, e verrebbero puniti con la perdita di quel contributo di cui hanno beneficiato.

Ci sembra che la sanzione sia sproporzionata, e che oltretutto non debba sussistere in caso di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, per cui ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

Nessun aumentodicanoni potrà essere applicato in ragione di interventi sull'alloggio finanziati ai sensi della presente legge o di altri provvedimenti recanti provvidenze per i soggetti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.

La scadenza dei contratti è comunque prorogata fino al 31 dicembre 1984, salvo giusta causa.

Dis. 13. 2.

VIGNOLA, CIUFFINI, ALINOV, MACCIOTTA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

L'onorevole Vignola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CIUFFINI. Questo emendamento tende a risolvere una serie di dubbi, che sono già nati in varie situazioni nelle zone terremotate, circa la possibilità di un aumento del canone per gli edifici che verranno riparati o sistemati.

Il contenuto dell'emendamento potrebbe addirittura apparire pacifico, ma la situazione in quelle località è diversa, per cui una precisazione di questo tipo sarebbe oltremodo necessaria.

Il secondo comma dell'emendamento tende a prorogare la scadenza dei contratti fino al 31 dicembre 1984, salvo giusta causa. Nel momento in cui il contratto viene a scadenza per finita locazione, mi pare che la gravità della situazione - com'è evidenziata da tutti i rapporti che giungono al Parlamento - non consenta di essere incrementata da un'ondata di disdette.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

AIARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Almirante Dis. 13.1. Per quanto riguarda l'emendamento Vignola Dis. 13.2, vale lo stesso ragionamento che avevo fatto in precedenza; e, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento, pregherei i presentatori di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Guarra, insiste per la votazione dell'emendamento Almirante Dis. 13.1, di cui lei è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. Onorevole Ciuffini, insiste per la

votazione dell'emendamento Vignola Dis. 13.2, di cui lei è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIUFFINI. Non insisto; ma forse sarebbe bene che il ministro dicesse qualche cosa di più in ordine allo spirito di questo emendamento, perché non si tratta di una questione di poco momento.

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Devo dire che sull'emendamento Vignola Dis. 13.2 ero d'accordo con il relatore circa la possibilità di trattare questa materia anche in un ordine del giorno.

CIUFFINI. La ringrazio, signor ministro, e ritiro l'emendamento, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo della Commissione identico a quello del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).

«I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma. Lo stesso sindaco in deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico regionale che dovrà verificare anche l'osservanza delle norme recato dal primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'azienda di credito presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo.

I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro componenti, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, è indicato dall'ufficio tecnico regionale, competente per territorio.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia.

La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15 giorni dal parere della Commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entità del contributo.

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per 10 giorni.

Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della Regione.

Per il tecnico indicato dall'ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessa-

te sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione è a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Le commissioni, di cui al presente articolo, esaminano con priorità le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, a valere sui fondi a ciò destinati dalla presente legge, provvede ad una prima ripartizione fra i comuni di fondi destinati a tali interventi.

Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo l'apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purché le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori, autorizzati, ivi compresi quelli da eseguirsi d'ufficio da parte dei sindaci, siano iniziati entro il primo luglio 1981 e siano completati entro il 30 novembre 1981.

È in facoltà dei soggetti di ritirare le domande di cui al precedente comma, riservandosi la presentazione di nuova domanda a norma della presente legge.

La facoltà di ritirare le domande di cui al comma che precede deve essere esercitata nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei contributi per le perizie integrative o sostitutive avverrà con le modalità di cui al seguente articolo 15.

Il commissario indicherà analiticamente al CIPE, alla data di entrata in vigore della legge, l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge entro il limite di 200 miliardi.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: recate al primo comma, lettere a) e b).

Dis. 14.1 1.

CATALANO, MILANI.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Il nostro emendamento tende ad evitare una certa facilità nella concessione delle licenze per edificare ai privati. Nel primo comma dell'articolo 14 si fa riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa alle norme antisismiche; in esso si prevede una casistica molto più ampia ed un articolato più preciso e più rigido per quanto riguarda tali norme. Qui, invece, si fa riferimento solo alle prime due lettere, quindi soltanto a due elementi. Magari capisco anche la snellezza delle procedure, ma credo che essa vada riferita ai tempi, non alla rigidità delle norme antisismiche, anche perché il terremoto non ha riguardo alla snellezza delle procedure. Siccome in queste zone si manifesta con una certa frequenza ed in modo notevole, il nostro emendamento è restrittivo, ma nel senso di conferire un maggiore rigore alle norme antisismiche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le predette commissioni sono elette con voto limitato dal consiglio comunale entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo la presenza in esse di rappresentanti delle minoranze. Esse sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato.

Dis. 14. 2

VIGNOLA, CIUFFINI, MACCIOTTA, ALINOVÌ.

L'onorevole Vignola ha facoltà di svolgerlo.

VIGNOLA. L'emendamento Dis. 14. 2 è diretto, da un lato, a garantire il diritto delle minoranze ad essere parte della commissione, ma ciò è sostanzialmente salvaguardato dal voto limitato del consiglio comunale; dall'altro lato, l'emendamento è diretto a correggere quella che ci sembra una anomalia, il fatto cioè che uno dei tecnici che abbia i requisiti di cui al secondo comma cioè uno dei tecnici eletti dal consiglio comunale, è indicato dall'ufficio tecnico regionale competente per territorio. Questa ci pare una anomalia che andrebbe corretta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

AIARDI, *Relatore*. A nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario sull'emendamento Catalano Dis. 14.1. Per quanto riguarda l'emendamento Vignola Dis. 14.2, invito il presentatore a ritirarlo, perché in pratica, come affermava lo stesso onorevole Vignola, la rappresentanza della minoranza è garantita con il voto limitato. Se non venisse ritirato, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento Catalano Dis. 14.1, vorrei far presente che il rispetto delle norme antisismiche è complessivo; il Consiglio superiore dei lavori pubblici si accinge nei prossimi giorni, precisamente venerdì, ad approvare le disposizioni per la ricostruzione, per il rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Nell'articolo in questione si prevede che il sindaco, nel dare la concessione, provvede anche ad esprimere il parere ai sensi della suddetta legge e per questa ragione vengono richiamati gli articoli specifici per i quali è previsto il parere dell'ufficio del genio civile. Per questa ragione, onorevole Vignola, c'è anche la necessità della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

presenza del tecnico rappresentante dell'ufficio regionale, perché egli ha la responsabilità del parere tecnico. Se non fosse nella commissione, non sarebbe possibile unificare in questa sede il parere che il sindaco dà anche a questi fini, perché questi si pronuncia su conforme parere espresso dal rappresentante dell'ufficio tecnico regionale. La necessità della presenza è essenziale all'interno della commissione. Debbo poi dire che il voto limitato salvaguarda ampiamente la presenza delle minoranze.

VIGNOLA. Dovrebbe.

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Dovrebbe.

AMARANTE. Scotti, bisogna precisare, altrimenti la rappresentanza della minoranza non è valida; la maggioranza prende anche i voti della minoranza.

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. La legge dice che ci vuole la rappresentanza, non ne fa un vincolo preciso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Catalano, mantiene il suo emendamento Dis. 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vignola, mantiene il suo emendamento Dis. 14.2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VIGNOLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vignola. Pongo pertanto in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 che, non essen-

do stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).

«L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanar-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

si, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne dò lettura:

(Esecuzione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.

L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: cinquanta per cento del compenso, con le seguenti: trenta per cento del compenso; conseguentemente, sostituire le parole: venticinque per cento, con le seguenti: quaranta per cento.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

CATALANO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALANO. L'articolo disciplina l'esecuzione di interventi organici a carattere settoriale e intersettoriale e su base sovra-comunale. Quindi si tratta di lavori di grande portata, in ordine ai quali viene autorizzata anche la possibilità di stabilire concessioni a imprese, consorzi di imprese. La esecuzione delle opere affidate è disciplinata da una serie di norme, di cui stabilisce anche la concessione di un'anticipazione, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e pari al 25 per cento, successivamente, a metà dei lavori. Ora questa anticipazione del 50 per cento all'approvazione della convenzione, neanche all'inizio dei lavori, ci sembra eccessiva; se si fa il raffronto, per esempio, con gli stanziamenti previsti per la ricostruzione dell'unità immobiliare o a imprese artigiane o a capomastri e muratori, e si stabilisce che il 25 per cento è all'inizio dei lavori, il 50 per cento a metà lavori. Per grandi imprese, quindi per imprese dotate di grandi capitali, un'anticipazione del 50 per cento ci sembra assolutamente eccessiva. Per questi motivi il nostro emendamento tende a dare il 30 per cento all'inizio, il 40 per cento a metà lavori e il rimanente a esecuzione ultimata.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Milani Dis. 16. 1.?

AIARDI, *Relatore*. Parere contrario a maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, mantiene l'emendamento Milani 16.1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CATALANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente articolo 16-bis:

Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi gli effetti delle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la ricostruzione e la nuova costruzione di alloggi e di locali per attività professionali, commerciali ed artigiane, da parte di privati.

Dis. 16. 01.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALEN-
SISE.

GUARRA. Signor Presidente, avendo il Comitato dei nove espresso parere negativo sul nostro articolo aggiuntivo, ci riserviamo di proporre in altra sede il principio in esso enunciato. Ritiriamo pertanto l'articolo aggiuntivo Almirante Dis 16. 01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo 16-bis:

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, è autorizzato a stipulare convenzioni che abbiano per oggetto indagini, studi ed elaborazioni di elementi tecnici comunque rilevanti per la definizione delle linee di assetto territoriale secondo il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Le convenzioni sono stipulate dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalle disposizioni vigenti.

La spesa relativa, nel limite massimo di lire quattro miliardi, è a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Dis. 16. 02.

CIAMPAGLIA, SULLO, REGGIANI, CUOJATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MADAUDO, COSTI.

SULLO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo aggiuntivo proponiamo il reinserimento in questa sede dell'articolo 60 del testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato e che non ho capito come mai sia stato cassato dal Senato, perché non trovo negli atti alcuna ragione per questa eliminazione. Anche nella mia qualità di presidente della Commissione lavori pubblici, ritengo che l'inserimento di questo articolo, per il suo contenuto che riguarda esattamente l'assetto territoriale di due regioni che sono largamente carenti in questa materia, sarebbe stato utile. In realtà si tratta di un articolo non proposto da un gruppo parlamentare ma proposto dal Governo, ed io ignoro le ragioni per cui è stato poi ommesso in sede di esame al Senato.

Se il Governo vuole essere così cortese da chiarire le ragioni per cui vi è stata questa omissione o se vuole dare assicurazioni che in altra sede sarà riproposto - perché ritengo che il problema sia attuale -, io sono disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

AIARDI, *Relatore*. Esprimo il parere contrario della Commissione. Invito comunque i proponenti a ritirarlo, anche per le motivazioni che hanno riguardato i precedenti emendamenti ed anche perché una riflessione più approfondita può

essere fatta in un secondo momento, quando saranno affrontati altri problemi in altra sede.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, il testo del disegno di legge presentato dal Governo conteneva, all'articolo 60, quanto è oggetto dell'articolo aggiuntivo Ciampaglia Dis. 16. 02. Questo articolo non fu approvato in Commissione al Senato nonostante che il Governo avesse raccomandato la sua approvazione.

Il problema resta, ma, siccome dobbiamo provvedere - come ho detto prima facendo riferimento ad altre questioni - ad esaminare questo problema, proprio perché il Governo è consapevole della sua importanza, pregherei i presentatori di ritirare questo articolo aggiuntivo e di rinviare ad una sede più opportuna la possibilità di riproporlo, per non pregiudicare con un voto di questa Assemblea il contenuto dello stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Ciampaglia Dis. 16. 02.?

SULLO. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, che confermano alcune posizioni da me già espresse in sede di discussione generale, e ritiro l'articolo aggiuntivo Ciampaglia Dis. 16. 02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sullo. Do lettura degli articoli dal 17 al 23 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 17.

(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche).

«Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 16.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione della università della Basilicata.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni».

(È approvato).

ART. 18.

(Interventi nel settore agricolo).

«Le regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonché agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4.

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta».

(È approvato).

ART. 19.

(Piccola proprietà contadina).

«A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere, dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittua-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ri, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario al servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobati nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».

(È approvato).

ART. 20.

(Garanzia per le operazioni di credito agrario).

«Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni».

(È approvato).

ART. 21.

(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali).

«Alle imprese industriali che hanno im-

pianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Se la commissione non si pronuncia en-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

tro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto.

Il contributo è erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

ART. 22.

(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo).

«A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la

riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.»

(È approvato).

ART. 23.

(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).

«Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.

Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un'ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

(Provvidenze per la cooperazione).

«Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo

per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

Il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalità ivi previste.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3.

Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La determinazione del tasso di interesse e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: di produzione-lavoro, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto.

Dis. 24. 1. MILANI, CATALANO.

Al quinto comma, sostituire le parole: che si costituiscono entro il 1981», con le seguenti: che si costituiscono entro il 1983.

Dis. 24. 2. MILANI, CATALANO.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerli.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

CATALANO. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi argomenti?

AIARDI, *Relatore*. Parere contrario su entrambi.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è contrario ad entrambi.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, mantiene gli emendamenti Milani Dis. 24.1 e Dis. 24.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo, di cui è cofirmatario?

CATALANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Milani Dis. 24.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani Dis. 24.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 25, 26 e 27 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 25.

(Impiego di lavoratori in cassa integrazione)

«I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione

guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.

I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.

Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al venti per cento.

Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilità, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata».

(È approvato).

ART. 26.

(Prestazione di garanzie).

«Il ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 3, contributi entro il limite complessivo di 20 miliardi ai consorzi promossi dalle regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981».

(È approvato).

ART. 27.

(Direttive generali).

«La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

(Ricostruzione dei comuni disastri)

«Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastri adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.

Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ot-

tobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

trasmessi alla regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

Nel termine perentorio di cui al comma precedente la regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale.

Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano, può accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente.

Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente secondo comma concerni centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti Sovrintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche ol-

tre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e di almeno due piani particolareggiati.

Dis. 28. 1.

CATALANO, MILANI

Al settimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'esame di tali piani le Regioni Basilicata e Campania possono avvalersi della collaborazione degli Uffici tecnici delle Regioni e comuni gemellati

Dis. 28. 2.

CATALANO, MILANI

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le parole: Se la Regione ravvisa gravi difformità rispetto agli interventi ed ai piani disposti ai sensi degli articoli 5 e 7 il Comune è tenuto a conformarsi ai rilievi della Regione».

Dis. 28. 3.

CATALANO, MILANI

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerli.

CATALANO. L'articolo 28 disciplina i piani urbanistici dei comuni disastriati ai fini dell'opera di ricostruzione. Qui gradirei un chiarimento da parte dell'onorevole ministro. Nell'articolo 5 del disegno di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

legge in discussione viene affermato l'obbligo per le regioni di verificare la conformità dei piani di ricostruzione ai piani generali che la regione appronta e la possibilità di revoca della concessione nel caso di gravi difformità.

Questa norma dell'articolo 5 sembra essere contraddetta dalla formulazione dell'attuale testo, laddove si dice: «Nel termine perentorio di cui al comma precedente, la regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali modificazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere ... il comune, nel termine di 20 giorni, ... può accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente». Quindi, qui il parere della regione o è vincolante oppure non lo è. Pertanto, da questo punto di vista, c'è la necessità di una dichiarazione che non sia contraddittoria. Conseguentemente, noi presentiamo un emendamento in cui si dice che tale parere è vincolante.

In secondo luogo pensiamo, tra l'altro, che i comuni delle zone disastrose e anche quei comuni fuori dalla zona cosiddetta epicentrale, devono indicare i criteri generali di impostazione del piano regolatore che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo. Ovviamente, essi hanno tre mesi di tempo. Pensiamo, comunque, che quasi tutti i comuni presenteranno prima della scadenza questi piani. Dopo di che, la regione avrà appena 30 giorni per verificare questi piani esecutivi presentati dai comuni. Com'è possibile pensare che la regione Campania possa in 30 giorni verificare più di 100 piani regolatori? Quindi, noi pensiamo che a tal fine proprio per mantenere snella la procedura, le regioni Campania e Basilicata, ad esempio, possano avvalersi degli uffici tecnici dei comuni e delle regioni gemellate del centro-nord. Ed è in questo senso che abbiamo presentato un preciso emendamento.

In ultima istanza, ci pare che esporre soltanto i criteri generali sia molto vago. Si possono esporre i criteri generali del piano regolatore che successivamente dovrà essere adottato, ma, comunque, quan-

to meno, si dovrà dare a questi comuni la possibilità, usufruendo dell'apporto di una serie di tecnici, anche liberi professionisti purché iscritti, di redigere uno o due piani particolareggiati in modo che, in un rapporto più ravvicinato con i piani esecutivi, si possano avere elementi di giudizio da parte anche della regione e degli uffici competenti su quelli che dovranno essere effettivamente i piani regolatori adottati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

AIARDI, Relatore. A nome della maggioranza della Commissione esprimo parere contrario su questi tre emendamenti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Circa l'emendamento più rilevante presentato dall'onorevole Catalano, Dis. 28. 3, voglio dire che noi non facciamo riferimento a modificazioni sostanziali. Questa procedura non è fissata per modificazioni sostanziali, ma per modificazioni che non comportino sostanziali cambiamenti o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere, degli impianti di interesse statale o regionale. In altre parole, non è più necessario il rifacimento del piano, ma si tratta soltanto di una modifica non sostanziale dello stesso. Quindi, mi sembra che quanto ella paventi, onorevole Catalano, non abbia riferimento a questa specificazione. Per quanto riguarda l'emendamento Dis. 28. 1, in riferimento a due piani particolareggiati, mi sembra che, se noi abbiamo posto il vincolo al piano generale, ebbene, questo vincolo si riferisce a un periodo determinato di tempo, cioè quello di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda il problema dell'assistenza tecnica delle regioni, questo è un problema di ordinamento interno della regione. Abbiamo previsto quanto ella suggerisce con l'emendamento Dis. 28. 2, ma lo abbiamo previsto per i comuni, le

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

comunità montane e le provincie: per esse è la legge nazionale che deve provvedere; per quanto si riferisce alle regioni, spetta ad esse di organizzarsi, nello svolgimento dei compiti attribuiti.

La pregherei pertanto, onorevole Catalano, di non insistere per la votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CATALANO. Ritiro il mio emendamento Dis. 28.3 e mantengo il Dis. 28.1 e Dis. 28.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Catalano 28.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Catalano Dis. 28.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli del disegno di legge da 29 a 34 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 29

(Attuazione dei piani di recupero).

«Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.

Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonché le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite.

Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28, regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici»

(È approvato)

ART. 30.

(Acquisizione di aree).

«Per l'acquisizione di aree di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge».

(È approvato).

ART. 31.

(Sistemazione idrogeologica).

«Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrose, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastroso, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione».

(È approvato).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ART. 32.

(Aree da destinare agli impianti industriali).

«Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con lo obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine, sono annesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

(È approvato)

ART. 33.

(Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato).

«I comuni individuano nei piani di cui

al precedente articolo 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché delle attività ausiliarie e al commercio.

La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente».

(È approvato).

ART. 34.

(Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato).

«Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, sulla base dei piani e/o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35, che è del seguente tenore:

(Definizione dei progetti).

«Le regioni Basilicata e Campania prevedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrose, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.

I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 36».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: Le regioni Basilicata e Campania, con le seguenti: Le regioni Basilicata e Campania, sulla base delle linee di assetto del territorio definite come previsto dall'articolo 16-bis.

Dis. 35. 1.

CIAMPAGLIA, SULLO, REGGIANI, CUOJATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MA-
DAUDO, COSTI.

L'onorevole Ciampaglia, od altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

SULLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Sullo.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 35, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 36 e 37 del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 36.

(Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo).

«Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.

I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonché i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.

I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 35.

Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densità abitativa colpiti dal sisma, sia per la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo articolo 35, da realizzare con le disponibilità di cui al seguente articolo 38».

(È approvato).

ART. 37.

(Programmi speciali di metanizzazione).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'industria d'intesa col ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle Regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari.

Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale.

Contestualmente all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresì la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane delle aree industriali e degli adduttori.

Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

(Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo).

«Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonché con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavo di prestiti esteri».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

BASSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSI. È una dichiarazione di voto che ritengo utile per l'interpretazione dell'articolo stesso.

Praticamente, l'articolo 38 prevede che al finanziamento dei piani e dei progetti regionali si provveda con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno; vi è poi compreso un inciso pleonastico che vi leggo: «e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119», che è la legge finanziaria.

Appunto per tale pleonasma, ricordo che vi è una precisa destinazione, data dall'articolo 9 della legge finanziaria, per cui i 2 mila miliardi sono destinati alla prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa, quindi di tutti i suoi interventi. Se ve ne fosse stato il tempo, avrei presentato un emendamento soppressivo perché questa non necessaria - lo ripeto - specificazione può far sorgere il dubbio che vi sia un vincolo di destinazione per questi 2 mila miliardi (che servono alla Cassa per tutti i suoi interventi), che dovrebbero essere esclusivamente destinati ai progetti regionali di sviluppo che presumibilmente non saranno pronti entro il 1981. Voterò quindi a favore di questo articolo, con l'intesa che questo inciso pleonastico debba intendersi - e gradirei un'assicurazione da parte del Governo - anche per quanto riguarda i duemila miliardi, in quantoché esso rientra nelle disponibilità attribuite da tutte le leggi esistenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nella speranza che il Governo voglia dare una assicurazione in questo senso, annuncio il mio voto favorevole all'articolo 38.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

BASSI. Vorremo qualche chiarimento, se possibile, dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo può anche non dare alcun chiarimento, onorevole Bassi.

Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39, al quale non sono stati presentati emendamenti:

(Istituzione).

«Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Per le spese di funzionamento e per l'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella università della Basilicata, è previsto uno stanziamento di lire 15 mila milioni per gli anni finanziari 1982 e 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la presente legge».

DE CINQUE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, annunzio anche a nome degli altri parlamentari (DC) abruzzesi, il voto favorevole all'articolo 39, ma non posso non manifestare qualche perplessità, che deriva dalla procedura un po' inusitata che è stata seguita per la istituzione dell'Università della Basilicata. Sappiamo infatti che sono da molto tempo in discussione, presso l'altro ramo del Parlamento, una serie di provvedimenti - il cosiddetto «pacchetto univer-

sitario» - che dovrebbe regolamentare e risolvere il problema della statizzazione delle libere università esistenti nel nostro paese e dell'istituzione delle università nelle regioni che ne sono prive, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 10 dei provvedimenti urgenti per l'università, risalenti al 1973. Nella mia regione, l'Abruzzo, signor Presidente, vi sono due libere università, che operano fin dal 1961, e che hanno avuto il riconoscimento giuridico nel 1965; queste università servono una larga massa di studenti, soprattutto dell'Italia meridionale. Da anni ci stiamo battendo perché il Governo ed il Parlamento compiano un atto di giustizia verso le nostre popolazioni e gli enti locali che, addossandosi rilevantissime spese per sostenere queste università, hanno dato la possibilità agli studenti dell'Italia centro-meridionale di poter accedere alla laurea in discipline importantissime, come medicina, ingegneria, lettere, giurisprudenza, economia e commercio, eccetera.

Sono anni che questi provvedimenti non riescono a concludere il loro iter al Senato, e non voglio fare qui le analisi delle responsabilità che possono essere addossate, o alle forze politiche o al Governo. Ogni tanto però si istituisce una nuova università sotto la spinta di eventi esterni calamitosi come in questo caso; noi siamo d'accordo, per solidarietà doverosa verso una regione così duramente colpita dal terremoto e che ha, nella sua lunga storia, un passato difficile di povertà e di sottosviluppo, e che merita tutta la nostra considerazione. Vorremmo però sollecitare il Governo, per ciò che gli compete, affinché il «pacchetto» di provvedimenti per la statizzazione delle Libere Università, - non so se il ministro Scotti in questa sede può darci qualche assicurazione nel merito - venga al più presto approvato. Signor Presidente, non vorremmo che l'istituzione di nuove università nel nostro paese venga affidata soltanto ai terremotati!

VECCHIARELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

VECCHIARELLI. Il mio rapidissimo intervento non è diretto certamente a discutere le procedure seguite dal Senato per l'istituzione della università nella Basilicata, ma a ricordare ai colleghi ed al Governo che l'articolo 10 della legge-stralcio di riforma universitaria sanciva in maniera inequivocabile la priorità da assegnare nella istituzione delle nuove università alle regioni che ne erano prive, cioè la Basilicata ed il mio Molise.

Ora la Basilicata avrà la sua università; ci resta soltanto il Molise. Come parlamentari molisani non ci siamo inseriti con un emendamento aggiuntivo in questa discussione, proprio per non ritardare il rapido *iter* di questo disegno di legge e per un doveroso rispetto verso le popolazioni della Basilicata e della Campania, a noi tanto care e tanto vicine, così duramente colpite.

Tuttavia volevamo ricordare al Parlamento ed al Governo che l'articolo 10 va attuato in pieno; non volevamo fare una battaglia tra poveri, creando gelosie, ma in questo momento chiediamo al Governo una riconferma di quell'impegno, anche perché l'altro ramo del Parlamento ha già approvato all'unanimità, in Commissione referente, la proposta di legge per l'istituzione dell'università in Molise. Pertanto ci auguriamo che il Governo e le forze politiche vogliano dare il loro assenso all'istituzione di una università anche in Molise, come testualmente sancito dall'articolo 10 della ricordata legge di riforma.

LAMORTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMORTE. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'articolo 39, recante la istituzione dell'università degli studi della Basilicata per una serie di ragioni che brevemente esporrò. Intanto, vale la pena premettere che detta istituzione, già inserita dal Governo nel suo disegno di legge per la ricostruzione, non ha assolutamente costitui-

to per il gruppo democristiano motivo di perplessità alcuna, sia sotto l'aspetto procedurale che nel merito. Né vale, a fronte della integrazione del decreto-legge n. 75, operata dal Senato, al fine di assicurare alle popolazioni terremotate un provvedimento legislativo divenuto improrogabile per avviare tempestivamente la ripresa, obiettare capziosamente e quasi esclusivamente sulla istituzione dell'università in Basilicata, come da taluno è stato fatto nella discussione sulle linee generali.

Anche l'università, in fondo, come in generale i provvedimenti per la ricostruzione e l'avvio di uno sviluppo fortemente in ritardo, ha una sua urgenza incontestabile, che sta nei fatti, al di là delle discettazioni meramente procedurali o regolamentari. Per ultimo non sfuggirà a questa Assemblea che decisioni già adottate dal Parlamento nel 1973 indicarono la Basilicata e le altre regioni prive di ateneo come destinatarie di istituti universitari con carattere di priorità, priorità purtroppo non rispettata!

Nel corso della precedente legislatura i progetti di legge istitutivi dell'università, di iniziativa sia parlamentare che governativa, non riuscirono a completare l'*iter*; nella attuale legislatura la competente sottocommissione del Senato aveva recentemente definito un testo sulla base di una proposta parlamentare unitaria. Esso poi è stato inserito nel decreto al nostro esame.

Di quale forzatura, allora, è possibile parlare? O le forzature diventano tali solo quando determinate decisioni riguardano regioni meridionali ancorché terremotate, mentre non sono tali quando si tratta di altre regioni, magari pure in analoghe circostanze di calamità naturali?

Infine, entrando nel merito della questione oggetto del nostro esame, desideriamo dichiarare che riteniamo appropriate ed opportune le quattro facoltà individuate per l'istituenda università. Esse possono rivelarsi strumenti utili al servizio di una regione da sempre in lotta con la propria debolezza economica e particolarmente con il proprio territorio, quello «sfasciame geologico» già denunciato da

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Giustino Fortunato. L'università potrà concretamente concorrere al rilancio culturale ed economico delle popolazioni lucane; anzi, sarà un segnale significativo lanciato dallo Stato in termini di rinnovata sfida ai danni provocati dal terremoto e dal sottosviluppo, dei quali i cittadini vogliono liberarsi subito con la propria intelligenza e con le proprie forze, ribadendo di non voler abbandonare la propria terra e confidando, però, nella solidarietà della comunità nazionale (*Applausi al centro*).

GIUDICE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUDICE. Non ho alcuna università da difendere rispetto a quella che viene istituita ora. Mi pare, tuttavia, che l'istituzione di una nuova università sia un fatto così positivo ed importante da dover essere necessariamente discusso ed approfondito dalle Commissioni di merito. Non intendo dire che non vi sia la necessità di istituire una nuova università, non lo so perché di fatto non vi è stata la possibilità di verificarlo nelle Commissioni istruttive della Camera e del Senato. Ad esempio, rilevo che si istituisce un corso di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali (così si chiama la facoltà di scienze), il quale prevede il corso di laurea in matematica, quello in chimica e, guarda caso, non prevede quello in scienze biologiche. Ora, se il terremoto ha costituito la spinta per l'istituzione di questa facoltà, non vedo perché non si dovrebbe istituire il corso di laurea in scienze geologiche. Non vedo come i matematici possono prevedere i terremoti, mentre i geologi possono farlo.

GUARRA. Per la verità, neppure i geologi li prevedono!

GIUDICE. Però dovrebbero prevederli. Questo è il motivo per il quale esprimerò voto contrario all'articolo 39, non specificatamente per la mancanza del corso

in scienze biologiche, ma perché personalmente non ho avuto la possibilità - che avrei sentito come un preciso dovere - di approfondire questa materia, cioè l'istituzione di una nuova università.

FERRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. È amaramente vero quanto ha detto il collega dai banchi della democrazia cristiana, cioè che sembra occorranza i terremoti per adottare decisioni relative all'istituzione di università o di strutture di studio di questo livello. Tra noi vi è un grande imbarazzo in questo momento, perché si tratta di votare, di prendere partito, cioè compiere una scelta su una questione che ha come retroterra la tragedia di una disastrosa che non è solo sismica, ma anche sociale ed umano. Quindi, non ci sentiamo di votare contro l'articolo 39. Tuttavia, ci preme sottolineare che proprio l'inclusione nel disegno di legge dell'istituzione di due università con una procedura abnorme (non se né è discusso né parlato, è un colpo a sorpresa) deve impegnarci, come legislatori, o a non procrastinare oltre il complesso di proposte di un «pacchetto» di università da istituire prioritariamente. Queste proposte sono ferme al Senato da tanto tempo e non si capisce perché non si debba affrontare complessivamente tale questione, come tante volte abbiamo sollecitato, nella logica non della casualità e dell'arbitrio, ma di un'oculata programmazione dei lavori - questo si chiede unitariamente -, che risponda ad esigenze reali e blocchi quanto non risponda a criteri di programmazione, ma a sollecitazioni di diverso tipo, ad esempio campanilistico, comunque inaccettabili nel quadro di un'oculata politica della cultura e dell'istruzione in Italia.

CURCIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 39.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

CURCIO. Il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 39, nonostante tutte le perplessità di carattere procedurale che sono state sollevate. Come è stato ricordato, la legge del 1973 prevedeva che le regioni prive di università (la Basilicata ed il Molise) dovessero essere comprese nel piano delle università da istituire nel nostro paese. In più questo problema è stato affrontato al Senato in Commissione, si è cioè accelerato l'iter di questa come di altre proposte contenute nell'originario disegno di legge.

Noi riteniamo senza enfasi che una università, pur non essendo una panacea per tutti i drammi ed i mali della regione Basilicata, sia uno strumento che può concorrere allo sviluppo economico e culturale. Credo anche che in tale università vi possa essere una cattedra che studi i fenomeni sismici nel nostro paese: ciò sarebbe utile a tutto il paese e non soltanto alla regione Basilicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto pongo in votazione l'articolo 39, della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli dal 40 al 47 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura - darò altresì lettura delle tabelle A e B annesse all'articolo 41 - nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 40.

(Facoltà e corsi di laurea).

«L'università statale degli studi della Basilicata comprende le seguente facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica:

b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.»

(È approvato).

ART. 41.

(Organici del personale docente e non docente).

«Nella prima applicazione della presente legge all'università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo.

I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella B.

La tabella A è del seguente tenore:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA BASILICATAPOSTI DI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI DI RUOLO.

Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali

| | POSTI |
|----------------------------|-------|
| Professori ordinari | 12 |
| Professori associati | 12 |
| Ricercatori | 14 |

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

| | |
|------------------------------|----|
| <i>Facoltà di ingegneria</i> | |
| Professori ordinari | 12 |
| Professori associati | 12 |
| Ricercatori | 14 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| <i>Facoltà di lettere e filosofia</i> | |
| Professori ordinari | 10 |
| Professori associati | 10 |
| Ricercatori | 12 |

| | |
|----------------------------|----|
| <i>Facoltà di agraria</i> | |
| Professori ordinari | 12 |
| Professori associati | 12 |
| Ricercatori | 14 |

La tabella B e del seguente tenore:

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

| | POSTI |
|--|-------|
| Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie: | |
| primo dirigente | 1 |
| direttivi | 4 |
| Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie | 2 |
| Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie ... | 3 |
| Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie. | 8 |
| Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie ... | 25 |
| Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie | 1 |
| Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie .. | 7 |
| Carriera direttiva dei tecnici laureati | 5 |
| Carriera di concetto dei tecnici coadiutori | 16 |
| Carriera esecutiva dei tecnici | 25 |
| Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici | 1 |
| Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici | 1 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Carriera ausiliaria | 20 |
| Operai di prima categoria | 1 |
| Operai di seconda categoria | 4 |
| Operai di terza categoria | 6 |

In applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, il ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determinerà la corrispondenza delle qualifiche sopra indicate con i livelli di cui alla stessa legge n. 312.

Il 20 per cento dei posti previsti per ciascuna carriera della presente tabella sarà assegnato per trasferimento; i rimanenti posti per pubblico concorso».

(Sono approvati).

ART. 42.

(Comitato tecnico-amministrativo).

«Nella università degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri:

a) tre professori ordinari di cui due designati dal consiglio universitario nazionale e uno designato dal ministro della pubblica istruzione;

b) due rappresentanti della regione;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'università. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal ministro della pubblica istruzione».

(È approvato).

ART. 43.

(Comitati ordinari).

«Nell'università degli studi della Basili-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

cata, le attribuzioni demandate ai Consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102».

(È approvato).

ART. 44.

(Rettore).

«Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'università degli studi della Basilicata sarà eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno».

(È approvato).

ART. 45.

(Inizio dei corsi di laurea).

«In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'università degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.)

(È approvato).

ART. 46.

(Statuto).

«Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina di comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»

(È approvato).

ART. 47.

(Norme di rinvio e finali).

«Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.»

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

ART. 48.

(Istituzione).

«A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-82.

I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore con le attribuzioni del Consiglio di facoltà composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresì del Comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma.

Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.»

SULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 48.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo voterà a favore di questo articolo, ma con molto rincrescimento, perché abbiamo appreso da importanti organi di informazione che l'università di Salerno avrebbe avuto la facoltà di ingegneria per merito del terremoto. Basterebbe leggere questo articolo per rendersi conto di quanto lo Stato italiano sia colpevole nei confronti della popolazione di Salerno: dal 1971 esiste infatti un biennio propedeutico di ingegneria. Mi pare che sia trascorso un periodo sufficiente per dire che un'università che ha circa 30 mila studenti non ha bisogno di un terremoto per veder completata la facoltà di ingegneria.

Come rappresentanti di queste zone, siamo offesi nel vedere inclusa questa disposizione nella legge per il terremoto. In realtà avevamo acquisito consensi di ogni genere di ordine interno, nonché l'assenso della facoltà di ingegneria dell'università di Napoli - si sa come vanno queste cose! - che si era dichiarata favorevole all'istituzione di tale facoltà a Salerno,

proprio perché ha una popolazione studentesca sovrabbondante.

Non si capisce perché dobbiamo sentir affermare i grandi organi di stampa del nord che abbiamo approfittato di questa occasione per ottenere dopo dieci anni, il completamento della facoltà di ingegneria. Ripeto perciò che non si tratta dell'istituzione della facoltà bensì del suo completamento.

Debbo soltanto chiedere al ministro ed al Governo di fare in modo che questa facoltà di ingegneria preveda discipline che risultino coerenti allo sviluppo del sud, quale noi lo vogliamo. La mia preghiera è questa e la mia dichiarazione di voto è soltanto una protesta contro interpretazione errata che è stata fatta circolare; vuole essere una voce accorata di risentimento contro l'inserimento cui mi sono riferito. Non possiamo rifiutarlo anche perché dovremmo ricorrere ad uno scalcio della legge e quindi al rinvio della stessa al Senato, al quale il relatore si opporrebbe. Dunque, non posso chiedere tale stralcio. Ho però voluto qui, ad alta voce, dichiarare che questa è un'offesa che la popolazione salernitana, irpina e lucana (molti studenti lucani studiano presso detta università) non meritava sul piano morale. (*Applausi dei deputati del gruppo del Psdi*).

AMARANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 48.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMARANTE. Poche parole, signor Presidente, per invitare la Camera ad esprimere un voto unanime sull'articolo 48. Come ha già detto l'onorevole Sullo, già da dieci anni ci troviamo con il funzionamento del solo biennio propedeutico, con conseguenti notevolissimi disagi da parte degli studenti che dovevano, una volta trascorsi i due anni, trasferirsi a Napoli per completare gli studi. In questo periodo, la facoltà d'ingegneria di Napoli è stata, ovviamente, notevolmente appesantita dalla situazione che ho detto. Dunque, indipendentemente dal terremoto ma certamente, collega Sullo, in connessione ai problemi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

che il terremoto solleva, la istituzione di questa facoltà deve rappresentare un segno positivo non soltanto per l'università di Salerno, importante centro di studio, ma al servizio dell'intero Mezzogiorno (*Applausi all'estrema sinistra*).

FORTE FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 48.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE FRANCESCO. Preannunzio il voto favorevole del gruppo socialista su questo articolo, ma desidero fare anche alcune osservazioni in positivo. Innanzitutto, il fatto che in questo provvedimento siano contenute norme che vanno al di là della pura ricostruzione e che, quindi, hanno un valore generale, non può adesso essere schizofrenicamente definito con l'argomento «ci voleva un terremoto!». Dopo il terremoto, infatti, si è detto che era un'importante occasione, purtroppo dolorosa, per evitare che la ricostruzione fosse qualcosa di meccanico e, quindi, per fare in modo che si andasse più avanti. Conseguentemente, i vari provvedimenti, importanti ed utili come quello al nostro esame che si inquadrano in iniziative che vanno oltre, non possono essere giudicati negativamente, bensì esaminati in positivo, in relazione ai concetti che attraverso tali provvedimenti si intende accogliere.

Per quanto riguarda il corso propedeutico ed il suo rapporto con un vero e proprio corso di insegnamento di ingegneria, mi sembra ovvio che l'esistenza del solo biennio determini per gli studenti una situazione di notevole disturbo. Vorrei peraltro, osservare che una situazione di questo genere non era, in Italia, insolita. Vorrei ricordare che l'università di Pavia, che esiste - credo - dall'anno 1100 circa, fino a dieci anni fa aveva il solo biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria. Dunque, per una quantità enorme di anni, da quando esiste cioè il politecnico di Milano o altri politecnici, la facoltà di Pavia, pur disponendo di attrezzati collegi universitari e di un'importante facoltà di fisica, non aveva altro che il biennio

in questione. Ciò si spiega, naturalmente, con varie circostanze. Una, che vorrei sottolineare in questa sede in guisa di raccomandazione, anche perché i nostri colleghi meridionali se ne occupino di più, è che non è facile trovare validi insegnanti e soprattutto istituti attrezzati nel campo dell'ingegneria, mediante i quali effettuare i necessari esperimenti, che siano seri.

Attrezzare una facoltà di ingegneria è quindi molto più complesso che attrezzare altre facoltà, anche di fisica o di scienze in genere, in cui la parte astratta è preponderante su quella concreta. Ciò vale soprattutto quando si parla, come si fa qui opportunamente, di una laurea in ingegneria e tecnologia industriale, che presuppone evidentemente la disponibilità di macchinari moderni ed aggiornati, per evitare che si debba studiare su macchine da museo e che i neo-ingegneri siano messi fuori gioco dal fatto di aver studiato in un'università non idonea.

L'altro elemento che vorrei sottolineare a guisa di raccomandazione, affinché non ci si facciano illusioni sull'effetto taumaturgico della creazione di una facoltà di ingegneria in una città piuttosto che in un'altra, riguarda il fatto che i provinciali esistono dappertutto: se quindi tali possono essere considerati gli studenti di Salerno quando si recano a Napoli, tali sono anche gli studenti del bacino di utenza dell'università di Salerno che non risiedono a Salerno. Dato che le facoltà di ingegneria presuppongono, se impostate in modo serio, la frequenza, è molto importante che esistano collegi universitari: in caso contrario questa facoltà sarebbe preclusa alla maggior parte degli studenti non abbienti, privi cioè dei mezzi per procurarsi un alloggio a Salerno, città notoriamente molto difficile sotto questo riguardo, non solo per le conseguenze del terremoto, ma per una serie di altre ragioni (*Interruzione del deputato Sullo*). Il fatto è che in tutta la zona esistono problemi di questa natura: lo studente che dovesse pagare una cifra, anche non molto elevata, per un alloggio e spendere anche per il vitto potrebbe non farcela con i mezzi di cui dispone. Per questo è importante che esi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

stano collegi universitari, attraverso i quali si riesce normalmente a consentire la frequenza delle facoltà di ingegneria agli studenti appartenenti a famiglie non abbienti, le quali sopportano già il sacrificio di rinunciare all'apporto lavorativo da parte di questi giovani. Concludendo, nel dichiarare il mio voto favorevole, all'articolo 48 mi auguro che questa struttura costituisca appena l'inizio di qualcosa non destinata a diventare una delusione. Per questo è necessario che vi siano gli strumenti di sperimentazione ed i collegi universitari e che si risolva il grave problema, che mi sembra tuttora non risolto nelle università ubicate a Roma e nel Mezzogiorno, costituito dalla mancata residenza *in loco* degli insegnanti: sulla base del pendolarismo è, infatti, molto difficile far funzionare un politecnico, e non è neppure facile far funzionare le altre facoltà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli 49 e 50 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò, direttamente in votazione:

ART. 49

(Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale).

«Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è valido purché la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti».

(È approvato).

ART. 50

(Disposizioni per gli alunni).

«Per l'anno scolastico 1980-81, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-81, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo. Per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 51:

(Abrogazione ed integrazione di norme).

«Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è abrogato.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è abrogato.

Dis. 51. 1.

VIGNOLA, CURCIO, GEREMICCA, LA TORRE, MACCIOTTA, AMARANTE, ALINOVÌ.

CURCIO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURCIO. Già al Senato era stata disposta la soppressione del secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19; era stato altresì presentato un emendamento soppressivo del primo comma, non approvato, che in sostanza riproponiamo ora.

L'articolo 2-bis, al primo comma, così recita: «Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-1981 gli esami di maturità negli istituti parificati e legalmente riconosciuti di istruzione di secondo grado si svolgeranno con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal ministro della pubblica istruzione».

Contro questo esame di maturità di serie *b* e da terremotati sono insorti gli studenti e gli insegnanti della Basilicata e, credo, della Campania. In un primo momento si era pensato di venire incontro alle esigenze di questi studenti che non avevano potuto normalmente proseguire negli studi, mentre - questo è un fatto po-

sitivo - gli studenti hanno espresso la volontà di sostenere gli esami al pari di tutti gli altri colleghi.

Ritengo che questa richiesta debba essere accolta; se però gli emendamenti non saranno approvati credo che il ministro quanto meno possa inviare delle circolari per nominare normalmente le commissioni anche per la Basilicata e la Campania.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

AIARDI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Il ministro della pubblica istruzione ha già precisato al Senato che questa disposizione è la conseguenza di un emendamento presentato da tutti i gruppi e accolto nel provvedimento.

Il ministro stesso aveva già sollecitato in partenza quella soluzione ma, avviata la macchina, era difficile bloccarla, una volta che il decreto era stato approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Curcio, mantiene l'emendamento Vignola Dis. 51.1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CURCIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Curcio.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 52 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

(Assegnazioni provvisorie di sede)

«Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.

Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982; nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali».

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 53:

ART. 53

(Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali)

«Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17 definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potrà prevedere anche forme di riattivazione parziale; e dovrà individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché, possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.

Il Ministero per i beni culturali e am-

bientali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

Comuni singoli o comuni associati, nonché le comunità montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: Il Ministero per i beni culturali e ambientali, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Dis. 53. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, JZp08ANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

Al secondo comma, dopo le parole: organizza altresì, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Dis. 53. 2.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

L'onorevole Almirante, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GUARRA. Signor Presidente, riteniamo sia positivo quanto previsto nell'articolo 53, però riteniamo sia altrettanto positivo, anzi indispensabile, stabilire un termine entro il quale il Ministero dei beni culturali deve definire un piano straordinario.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Infatti, se dico che il Ministero dei beni culturali deve stabilire un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari eccetera, senza stabilire un termine, non soltanto non si ha la certezza che questo piano sia effettivamente realizzato, ma si rischia di paralizzare i piani urbanistici in attesa che il piano del Ministero dei beni culturali sia presentato.

Pertanto, anche se non vogliamo porre con questa legge un termine preciso, ritengo sia un'esigenza concreta quella di impegnare il Governo a presentare il piano entro il più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 53?

AIARDI, Relatore. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario, ed invita i presentatori degli emendamenti a ritirarli anche in previsione dei possibili futuri più adeguati approfondimenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Vorrei pregare l'onorevole Guarra di ritirare gli emendamenti perché all'articolo 4 è fissato già il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge entro cui i ministeri devono presentare i programmi per il 1981, mentre per gli anni successivi sono previste scadenze precise e collegate all'approvazione del bilancio dello Stato del 30 settembre.

PRESIDENTE. Mantiene i suoi emendamenti, onorevole Guarra?

GUARRA. No, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra. Pongo pertanto in votazione l'articolo 53, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 54 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

(Controlli).

«Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.»

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 55:

(Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto).

«Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche se non sono obbligati all'adozione di uno dei piani di cui al predetto articolo 28.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.»

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: anche se sino alla fine.

Dis. 55. 1.

CATALANO, MILANI.

L'onorevole Catalano ha facoltà di svolgerlo.

CATALANO. Signor Presidente, noi siamo disposti anche a ritirare questo emendamento, se l'onorevole ministro vorrà darci un chiarimento in proposito. Dalla lettura dell'articolo, infatti, non si capisce se i comuni fuori della zona dell'epicentro siano o no tenuti a rispettare i piani urbanistici. Il primo comma, infatti, recita: «anche se non sono obbligati all'adozione di uno dei piani di cui al predetto articolo 28».

Devo dire che questo è per me un articolo di colore oscuro: non lo capisco, nel senso letterale.

PRESIDENTE. Il relatore?

AIARDI, *Relatore*. Parere contrario, a maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, vi sono comuni vincolati all'adozione di determinati strumenti urbanistici per poteri ricostruire, in quanto la distruzione del comune comporta la necessità di ricorrere, prima di ogni intervento, ad uno degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 28.

L'articolo 55 estende tale possibilità a tutti gli altri comuni, anche quelli che non sono obbligati ad adottare quegli strumenti. Si tratta quindi di una estensione di quella facoltà anche a chi non è obbligato a rispettare quella norma. Mi sembra sia una giusta possibilità di estensione, che l'emendamento Catalano in questo caso limiterebbe.

CATALANO. No, al contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, lei ha facoltà di parlare solo se intende ritirare l'emendamento.

CATALANO. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Catalano Dis. 55.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 55, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 56 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

(Autorizzazione ai lavori)

«Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purché la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento.

Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 8.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 28 della presente legge».

(È approvato)

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente articolo 56-bis:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano la agibilità e la abitabilità degli immobili medesimi.

Il locatore che abbia eseguito i lavori di riparazione degli immobili può avanzare domanda al Sindaco del comune nel quale gli immobili stessi sono ubicati al fine di ottenere un contributo pari a non più di quattro canoni mensili e per non più di due unità immobiliari.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Il diritto previsto al secondo comma non sussiste qualora alla riparazione dei danni provveda il locatario od il comune.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo grava sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Dis. 56. 01.

AMARANTE, CIUFFINI, ALINOV, VIGNOLA, MACCIOTTA.

L'onorevole Amarante ha facoltà di svolgerlo.

AMARANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto, l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 776, convertito nella legge n. 874 del 1980, prevede che il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattamento, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio.

La norma però non precisa se il locatario sia tenuto o no al pagamento del canone. A nostro parere, il canone non è dovuto, anche se il contratto di locazione resta in vigore, appunto perché l'appartamento non è occupato.

Si rischia però, con questa disposizione, di far sorgere un contenzioso senza fine, come difatti sta già accadendo. Per questo motivo il nostro articolo aggiuntivo si propone di precisare nella legge che il canone, appunto, non è dovuto.

Sta di fatto tuttavia che anche il locatore subisce un danno per la mancata corresponsione del canone: e con il nostro articolo aggiuntivo prevediamo, la corresponsione a gravare sui fondi di cui all'articolo 3 di non più di quattro canoni mensili, per un massimo di due unità immobiliari. Tale limite è motivato dal fatto che in questo periodo di tre o quattro mesi il locatore poteva - e forse alcuni l'hanno fatto - giovare dei contributi che il commissario straordinario ha stanziato per la riparazione degli immobili resi inagibili in conseguenza del sisma del 23 novembre.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Il contributo pari ai quattro canoni mensili può essere dato, a nostro avviso, a chi ha provveduto a queste riparazioni, facendo oltretutto risparmiare molto denaro allo Stato, evitando l'acquisto di prefabbricati e *roulottes*, con la riconsegna dell'appartamento al locatario che l'occupata prima del sisma. Il nostro articolo aggiuntivo risponde, quindi, a criteri obiettivi di giustizia, ed evita anche un contenzioso, che appare inutile ed assurdo in una situazione drammatica come quella che viviamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

AIARDI, *Relatore*. Esprimo parere contrario, ed invito i presentatori a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Amarante, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMARANTE. Lo ritiriamo, signor Presidente, riservandoci di riproporre la questione con altro strumento, perché pensiamo che il problema possa trovare consenzienti anche altri gruppi politici.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Amarante.

SULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, onorevole Sullo?

SULLO. Intendevo parlare sull'argomento.

PRESIDENTE. A questo punto, lei può parlare solo per dichiarazione di voto.

SULLO. Poichè l'onorevole Amarante

ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno, parlerò in quella sede.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sullo.

Do lettura degli articoli 57, 58 e 59, che, non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 57.

(Intese Stato-regioni).

«Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo l'intesa si intende raggiunta, ferma quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36»

(È approvato).

ART. 58.

(Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale).

«I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabilita con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509».

(È approvato).

ART. 59.

(Procedure di aggiudicazione dei lavori).

«Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicità prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonchè dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.

Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

(Comuni e comunità montane).

«Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per l'esame degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.

Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola volta il riesame del provvedimento.

Le maggiori spese derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono regolate secondo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione

di norme di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonchè di coordinare l'attività svolta dagli enti locali subregionali in materia.

Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminico-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni.

Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unità sanitarie locali, o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.

I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.

Per le finalità di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera f) del precedente articolo 8 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata e Campania».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: le regioni Basilicata e Campania possono con le seguenti: le regioni Basilicata e Campania devono.

Dis. 60. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, AB-
BATANGELO, PARLATO, GUARRA,
DEL DONNO, TATARELLA, VALEN-
SISE.

L'onorevole Almirante o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

GUARRA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guarra.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 60, al quale non sono stati presentati altri emendamenti, sul testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 61 e 62, che, non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione sul testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 61.

(Riammissione in servizio di ufficiali delle forze armate).

«Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

Per i medesimi fini il ministro della difesa, su richiesta del ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».

(È approvato).

ART. 62.

(Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici).

«Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e della Campania fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovrà essere tratto.

Alle suddette coperture di vacenze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono trattati.

Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio: in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sarà valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo 62-bis

(Pensionamento anticipato di pubblici dipendenti e concorsi conseguenti).

Gli impiegati civili dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti comunque sottoposti al controllo dei medesimi, come sopra indicati, ubicati nelle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, possono chiedere di essere collocati a riposo, purché abbiano almeno 15 anni di servizio utile e 45 anni di età entro il 31 dicembre 1981.

Ai fini della liquidazione della pensione e delle indennità di buonuscita e di licenziamento, il servizio ed i periodi comunque riconoscibili o valutabili secondo le vigenti disposizioni, ivi compresi gli anni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

di studi universitari riscattati ed i periodi di servizio militare, sono maggiorati nella misura di quattro mesi per ciascun anno.

La maggiorazione, di cui al precedente comma, è utile anche ai fini del conferimento della classe di stipendio immediatamente successiva a quella posseduta nella qualifica di appartenenza alla data di cessazione dal servizio o, in alternativa, di tre aumenti periodici calcolati sulla classe di stipendio spettante alla data medesima.

Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti a forme obbligatorie di previdenza che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria.

Restano ferme le norme in vigore sul cumulo dei trattamenti di pensione e sui limiti massimi di anzianità previsti per il diritto a pensione.

I posti che si renderanno disponibili, per effetto del collocamento a riposo di cui ai precedenti commi, saranno conferiti, secondo le vigenti norme, mediante concorsi, che saranno espletati su base regionale, ai quali saranno ammessi esclusivamente aspiranti residenti, alla data del 23 novembre 1980, nelle regioni Campania e Basilicata, in possesso dei prescritti requisiti.

Potranno anche essere ammessi cittadini italiani emigrati all'estero, che ne facciano domanda, purché nati nelle predette regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro saranno fissati:

a) il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, di cui al presente articolo;

b) la data da cui avrà vigore la liquidazione del relativo trattamento di fine servizio;

c) il termine per l'espletamento dei concorsi regionali per colmare le vacanze conseguenti ai collocamenti a riposo.

Dis. 62: 01.

SULLO, REGGIANI, CIAMPAGLIA, CUOJATI, PRETI, VIZZINI, RIZZI, MA-
DAUDO, COSTI.

L'onorevole Sullo ha facoltà di illustrarlo.

SULLO. Ritengo che il contenuto articolo aggiuntivo sia abbastanza chiaro, essendo stato anche esposto al Senato dal collega Tanga, ed attendo di sapere se il relatore ed il Governo confermano la presa di posizione assunta nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

AIARDI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirarlo per una possibile valutazione successiva; se non fosse ritirato il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Per chiarezza debbo dire che su questo articolo aggiuntivo non c'è stata una riserva di esame successivo. È stato ampiamente esaminato ed è stata motivata la posizione negativa del Governo al riguardo. L'esperienza della legge n. 382 è stata talmente drammatica da consigliare di non riproporre in questa sede altre questioni in genere.

SULLO. Ritiro l'articolo aggiuntivo Dis. 62.01. Ma debbo dire che risulta dagli atti che l'onorevole Scotti in sede di discussione al Senato ha detto che si rimetterà al parere del relatore, senatore Ferrari Aggradi, che dichiarò si sarebbe discusso della questione in altra sede. Ad ogni modo, poiché abbiamo presentato una proposta di legge in proposito, ne discuteremo in quella sede.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sullo. Do lettura degli articoli dal 63 al 66 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ART. 63.

(Segreteria del CIPE).

«Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità».

(È approvato).

ART. 64.

(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).

«Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dall'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonché per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.»

(È approvato).

ART. 65.

(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).

«Il contributo per la riparazione di im-

mobili destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché degli immobili adibiti ai fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1080, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del ministro dei beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del ministro dei lavori pubblici.

Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge».

(È approvato).

ART. 66.

(Pubblicità turistica all'estero).

«I ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente articolo 66-bis:

(Incentivazioni turistiche).

Il ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

a) al patrocinio di tutti i congressi ed i convegni promossi da enti, associazioni, anche politiche e sindacali, istituti, ordini ed organizzazioni in genere che fissino nelle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrose per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 - limitatamente al periodo ottobre-maggio - la sede congressuale con presenza effettiva di almeno cinquecento partecipanti provenienti dall'estero o da regioni diverse dalla Basilicata e dalla Campania, con un contributo sulle spese di soggiorno, rispettivamente, pari al 20 per cento e al 10 per cento della quota partecipativa, viaggio escluso. Analogo contributo può essere disposto a favore di agenzie turistiche ed organizzazioni nazionali ed estere di viaggi, anche associate, che comprovino, a consuntivo, la presenza nelle zone predette, per almeno tre giorni completi, di uguale numero di turisti;

b) al convezionamento, con spese a carico del fondo speciale, di cine-teatri, *auditorium*, sale e circoli da offrire quali sede di convegno o di riunione per iniziative che comportino la provata permanenza in città di presenze extra-regionali;

c) a totale assorbimento, a carico del fondo speciale, dei diritti di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, dalle navi di crociera con almeno 500 passeggeri con sosta di almeno 48 ore nella stazione marittima, escluso il periodo luglio-agosto;

d) a promuovere la concessione autorizzativa da parte dei competenti ministeri per l'istituzione, a carattere definitivo e permanente, della casa di giuoco della città di Napoli, adibendovi a sede il complesso demaniale del Castello dell'Ovo, con ristrutturazione a carico del fondo speciale dell'intero borgo marinaro avente accesso mediante pontile dalla via Partenope e del contiguo porticciuolo, onde rendere il comprensorio «isola turistica polifunzionale», previa revoca delle concessioni in atto;

e) alla successiva concessione amministrativa - di concerto con il demanio marittimo, con il comune di Napoli e con il consorzio autonomo del porto di Napoli

e con l'ente provinciale per il turismo - per l'uso e la gestione delle strutture realizzate, a enti, società e privati ad alta qualificazione settoriale con convenzioni decennali a titolo oneroso comportanti a favore del fondo speciale di cui all'articolo 3 il pagamento anticipato a carico dei concessionari di canoni, adeguati alla redditività delle iniziative e rapportati all'intero periodo della concessione;

f) ad intervenire, anche sotto la forma della partecipazione consortile a programmi di ristrutturazione dei porticciuoli turistici di Mergellina e del Molosiglio, per adeguarne la ricettività ed i servizi alle esigenze del traffico nautico di piccolo e medio cabotaggio anche in servizio pubblico e postale da e per le isole, nonché per il naviglio da diporto, di stanza o di transito.

Nel piano poliennale i programmi di spesa per ciascun anno relativi alle opere previste nel presente articolo non potranno superare la misura del 5 per cento delle disponibilità fissate nella presente legge.

Dis. 66. 01.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

L'onorevole Almirante o altro firmatario ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Questo articolo aggiuntivo riguarda in concreto una azione di incentivazione delle attività turistiche che non può assolutamente non essere vista come un completamento dell'opera di ricostruzione e soprattutto dell'azione di ripresa economica che si vuole con questo provvedimento sollecitare. Non starò qui ad elencare tutte le cose che chiediamo con l'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato perché credo che esso, proprio per la sua particolarità, si illustri bene da sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo Almirante Dis. 66.01?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

AIARDI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene l'articolo aggiuntivo Almirante Dis. 66.01, non accettato dalla commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 67:

*(Potenziamento
dell'Istituto geografico militare).*

«Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicando apposito concorso.

Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: a parziale.

Dis. 67. 1.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, AB-
BATANGELO, PARLATO, GUARRA,
DEL DONNO, TATARELLA, VALEN-
SISE.

L'onorevole Almirante, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere sull'emendamento testè presentato?

AIARDI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra mantiene l'emendamento Almirante Dis. 67. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 67, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 68:

*(Prestazione del servizio militare
nei comuni terremotati).*

«I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate presentano apposita domanda al Ministero della difesa.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Il Ministero della difesa dà disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso.

Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza.

Il Ministero della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio civile.

Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota già prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il mantenimento di giovani di leva in servizio civile.

I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il servizio civile da prestarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.

I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione secondo modalità da definire da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.

Vengono istituiti corsi di formazione della durata di 30 giorni, all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal competente Ministero.

A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio civile».

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma.

«I militari in servizio di leva, domiciliati nelle regioni Basilicata e Campania, possono, a domanda, completare il servizio di leva presso strutture militari operanti nelle suddette regioni per essere impegnati

nelle attività di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto, ovvero nelle opere concernenti la ricostruzione delle zone disastrose o danneggiate dall'evento sismico.

Dis. 68. 1.

VIGNOLA, AMARANTE, ALINOV, BARACETTI, MACCIOTTA.

L'onorevole Vignola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

AMARANTE. L'articolo 68 prevede norme per i giovani chiamati in servizi di leva nel triennio 1981-1983. Non prevede invece alcuna norma per i militari di leva già in servizio ed attualmente assegnati a strutture militari in altre regioni del paese. Ci sembrava giusto proporre la possibilità per questi militari di completare il loro servizio di leva nelle regioni di provenienza, Basilicata e Campania, per dare un contributo alla rinascita delle proprie terre.

Se il relatore ed il Governo, che già in precedenza si sono dichiarati contrari ad altri emendamenti, si dichiarassero contrari anche a questo emendamento, mi permetto allora di suggerire al Governo di affrontare il problema facendo emanare un atto del ministro della difesa, il quale già ha emanato diverse disposizioni appena dopo l'evento sismico del 23 novembre scorso. Ma credo che non si possa sfuggire alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

AIARDI, *Relatore*. Anch'io credo che una valutazione in merito al problema prospettato da questo emendamento sia opportuna, ma questo può farsi in altro momento, per cui invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vignola Dis. 68.1; se non fosse ritirato il parere della Commissione è contrario.

PFESIDENTE. Il Governo?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Amarante, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo mantiene l'emendamento Vignola Dis. 68.1, di cui è cofirmatario?

AMARANTE. Lo ritiro, signor Presidente, invitando il Governo ad affrontare comunque il problema, anche se in sede amministrativa.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Amarante. Pongo in votazione l'articolo 68 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 69 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

(Relazione al Parlamento)

«Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

A mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1° gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle autonome aziende e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 70. Ne do lettura:
(Proroga delle aspettative).

«Le aspettative a favore degli amministratori comunali, già autorizzate dal commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981».

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Agli amministratori di cui al comma precedente che non siano dipendenti di aziende pubbliche né private è corrisposta un'indennità pari a quella prevista dalla legge per le funzioni di assessore. La spesa fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Dis. 70.1.

VIGNOLA, AMARANTE, ALINOV, MACCIOTTA.

AMARANTE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMARANTE. L'articolo 70 proroga disposizioni, già emanate dal commissario straordinario di Governo, per la messa in aspettativa di amministratori delle zone terremotate.

Il problema meriterebbe una più ampia trattazione, che ovviamente non intende fare, per tentare di interessare anche altri organi, come i consigli circoscrizionali di Napoli e di altre città, oppure le amministrazioni provinciali, o altri organi ancora. Tuttavia, l'unico aspetto che si intende affrontare con questo emendamento riguarda gli amministratori che non siano né dipendenti civili né dipendenti pubblici e privati. Perché mentre l'aspettativa consente a questi dipendenti pubblici e privati di percepire una certa retribuzione, per quanto riguarda gli amministratori che sono lavoratori autonomi nulla è previsto, neppure nella normativa emanata dal

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

commissario straordinario di Governo. Ripeto, se il Governo è orientato a non accettare anche questo emendamento, prego il ministro Scotti di non essere troppo parco nelle parole ed almeno di pronunciarsi, chiarendo se intenda affrontare questo problema attraverso le ordinanze del commissario straordinario. Sta di fatto che dobbiamo assicurare anche agli amministratori che sono lavoratori autonomi la possibilità di dedicarsi ai propri cittadini in questa situazione, che registra ancora un dramma molto vivo nelle nostre terre.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

AIARDI, *Relatore*. Il parere della maggioranza della Commissione è contrario. Invito comunque i presentatori a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. L'emendamento Vignola Dis. 70.1 pone una questione molto importante e delicata, relativa agli amministratori che non siano lavoratori subordinati. In questo caso possiamo affrontare il problema in sede di normativa del commissario straordinario fino al 30 giugno prossimo, essendo possibile esercitare i poteri fino a tale data. Per quanto riguarda il periodo successivo al 30 giugno, fino al 31 dicembre 1981, si tratta di una tipica questione che potrà essere affrontata proprio con le norme destinate a regolare la fase successiva a quella dei poteri commissariali, in modo tale da saldare la normativa straordinaria con la legge di ricostruzione. In questo senso, quindi, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vignola Dis. 70.1.

PRESIDENTE. Onorevole Amarante, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo mantiene l'emendamento Vignola Dis. 70.1, del quale ella è cofirmatario?

AMARANTE. Lo ritiro, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Amarante. Pongo in votazione l'articolo 70 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 71 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(Costruzioni nelle zone sismiche)

«Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, può essere presentata in vigore della presente legge».

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 - bis:

(Prestazioni professionali).

Sono ridotti alla metà gli onorari, i diritti e ogni altro compenso spettanti ai liberi professionisti per le prestazioni rese ai fini della presente legge.

Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, gli enti pubblici e gli istituti finanziari conferiscono ai liberi professionisti gli incarichi, sulla base di una rotazione concordata con gli ordini professionali, aventi giurisdizione sui territori per i quali vengono richieste le prestazioni.

Dis. 71.01.

ALMIRANTE, PIROLO, ZANFAGNA, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, DEL DONNO, TATARELLA, VALENSISE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

L'onorevole Guarra ha facoltà di illustrarlo.

GUARRA. Potremmo dire che questo articolo aggiuntivo si illustra da sé.

Esso ha lo scopo, da una parte, di chiamare i liberi professionisti ad un sacrificio nei confronti dei compensi loro spettanti per portare un contributo fattivo all'opera di ricostruzione e, dall'altra parte, un impegno per gli enti pubblici di procedere agli incarichi per i liberi professionisti, sulla base di una rotazione concordata con gli ordini professionali, in modo da attuare un principio di giustizia anche in questo conferimento di incarichi che spesso si prestano a quella tipica e negativa politica clientelare del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

AIARDI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Almirante Dis. 71.01 non accettato né dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli articoli da 72 a 80 del disegno di legge del testo della Commissione identica a quella approvata dal Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 72.

(Acquisto di immobili).

«Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se di-

strutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.

(È approvato).

ART. 73.

(Esenzione da imposte e tasse).

«Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché degli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

(È approvato).

ART. 74.

(Agevolazioni in materia di indennizzi).

«Gli indennizzi corrispondenti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.»

(È approvato).

ART. 75.

(Limiti della cumulabilità)

«Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono il 25 per cento del contributo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui

alla lettera *a*) del precedente articolo 8.

Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

(È approvato).

ART. 76.

(Imposta locale sui redditi).

«I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, è stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.»

(È approvato).

ART. 77.

(Imposta sul valore aggiunto).

«I soggetti che nell'anno 1981 realizzano un volume di affari, determinato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, superiore a dodici milioni di lire e che nello stesso anno effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi non considerate tali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1981, n. 104, devono comunicare all'ufficio IVA competente, entro il 31 gennaio 1982, l'am-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

montare complessivo delle operazioni stesse registrate nell'anno 1981 ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato decreto n. 633.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui al precedente comma.

L'omessa o inesatta comunicazione di cui al primo comma è punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del citato decreto n. 633.

(È approvato).

ART. 78.

(Prestiti esteri).

«Il ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

Il ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.

Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

(È approvato).

ART. 79.

(Copertura finanziaria).

Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.

Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

(È approvato).

ART. 80.

(Procedure).

«È dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.

Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario di Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili dandone comunicazione al CIPE, con l'indicazione del numero di alloggi realizzabili sulle aree stesse.

Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del ministro dei lavori pubblici.

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare nonché la revoca della concessione di aree assegnate a cooperative edilizie le quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori.

Tale individuazione è effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilità. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilità, alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilità di 200 abitanti per ettaro; tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, può essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima; l'espropriato può proporre opposizione alla stima che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.

I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.

Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.»

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente articolo 80-bis:

«Al fine del risanamento residenziale ed

urbanistico del centro storico di Napoli è consentito al comune di Napoli procedere, anche in deroga del vigente piano regolatore, alla realizzazione di aree di pubblica utilità nel centro cittadino, all'acquisizione a proprietà comunale, previo indennizzo, del patrimonio più degradato e da ristrutturare, a favorire, nel quadro della necessaria opera di ristrutturazione e ricostruzione, forme di cooperative a proprietà indivisa. Onde impedire lo spopolamento dal centro storico dei ceti artigiani, operai e popolari, il comune è autorizzato a stipulare contratti di fitto a lunga durata, per periodi non inferiori ai 30 anni».

Dis. 80.01

CATALANO, MILANI.

L'onorevole Catalano ha facoltà di illustrarlo.

CATALANO. Mi auguro che lo spirito di questo articolo aggiuntivo venga, almeno minimamente, recepito nell'ordine del giorno. Noi pensiamo che per l'area napoletana uno sforzo sia stato fatto nella individuazione di una serie di problemi sia per quanto riguarda la gestione commissariale a Napoli, sia per quanto riguarda i finanziamenti, sia per quanto riguarda le aree aggiuntive. Ma il problema fondamentale della questione Napoli, tanto più dopo il terremoto, ci pare che venga eluso. Si tratta del problema concernente misure straordinarie di intervento ai fini di una razionalizzazione, ristrutturazione e riqualificazione del centro storico di Napoli, anche per l'ovvia considerazione, signor ministro, che non è vero che il centro storico di Napoli sia degradato, mentre la sua periferia sarebbe moderna ed attrezzata; la periferia di una città come Napoli, per certi aspetti, anche se nuova, è più degradata dello stesso centro storico! Le città limitrofe a quest'area, presentano i problemi di convulsione, sovraffollamento e degradazione che risultano forse più gravi della stessa area napoletana. Penso a tutta la fascia costiera ed anche a zone intermedie come l'Agro nocerino-sarnese: Pagani, ad esempio, è una città che presenta congestioni, speculazioni, mancanze di servizi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

e degrado non meno del centro storico di Napoli. Per un'operazione in questo senso, fondamentale è la riqualificazione dell'area napoletana proprio a partire dalla sua funzione storica, economica, di servizio e direzionale verso il proprio retroterra.

Recenti proposte per lo sdoppiamento della regione magari testimoniano un particolarismo molto gretto e la sanzione del declino dell'area napoletana: pensiamo che a Napoli non debba toccare questa sorte e auspichiamo grandi innovazioni anche nella legislazione, nonché grandi iniziative al passo con la cultura e la legislazione delle più avanzate città europee.

Con questo articolo aggiuntivo, pensiamo che si possano attivare procedure innovative in tale direzione: per la riqualificazione del centro antico, vanno acquisiti gli strumenti per un rinnovamento edilizio che passi magari anche attraverso l'acquisizione in proprietà comunale di gran parte del patrimonio degradato; il centro storico va riqualificato con procedure aggiornate anche per quanto riguarda il regime delle locazioni; ripeto si devono affrontare i problemi del centro storico in armonia con le legislazioni urbanistiche più moderne ed avanzate delle grandi città europee. Ecco perchè abbiamo presentato il nostro articolo aggiuntivo che ha pure il significato di una battaglia politica e, quanto meno, può essere richiamato nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

AIARDI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. L'onorevole Catalano affronta la seconda questione, la più delicata, dell'area metropolitana: l'articolo 36 già individua questa materia. Certamente, l'onorevole presentatore pone tre questioni importanti. In primo luogo, per affrontare il problema è

pregiudiziale modificare il piano regolatore; in secondo luogo, bisogna prevedere l'acquisizione di aree pubbliche per operare in tale direzione; in terzo luogo, bisogna intervenire sul piano delle attività produttive in quelle aree. Nel suo articolo aggiuntivo, l'onorevole Catalano solleva questioni che richiederebbero una disciplina più ampia e complessa. Il Parlamento dovrebbe ritornare su questa questione, proprio in base alle indicazioni che le forze politiche e quindi le istituzioni locali devono esprimere, per l'articolo 35. L'invito più preciso al ritiro, che vorrei fare, è proprio perchè egli ha sollevato questo tema, a mio parere correttamente e con indicazioni anche precise, cui ho fatto riferimento. Mi sembra opportuno seguire una strada diversa, quella di un più ampio provvedimento per questo fine, collegato ad una iniziativa delle istituzioni locali.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, Dopo le dichiarazioni del Governo, mantiene il suo articolo aggiuntivo Dis. 80.01?

CATALANO. Lo spirito di questo articolo aggiuntivo può essere accolto nell'ordine del giorno che sarà presentato da tutti i gruppi?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Non credo vi sia alcuna obiezione affinché lo spirito contenuto nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Catalano possa essere inserito nell'ordine del giorno a firma di tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Onorevole Catalano, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CATALANO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 81, 82, 83, 84 e 85 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato, dopo averne dato lettura:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ART. 81.

(Modalità dell'intervento).

«Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.

Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.

Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.»

(È approvato).

ART. 82.

(Edilizia in aree esterne al territorio comunale).

«Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il Presidente della

giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.

Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.»

(È approvato).

ART. 83.

(Compiti del CIPE).

«Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonché le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.

I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.

Ai proprietari di una sola unità abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprietà - con divieto di alienazione o lo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

cazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.»

(È approvato).

ART. 84.

(Attribuzioni degli organi straordinari).

«Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il Sindaco di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un Avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della Direzione Provinciale del tesoro di Napoli, da un Ufficiale superiore del Genio Militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi Capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attività del proprio ufficio.

Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del Comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.

Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il Sindaco di Napoli ed il Presidente della Giunta Regionale agiscono nella qualità di Commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.

Il sindaco di Napoli ed il Presidente della Giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma una relazione sull'attività svolta.

Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE.»

ART. 85.

(Norma finanziaria).

«Al finanziamento delle disposizioni di cui al presente titolo è destinata, per il biennio 1981-1982, la complessiva somma di lire 1.500 miliardi.

Alla quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni.

Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro è autorizzato in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonché per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa.»

(È approvato).

Passiamo gli ordini del giorno presentati, che sono del seguente tenore:

La Camera

nell'approvare la conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

considerato che tra le norme introdotte vi sono gli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, che riguardano l'istituzione dell'Università degli studi in Basilicata e che ven-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

gono ad un'antica e legittima istanza dell'intera popolazione della Regione;

invita il Governo

a prevedere, in sede di definitiva organizzazione delle facoltà e dei corsi di laurea previsti, il loro parziale decentramento in sedi diverse dal capoluogo potentino, tenendo conto della distribuzione territoriale degli iscritti all'Università, delle persistenti e gravi difficoltà dei collegamenti con il capoluogo, delle specifiche vocazioni del territorio culturale omogeneo e significativo, punto di attrazione, di riferimento e di convergenza per l'intera Regione, evitando involontarie emarginazioni, una delle quali potrebbe essere, per esempio, quella di Matera, già di per sé ai confini geografici della Basilicata

9/2571/1

«TANTALO»;

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 2571, di conversione in legge con modificazione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75;

considerato che gli eventi sismici a prescindere dalla loro naturale potenzialità distruttiva, trovano nel territorio soggetto a dissesti idrogeologici una causa primaria nella produzione di danni alle cose ed alle persone, come si è potuto drammaticamente verificare in occasione del terremoto che ha colpito la Campania e la Basilicata la sera del 23 novembre 1980;

che la maggior parte del territorio nazionale, come gli eventi degli ultimi decenni hanno dimostrato, dalla inondazione del Polesine, alle alluvioni di Firenze e di altre parti d'Italia, alle frane continue che interessano tutto l'arco sub-alpino e la catena appenninica, è sottoposta a dissesti di natura idrogeologica;

considerato che la difesa del suolo rappresenta una necessità non più procrastinabile, se si vuole seriamente porre un argine alla dissoluzione del territorio ed alla distruzione dei beni e della vita stessa di tanti cittadini italiani;

che la difesa del suolo presuppone la conoscenza dello stesso, fino ad oggi resa impossibile dalla paurosa carenza dei servizi geologici, sia sotto l'aspetto del personale tecnico che delle attrezzature scientifiche;

impegna il Governo

a predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge oggi in discussione, un servizio geologico, sotto forma di ispettorato centrale presso il Ministero dei lavori pubblici, articolato in sezioni geologiche presso ogni provveditorato alle opere pubbliche regionali, con un numero di addetti non inferiore a tre geologi per ogni provveditorato, provvisti di tutte le attrezzature scientifiche occorrenti.

9/2571/2

GUARRA, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TARANTELLA, PARLATO, ZANFAGNA, VALENSISE.

La Camera,

preso atto che dal disegno di legge del Governo sugli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 sono state stralciate le norme relative alla approvazione da parte del CIPE dei programmi di intervento **delle imprese a partecipazione statale, di quelle collegate con la Cassa per il Mezzogiorno e della GEPI**, al fine di un organico coordinamento con i progetti regionali di sviluppo di cui al titolo V del disegno di legge;

considerato che è indispensabile che il sistema delle imprese dell'area pubblica provvedano a realizzare gli interventi necessari, utilizzando le provvidenze generali vigenti per il Mezzogiorno e quelle speciali della normativa per i territori colpiti dal terremoto del novembre 1980, atteso che un sollecito avvio del processo di sviluppo industriale delle zone colpite non può verificarsi se non in presenza anche di un coordinato programma di interventi delle imprese a partecipazione pubblica;

impegna il Governo

ad attuare ogni misura ritenuta opportuna

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

na perché possa prontamente realizzarsi un organico intervento delle imprese a partecipazione pubblica, in particolare predisponendo in tempi brevi, d'intesa con le Regioni Basilicata e Campania, i programmi nel settore manifatturiero e dei servizi nel territorio delle due Regioni, nonché di quelli da effettuare nelle aree di cui all'articolo 32 del disegno di legge per investimenti industriali di media e piccola dimensione e per l'impianto di servizi sovracomunali di commercializzazione dei prodotti agricoli locali.

9/2571/3

SCARLATO, CHIRICO, SCOZIA, DE MITA, CONTE CARMELO, AMARANTE.

La Camera,

impegna il Governo

ad assicurare che nell'attuazione degli interventi e di riattamento delle strutture scolastiche di cui al disegno di legge in corso di approvazione, anche con riferimento all'articolo 8, lettera *f*) nonché alle disposizioni di cui al capo II del titolo II, siano adeguatamente considerate le necessità degli enti, istituti, organismi che gestiscono scuole non statali, legalmente riconosciute, in conseguenza del sisma, sia per le strutture edilizie sia per le attrezzature didattiche.

9/2571/4

SCOZIA, ARMELLIN, PADULA, CARAVITA, PORTATADINO.

La Camera

impegna il Governo

a dare organica ed impegnata attuazione alle attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per gli interventi di competenza delle regioni Campania e Basilicata, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) assicurare un disegno organico per la ricostruzione e lo sviluppo dell'area me-

tropolitana di Napoli e della fascia di conurbazione costiera della provincia di Salerno - da Scafati a Battipaglia - che ne è la naturale continuità. Sussistono, fra l'altro, strette analogie fra le urgenze economiche e sociali dell'area napoletana e l'agro sarnese-nocerino che oltre alla rilevante perdita di vite umane, ha visto aggravarsi la crisi delle industrie tradizionali, soprattutto quelle conserviere, con possibili dilaceranti ripercussioni sulla occupazione. Nell'agro permangono e si aggravano, inoltre, i rischi di ulteriore turbative della tranquillità sociale, culminante nell'assassinio di Marcello Torre, sindaco di Pagani;

b) promuovere - accanto alla doverosa priorità della ricostruzione dei paesi disastriati - con l'attuazione di organiche politiche di intervento per lo sviluppo delle zone interne della Campania e della Basilicata;

c) assicurare il riassetto del territorio attraverso ipotesi di localizzazione o di ricollocazione degli insediamenti urbani, industriali ed agricoli, anche considerando la possibilità di accorpamento in ambienti comprensoriali;

d) formazione di quadri per l'attivazione di forme speciali di assistenza tecnica a servizio, in particolare, delle amministrazioni comunali;

e) impegno accresciuto ed innovatore per l'associazionismo - soprattutto in agricoltura - per favorire il riassetto fondiario e la costruzione e gestione dei «servizi collettivi».

f) impegno prioritario per l'attivazione delle incentivazioni speciali per la rapida ripresa delle attività di sviluppo (agricoltura, piccola e media industria, turismo e artigianato);

g) attuazione della legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, per il trasferimento totale o parziale o il consolidamento degli abitati ed estensione, ai comuni già individuati dalle ricordate norme legislative, delle provvidenze riser-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

vate dal disegno di legge per la ricostruzione dei centri disastriati.

9/2571/5

LETTIERI, SCARLATO, CHIRICO, SCOZIA.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2571,

considero che l'articolo 38 stabilisce che per il finanziamento dei progetti regionali di sviluppo previsti dal titolo V possa provvedersi per lo stanziamento di 2.000 miliardi di cui alla legge finanziaria per il 1981;

ritenuto che a norma degli articoli 9 e 16 della citata legge finanziaria l'anzidetto stanziamento è destinato «alla prosecuzione degli interventi di competenza della Cassa per il mezzogiorno» e sino a 500 miliardi per interventi a sostegno del reddito e della produzione agricola meridionale;

impegna il Governo

ad emanare opportune direttive per una corretta interpretazione del richiamato articolo 38, rispettosa delle decisioni già assunte dal Parlamento, precisando che lo stanziamento in questione possa venire utilizzato anche per i piani regionali di sviluppo, ivi indicati, solo per la quota spettante alle regioni colpite dal sisma nell'ambito dell'area del Mezzogiorno.

9/2571/6

LA LOGGIA, BASSI.

La Camera,

nella convinzione di dover fornire, senza indugi alle popolazioni terremotate, agli enti locali, alle Regioni colpite ed alle amministrazioni statali gli strumenti legislativi per avviare la ricostruzione e ritenuta, nel contempo e comunque, la opportunità di integrare e migliorare il provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti ed a svolgere iniziative per assicurare:

1) che sia integrata la disponibilità della Cassa depositi e prestiti ai fini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge;

2) che le priorità di intervento siano riferite nell'ordine, alle aree disastriate, a quelle gravemente danneggiate e quelle danneggiate;

3) che gli immobili, urbani o rurali di coltivatori diretti siano ammessi al contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 9;

4) che sia garantita la più completa autonomia dei comuni nella costituzione delle commissioni di cui al quarto comma dell'articolo 14, assicurando comunque la presenza delle minoranze;

5) che nessun aumento nella base di calcolo dei canoni di locazione sia applicato in ragione di interventi sull'alloggio, finanziati ai sensi della presente legge e che comunque la scadenza dei contratti venga prorogata sino al 31 dicembre 1894, salvo giusta causa;

6) che sia curata l'osservanza del principio secondo il quale il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino all'agibilità degli immobili. In tal caso al locatore dovrà essere garantito un equo contributo;

7) che la liquidazione dei contributi sua subordinata alla stipula di una convenzione, che garantisca il diritto di prelazione, in caso di cessione dell'immobile, in favore del conduttore o del comune;

8) che nella programmazione delle opere di urbanizzazione secondaria sia inserita la previsione di attrezzature sportive di ogni livello;

9) che le eccezionali norme in materia edilizia ed urbanistica, pur nella loro limitazione di tempo e di spazio, siano armonizzate con la esigenza di tutela del territorio e degli interessi pubblici;

10) che le funzioni del CIPE, in ordine agli articoli 3, 4 e 6, siano esercitate in modo tale da raccogliere i programmi approvati dalle Regioni, su proposta dei comuni, al fine di procedere alla ripartizione

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

del fondo globale tra le due Regioni e agli adempimenti per la formazione del bilancio dello Stato.

9/2571/7

CONTE CARMELO, ALINOVÌ, SCARLATO, SULLO, MINERVINI, BIONDI, RAVAGLIA.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Tantalò 9/2571/1 come raccomandazione. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno 9/2571/2 primo firmatario l'onorevole Guarra, il Governo ritiene che esso sia superato dal disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all'esame del Senato, che prevede anche l'assunzione di 40 geologi per il servizio nazionale; prego quindi i presentatori di volerlo ritirare. Accetto l'ordine del giorno Scarlatò 9/2571/3. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Scozia 9/2571/4. Per quanto attiene all'ordine del giorno Lettieri 9/2571/5, che indica una serie di atti che devono compiere soprattutto le regioni e gli enti locali, esso può essere accolto come raccomandazione dal Governo, che invierà poi le conseguenti direttive agli enti interessati, ad eccezione della lettera g), che non posso accogliere in quanto impegna il Governo ad un adempimento cui può essere autorizzato solo da una legge. Infine il Governo accetta gli ordini del giorno La Loggia 9/2571/6 e Conte Carmelo 9/2571/7.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se insistano per la votazione.

TANTALÒ. Non insisto, signor Presidente per la votazione del mio ordine del giorno 9/2571/1.

GUARRA. Signor Presidente, per la verità noi abbiamo posto un problema diverso e cioè della carenza del servizio geologico che è ormai riconosciuto da tutti. Po-

chi giorni fa, in provincia di Terni, si è svolto un convegno internazionale sui terremoti e sulla regolamentazione giuridica della ricostruzione delle zone colpite. Unanimente tutti gli esperti hanno denunciato la carenza in Italia del servizio geologico. Noi abbiamo proposto l'istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un ispettorato del servizio geologico ed una ripartizione in tutti i provveditorati alle opere pubbliche di un servizio geologico.

Il ministro ha detto che, a parte quanto previsto da questo disegno di legge (che è ben poca cosa), ci sarebbe anche quanto previsto dal disegno di legge sulla difesa del suolo all'esame del Senato; proprio per questo, credo che almeno come raccomandazione il nostro ordine del giorno 9/2571/2 meriterebbe di essere accolto e non di essere rigettato dal Governo.

PRESIDENTE. Tuttavia non insiste nella votazione!

GUARRA. No, se viene accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il ministro è d'accordo su questa richiesta?

SCOTTI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Scarlatò?

SCARLATO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno 9/2571/3.

SCOZIA. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno 9/2571/4 signor Presidente.

LETTIERI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LETTIERI. Signor ministro, la ringrazio per le parole con le quali ha accompagnato l'accettazione come raccomandazione del mio ordine del giorno 9/2571/5. Desidero fare due ordini di precisazioni, in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

quanto forse la rapidità con la quale stanno procedendo questi lavori non ha consentito al ministro di soffermarsi con la necessaria attenzione su quanto nell'ordine del giorno è richiesto. So bene che talune delle richieste contenute in esso fanno parte del disegno di legge che si avvia all'approvazione: ma non è questo, signor ministro, lo scopo che mi ha indotto a richiamare taluni di questi riferimenti. Invito il Governo ad attuare le potestà di indirizzo e di coordinamento in ordine alle competenze degli enti preposti a norma del disegno di legge in esame a rendere operativa la ricostruzione e lo sviluppo. Questa è la prima osservazione che è importante perchè, almeno a mio giudizio, se non ci muoviamo in questa direzione, i tantissimi problemi che abbiamo davanti si aggraveranno.

E veniamo ora alla seconda osservazione, che si riferisce all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Mi consenta, signor ministro, di non concordare con la sua valutazione. Le leggi dello Stato, quando ci sono, debbono essere applicate e non c'è bisogno di ricorrere ad altre disposizioni: si tratterà, semmai, di stabilire se i fondi necessari per consentire gli interventi previsti da questa legge o dalle modificazioni successivamente intervenute consentano o meno la sua attuazione. Ma non credo (almeno questa è la mia valutazione) che occorran per le leggi in vigore altre disposizioni di legge.

Per questi motivi, ringraziandola per la disponibilità che ha manifestato per le richieste contenute in questo ordine del giorno, la pregherei - ove possibile - di accoglierlo. In caso contrario mi dichiaro soddisfatto per questa procedura abitudinaria di accettare taluni ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole aggiungere qualche cosa?

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Ho già detto che lo accettavo nello spirito di una direttiva nei confronti degli enti che hanno quelle specifiche responsabilità cui fa riferimento l'onorevole Lettieri nell'or-

dine del giorno. Per quanto riguarda il punto g), esso non era accettabile, poichè fa riferimento all'applicazione di provvidenze per interventi disciplinati da altre leggi. Questo può essere previsto soltanto da una nuova disposizione di legge.

LETTIERI. Non credo: comunque, se lei è di questa opinione...!

PRESIDENTE. Onorevole Lettieri, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

LETTIERI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2576/6?

LA LOGGIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Carmelo Conte, insiste per la votazione del suo ordine del giorno 9/2571/7?

CONTE CARMELO. Non insisto, signor Presidente.

Presentazione di disegni di legge.

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, Ministro senza portafoglio. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

a nome del Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge, del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima»;

a nome del ministro degli affari esteri:

«Norme interpretative dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-fran-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

cese del 1° agosto 1966, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1339, e con la legge 21 giugno 1975, n. 287».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla VII Commissione (Difesa):

DE CATALDO ed altri: «Norme per l'equiparazione dei diplomi ed attestati di studi musicali dei componenti i corpi musicali militari al diploma di istrumentazione per banda e diploma in generale» (1358) (con parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Sospendo la seduta fino alle 19.

**La seduta, sospesa alle 18,55,
è ripresa alle 19.**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto del complesso del disegno di legge. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vignola. Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è un fatto di rilievo ed è espressione di solidarietà concreta che il Parlamento, a meno di sei mesi dal terremoto del 23 novembre 1980, approvi la legge di avvio della ricostruzione per le aree disastrose, per quelle gravemente danneggiate

e per quelle danneggiate delle regioni Basilicata e Campania. Con il nostro comportamento, qui alla Camera dei deputati, abbiamo dato rilievo alla necessità di fare presto, di esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori, alle popolazioni di quelle regioni ed abbiamo perciò superato riserve sul metodo e sulla stessa struttura del provvedimento legislativo, riserve che non abbiamo però mancato di rimarcare, affermando che in nessun altro caso possono costituire precedente.

Avremmo voluto, in rapporto al dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato, che vi fosse stata una più ampia partecipazione degli enti locali, delle comunità montane, delle regioni, dei sindacati, delle popolazioni. Noi riteniamo che si debbano imputare al Governo ed alle difficoltà espresse nella maggioranza, sia le anomalie costituzionali-legislative, sia le gravi carenze registratesi nel dibattito e nella partecipazione, che appunto abbiamo denunciato.

Era stato presentato dal Governo un disegno di legge farraginoso e, soprattutto, ispirato all'affermazione del centralismo statale, nonché al consolidamento del potere clientelare nel Mezzogiorno, viziato dalla sfiducia nelle popolazioni e nei poteri locali. È anche merito nostro se questa linea è stata sostanzialmente battuta e se si è affermato più marcatamente il potere degli enti locali, delle comunità montane, delle regioni. È anche merito nostro se è stata fissata una riserva del 30 per cento per le zone più disastrose, per le aree interne. Si apre quindi una prospettiva e si afferma un impegno di sviluppo che deve trovare più organica espressione in un piano della regione Campania, nell'affermazione rinnovata del ruolo di Napoli, della sua classe operaia, delle forze democratiche.

È anche merito nostro se i problemi di Napoli e della popolazione di questa tormentata città hanno trovato una prima soluzione, un avvio; è merito nostro - e lo rivendichiamo - se nella legge e nell'opera di ricostruzione hanno trovato riconoscimento i gemellaggi con le città e le regioni di altre parti d'Italia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Noi vogliamo che quel grande moto di solidarietà, di popolo, di giovani e di operai, di amministratori, continui ancora a rafforzare l'unità tra il nord ed il sud, a rafforzare la democrazia, ad aprire nuove prospettive di sviluppo unitario dell'Italia. Pur sottolineando questi elementi positivi, non possiamo rinunciare - come non abbiamo rinunciato - a rimarcare limiti e contraddizioni, a presentare richieste ed a sollecitare l'impegno di tutti i gruppi, nell'ordine del giorno che ha concluso il dibattito.

Il Governo è impegnato a rispettare le norme per quanto riguarda le procedure nei confronti delle regioni e degli enti locali, a rispettare, cioè, i poteri conquistati dai comuni e dalle stesse regioni nell'apprestamento dei loro piani di sviluppo e a non prevaricare, con interventi centralistici, l'opera degli stessi, così da utilizzare al massimo l'apporto che può venire dalle regioni e dagli enti locali.

Il Governo è altresì impegnato ad affrontare nel provvedimento legislativo che presenterà, le questioni delicate che abbiamo sollevato nel corso del dibattito, con i nostri emendamenti, e che abbiamo anche sottolineato nell'ordine del giorno. Sono questioni che attengono alla necessità di sciogliere le ambiguità che permangono nell'attuale disegno di legge.

A conclusione del dibattito, intendiamo rimarcare due aspetti fondamentali. Innanzitutto che, per quanto attiene ai problemi del raccordo fra emergenza e ricostruzione, si apre un periodo di sperimentazione, che deve essere ulteriormente approfondito, che deve essere verificato, e seguito, così da trarne tutti gli elementi di esperienza possibili e da correggere, pur nel corso del processo che ho detto, limiti, insufficienze e, comunque, i problemi che potrebbero sorgere. Ancora, in ordine alla necessità di collegare ricostruzione a sviluppo, abbiamo altri appuntamenti, ad esempio quello del rinnovo della legge per il Mezzogiorno. È qualcosa rispetto alla quale dobbiamo fortemente impegnarci, per trovare nella stessa risposte adeguate alle prospettive di sviluppo delle nostre regioni e del Mezzogiorno in ge-

nera. Ciò che si attende ora - ed è l'elemento conclusivo - è di trarre da questa esperienza tutti gli elementi positivi per mobilitare le nostre energie ed i nostri sforzi, negli enti locali, nelle regioni, nel movimento sindacale e popolare, nelle nostre realtà, onde far sì che tutti gli aspetti positivi di questa legge possano essere realizzati e dilatati dalla iniziativa delle grandi masse lavoratrici.

Preannunciamo la nostra astensione e l'impegno a proseguire nella nostra battaglia per lo sviluppo della Campania e della Basilicata (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ravaglia. Ne ha facoltà.

RAVAGLIA. Il dibattito che si è svolto in quest'aula sulla natura giuridica della sanatoria compiuta al Senato di un decreto-legge e di un disegno di legge, l'anomalia, che deve restare del tutto eccezionale, fatta rilevare dal mio gruppo di tale fatto, accettato comunque da tutti stante l'urgenza delle risposte che il Mezzogiorno attende, nulla tolgono alla validità sostanziale di questa legge, cui daremo il nostro convinto voto favorevole.

Occorre, intanto, dire che questo Governo, questa maggioranza, ricercando il contributo fattivo degli enti locali, delle regioni, delle popolazioni duramente provate dal terremoto, delle stesse opposizioni, è riuscito a condurre in porto in soli sei mesi un progetto di ricostruzione che ha una sua precisa organicità, anticipando nei tempi le stesse misure assunte per il terremoto in Friuli, con ciò rispondendo all'ansia delle popolazioni terremotate ed al grande afflato unitario che da tutto il paese è venuto, per dare nuove speranze alle economie meridionali.

In secondo luogo, occorre sottolineare la contestualità degli interventi fissati da questa legge e dei finanziamenti previsti, sia per la ricostruzione dell'epicentro del disastro (il cosiddetto cratere), sia per quella delle case inabitabili e sparse, innovando e snellendo le procedure per l'ap-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

prontamento dei piani di ricostruzione, responsabilizzando gli enti locali e le regioni nonché il singolo cittadino, garantendo allo stesso i contributi necessari a detta ricostruzione.

In terzo luogo, si prefigurano gli obiettivi dei finanziamenti, definendo le responsabilità dei diversi organi pubblici. In particolare, legando all'obiettivo della ricostruzione fisica degli abitati la necessità di incentivare la ripresa dello sviluppo economico, vengono destinati i primi interventi urgenti come segue: 700 miliardi di competenza degli uffici statali, 900 miliardi per interventi a sostegno dell'attività produttiva, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, altri 700 miliardi da destinare alle regioni Campania, Basilicata e Puglia, per il settore agricolo e, infine, 5.700 miliardi per la ricostruzione e ripartizione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche. La legge si preoccupa di dare unicità e tempestività agli esecutivi, con la nomina di commissari nei responsabili dei comuni e nei presidenti delle regioni. Sono tutti questi, strumenti di azione coraggiosi e fortemente innovativi. Si tratta di scelte capaci non solo di ricreare fiducia, tensione, volontà di ripresa, bensì di determinare nelle stesse popolazioni meridionali e negli enti locali responsabilità nuove, che potranno esaltare la loro volontà di cambiare il volto del Mezzogiorno.

Certo, con ciò non tutto è fatto. Questa legge potrà ricevere, da parte di future leggi, modifiche per quelle parti che non hanno trovato del tutto convinta quest'Assemblea. Si tratta comunque del primo, organico intervento, che potrà dare un'immediata risposta ai bisogni dei disoccupati, dei giovani, delle popolazioni terremotate. Altri interventi andranno posti allo studio, per collegare più strettamente le misure urgenti ad uno sviluppo più complessivo del Mezzogiorno: il rifinanziamento e la riforma della Cassa del Mezzogiorno, il programma delle partecipazioni statali, lo sviluppo di nuove attività produttive, potranno innestarsi in questa che senz'altro costituisce una sfida delle volentose ed impegnate popolazioni

del sud alle ingiustizie ed agli atavici ritardi che hanno dovuto subire per anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Quando pervenne dal Senato questo provvedimento, sorsero anche in noi perplessità sull'inserimento nella legge di conversione del decreto delle norme sulla ricostruzione delle zone terremotate, che però sono state poi fugate dalla valutazione dell'esigenza primaria di mettere finalmente in movimento il meccanismo della ricostruzione e di creare le condizioni per l'attuazione di iniziative concrete a favore delle zone colpite dal sisma, che hanno subito gravi danni anche sul piano economico e sociale. Come ha già ricordato l'onorevole Sullo durante la discussione sulle linee generali, i socialisti democratici preferiscono che vi siano critiche e censure sul provvedimento in esame piuttosto che non vi sia alcuna legge o che si continui a rinviare l'adozione di norme idonee. Credo che occorra far prevalere il senso delle realizzazioni concrete ed urgenti sulle vecchie spinte perfezionistiche, che hanno bloccato tante iniziative per il rilancio del Mezzogiorno e delle stesse zone già duramente colpite dal terremoto. L'urgenza di norme legislative per la ricostruzione è legata anche alla necessità di utilizzare gli imminenti mesi estivi per avviare, proprio nelle zone del terremoto, le prime opere di ricostruzione, mentre restano da completare le iniziative della fase dell'emergenza, come è testimoniato - ed è una conseguenza dei continui rinvii - dalla perdurante polemica sulla localizzazione dei prefabbricati.

Il provvedimento nel suo complesso, sul quale il gruppo socialdemocratico esprimerà voto favorevole, avrebbe meritato alcuni emendamenti; però l'urgenza di dare una norma certa ed immediata ci fa sperare che alcune iniziative potranno essere prese, anche a livello legislativo, per completare tutta la normativa in ma-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

teria di ricostruzione e di rilancio dell'economia delle zone terremotate.

Ritengo sia necessario fare un riferimento anche all'articolazione dei livelli decisionali, tra il centro, la periferia e le regioni, e credo che anche su questo punto dovremo intervenire per meglio precisare i vari livelli istituzionali decisionali. Non nascondiamo che avremmo voluto delle norme più incisive non solo per quanto riguarda la ricostruzione edilizia ma il rilancio dell'economia per rimettere in movimento le varie attività produttive delle zone terremotate.

All'indomani del sisma speravamo che questo avvenimento doloroso potesse costituire un momento di riflessione per far voltare pagina alla politica del Mezzogiorno; purtroppo dobbiamo registrare che rinvii, polemiche, discussioni all'infinito hanno bloccato il rilancio di alcune iniziative e ci auguriamo che effettivamente questa legge possa costituire l'inizio di un periodo diverso.

Noi non rinunceremo a dare il nostro contributo affinché l'evento doloroso - ripeto - del terremoto possa costituire un momento di rilancio di un modo diverso di intendere la politica del nostro Mezzogiorno.

Il gruppo socialdemocratico condivide l'iniziativa del Senato di avere incluso nel provvedimento al nostro esame alcune norme riguardanti la città di Napoli e su questo aspetto credo che il Parlamento debba prestare molta attenzione e rendersi conto che il problema napoletano costituisce emblematicamente il punto di crisi non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il paese e di tutta la nostra economia. Per la città di Napoli non sono necessari soltanto dei provvedimenti eccezionali in materia edilizia e di ricostruzione, per dare un alloggio agli abitanti colpiti dalle conseguenze del terremoto, ma è necessaria una serie di provvedimenti eccezionali in materia economico-sociale.

Senza entrare in polemica, riconfermando la nostra avversione ad ogni forma di assistenzialismo generalizzato, respingendo il principio in assoluto del cosiddetto salario minimo garantito, richiamia-

mo l'attenzione del governo e delle forze politiche sul fatto che la soluzione del problema relativo ai 110 mila disoccupati, nella sola città di Napoli, non può essere affidato alle iniziative di rilancio dell'economia di Napoli e delle zone limitrofe. Credo che qualunque intervento costruttivo per il rilancio dell'economia nei tempi brevi non possa risolvere il problema dei 110 mila disoccupati. Di qui la necessità di emanare effettivamente un provvedimento eccezionale, che io non direi debba essere né assistenziale, né di salario minimo garantito. Occorre invece un provvedimento eccezionale che possa sottrarre l'economia napoletana, (che deve riprendere la sua marcia in avanti) alla pesante situazione della disoccupazione: come dicevo poc'anzi, i disoccupati ammontano attualmente a 110 mila unità.

Per questo motivo il provvedimento che oggi approviamo dovrà trovare seguito in una serie di altri, su cui dovremo concentrare la nostra attenzione.

Onorevole Presidente, signor ministro, nel riaffermare la nostra decisa volontà di dare appoggio ad ogni provvedimento che possa rimettere in movimento l'economia del Mezzogiorno e nel confermare il nostro voto favorevole a questa legge, ci auguriamo che questo costituisca un momento di passaggio per il rilancio dell'economia meridionale; ma ci auguriamo soprattutto che, dopo l'approvazione, si possa passare all'immediata attuazione di questa legge. Sarebbe veramente assai grave se, dopo che ci siamo impegnati responsabilmente per l'approvazione della legge, con l'intensa attività di questi due giorni, si dovesse poi perdere del tempo per giungere all'attuazione di queste norme. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSDI).*

PRESIDENTE. Poiché la votazione segreta finale del disegno di legge avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

CATALANO Il gruppo del PDUP voterà contro il disegno di legge in esame, per ragioni di metodo e di merito.

Per ragioni di metodo, perché la decisione del Senato di agganciare il disegno di legge per la ricostruzione al decreto-legge che prevedeva interventi di emergenza è al limite della legittimità costituzionale. Si annulla soprattutto, in questo modo, la volontà della Camera, che non è stata in condizione di approfondire l'esame della materia e di esprimere quindi le proprie valutazioni. Siamo stati quasi costretti a prendere o lasciare, senza poter apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato.

Quanto al merito, non possiamo non partire, signor ministro, dalla denuncia, netta e serrata, dei limiti e dei ritardi che anche in questa fase di emergenza si sono creati per quanto riguarda le zone dell'interno e la stessa città di Napoli. Mi riferisco al ritardo nell'approvvigionamento di *containers*, per dare sistemazione ai terremotati dell'interno così come a quelli delle aree urbane, specialmente in grandi città come Napoli. Un altro limite è stato posto alla stessa capacità di procedere con snellezza nell'attuazione dei programmi già impegnati. Lamentiamo anche l'atteggiamento della parte più arretrata, diciamo pure più burocratizzata, della struttura dello Stato, che ha riproposto nei vecchi termini tradizionali il discorso sull'emergenza e sulla ricostruzione.

Riscontriamo un altro limite in questo disegno di legge, signor ministro. Da sempre abbiamo insistito - e non soltanto noi, ma tante forze politiche, la sinistra, il sindacato, un vasto schieramento democratico - sulla necessità di agganciare l'opera di ricostruzione all'opera di rinascita. So come ella ha motivato la scelta, signor ministro; ma dobbiamo constatare che la nostra richiesta per l'emanazione di una serie di provvedimenti per la rinascita produttiva civile, economica e sociale del Mezzogiorno ancora non è stata esaudita. Insistiamo da tanto tempo che il problema del Mezzogiorno è anche quello delle aree terremotate. Non si tratta soltanto di stanziare finanziamenti, anche se questi

certamente servono, sono importanti ed urgenti. Ma quello che occorre è soprattutto una capacità di spesa da parte dello Stato, una capacità di operare uno snellimento procedurale. Occorre soprattutto instaurare un rapporto nuovo tra popolazioni, enti locali e Stato, al di fuori delle pastoie burocratiche e delle camarille assistenziali e clientelari.

Questa scelta, che riteniamo decisiva per il Mezzogiorno, non è presente nel disegno di legge in esame in modo decisivo, netto ed innovativo. Prendo comunque atto che in esso vi sono elementi innovativi, filtra una cultura nuova; ma occorre operare poi nell'azione politica concreta, nella quotidianità, con capacità nuova, come chiedono le popolazioni meridionali, che ancora nell'ultima settimana hanno dovuto occupare nel comune di Calabritto le sedi istituzionali, per poter ottenere quei provvedimenti che lo Stato, nella sua parte più arretrata e burocratica, è incapace di emanare.

Il terzo motivo, signor ministro, per cui votiamo contro il provvedimento in esame, è relativo al fatto che soprattutto nelle opere di ricostruzione rinveniamo elementi scarsamente innovativi. Pensiamo a tutta la grande questione dell'area urbana metropolitana; certo, sappiamo che vi sono problemi immediati di finanziamento; concordiamo con la scelta di costruire immediatamente vani in zone periferiche, anche al di fuori della cinta comunale della città. Ma il problema fondamentale e decisivo di una grande città come Napoli è quello del centro storico, della riqualificazione di un tessuto connettivo e delle funzioni stesse di Napoli, in rapporto alle zone interne ed alla questione più generale del Mezzogiorno.

Oggi, invece, vediamo aumentare il declino di questa città; ad esempio, la proposta di sdoppiamento della regione non è che il modo gretto di risolvere un problema, rinunciando ad una riqualificazione più produttiva, moderna e nuova di una metropoli come Napoli. Ci si rinchiude nel particolarismo e si cerca di amministrare questo particolarismo avanzando proposte obiettivamente arretrate, grette,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

incapaci soprattutto di innestare un ampio dibattito politico.

Ecco, signor ministro, i motivi per cui responsabilmente votiamo contro il disegno di legge in esame. Non lo facciamo per dovere di minoranza o di opposizione, ma perchè pensiamo - pur tenendo presenti gli elementi costitutivi nuovi di questo disegno di legge - che manchi la capacità di instaurare un dibattito aperto, fuori dello stile ministeriale, direi, e tradizionale, anche tra i partiti e tra le forze politiche, per poter riaprire seriamente un discorso che affronti i problemi del terremoto, della ricostruzione e più in generale del Mezzogiorno, con una nuova capacità di rinnovamento culturale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carpino. Ne ha facoltà.

CARPINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, noi riteniamo che la drammaticità delle condizioni di vita delle popolazioni colpite dal sisma non consenta ulteriori indugi e ritardi, e che sia ora giunto il momento di passare dalla fase, invero già troppo lunga, dell'assistenza e dell'emergenza, a quella della ricostruzione e dello sviluppo.

I provvedimenti al nostro esame contengono una serie di risposte a problemi urgenti, che vanno dalla ricostruzione delle case alla ripresa delle attività produttive, alla individuazione di norme urbanistiche e di sviluppo del territorio con un particolare riferimento alla definizione operativa dei progetti regionali, nonché procedure per lo snellimento delle procedure.

Ma quello che ci preme sottolineare qui è il principio del coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, con l'individuazione delle rispettive competenze, e lo sforzo che si compie per la ricerca di un equilibrio tra le zone interne e l'area metropolitana di Napoli, nonché la affermazione ed il riconoscimento del fatto che la ripresa e lo sviluppo della Basilicata e della Campania sono di preminente interesse nazionale.

Tutto ciò è importante perché da una parte richiama lo Stato e il paese intero alla assunzione di responsabilità nei confronti delle regioni del Mezzogiorno così duramente colpite, sottolineando il valore del problema meridionale come problema nazionale e dall'altra, coinvolgendo nell'opera di ripresa e di sviluppo le istituzioni, attraverso di esse rende i cittadini tutti partecipi delle scelte. Questa può essere la strada per ritrovare quella fiducia che sei mesi circa di attese e di speranza avevano fatto barcollare seriamente.

Riteniamo però, pur nella urgenza dell'approvazione del provvedimento, fare alcune precisazioni. Occorre, a nostro avviso, definire con precisione il quadro nazionale di collegamento con il commissario per Napoli, così come occorre, per evitare confusioni e ritardi, definire con precisione la divisione delle responsabilità per le cose fatte dal commissario di Governo, onorevole Zamberletti, per l'emergenza e per gli impegni ad essa relativi e per quelle nuove assunte dal commissario per Napoli. È necessario anche ribadire con forza la questione del finanziamento perchè i 1.500 miliardi per Napoli non possono essere comprensivi in alcun modo delle spese già sostenute dall'onorevole Zamberletti o di quelle che saranno necessarie in futuro a seguito dei provvedimenti che l'onorevole Zamberletti ha dovuto assumere per coprire le operazioni per l'emergenza. Occorre ribadire che questo stanziamento è esclusivamente diretto all'opera di ricostruzione e di sviluppo di Napoli. Mi si consenta ancora di dire che i provvedimenti che andiamo ad approvare, per i quali esprimo il mio consenso, devono considerarsi non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per un più vasto e completo discorso e per l'assunzione di altri provvedimenti necessari in concreto per la ripresa e lo sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno.

Il 30 giugno di quest'anno, in occasione della scadenza del mandato del commissario di Governo Zamberletti, avremo occasione di fare una prima verifica; ma sin d'ora vogliamo affermare che il provvedimento che andiamo ad approvare non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

può e non deve costituire un comodo alibi per nuovi disinteressi ed abbandoni. Al contrario, mai come in questo momento occorre che il Governo e tutti i ministri sentano la necessità di un maggiore impegno verso la città di Napoli: quello della sanità, per gli interventi igienico-sanitari, quello delle partecipazioni statali, per un intervento della mano pubblica, e non ultimo quello del lavoro e della previdenza sociale.

Vi è a Napoli, onorevoli colleghi, una situazione esplosiva evidenziata maggiormente in queste ultime settimane da episodi di intolleranza violenta e di terrorismo. La sacca di pericolo costituita dai disoccupati e dal movimento degli *ex* detenuti preme sulle istituzioni e chiede che il Governo, attraverso il ministro del lavoro, mantenga gli impegni solennemente assunti. Non più assistenzialismo e sussidi, ma lavoro produttivo. Facciamo in modo che il provvedimento che andiamo ad approvare, con il mantenimento degli impegni assunti, dimostri nei fatti che l'affermazione contenuta nell'articolo 2, che dichiara di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e di sviluppo, non sia soltanto una affermazione retorica.

Il Mezzogiorno e Napoli in particolare non possono ulteriormente attendere e chiedono che oggi e non domani sia data una risposta positiva alla loro fame di case, di lavoro, di sicurezza e di avanzamento civile, perché domani sarebbe troppo tardi. Ed è per questo che il nostro voto favorevole di oggi è una risposta per l'immediato ed insieme un impegno a continuare per garantire giustizia e sicurezza a Napoli, alla Campania, e alla Basilicata (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Sono quasi passati sei mesi dal 23 novembre ed io mi chiedo e chiedo a voi tutti che state per votare questo disegno di legge se siete convinti nel vostro intimo, nella vostra coscienza che questi sei mesi circa, se questo quasi mezzo anno è

stato usato per preparare una buona legge o se si poteva fare qualcosa di più e di diverso. Io e tutto il gruppo radicale siamo convinti che non ci troviamo di fronte ad una buona legge, siamo convinti che molti di questi giorni, da quel 23 novembre ad oggi, siano stati usati in modo sbagliato e siamo convinti che ciò che ha legittimato questo provvedimento non è stata davvero la volontà di andare incontro alle esigenze alle speranze, che sembrano distrutte, ma che sono ancora vive, di quelle zone, di coloro che abitano in Campania e Basilicata, ma è stato quasi un interesse di partito, è stato quasi un mettersi d'accordo, non la volontà di voltare pagina, non la volontà di mantenere fede a quelle parole che si sono sprecate durante quei giorni. Si diceva: «non sarà un Belice», «noi tutti dovremo trovare, a partire dagli eventi tragici del terremoto, quella forza per voltare pagina, per far sì che anche un evento naturale, come il terremoto, non trovi in una realtà abbandonata come quella della Campania e della Basilicata una occasione per diventare una tragedia». Si poteva fare diversamente, si poteva operare diversamente ed invece interessi di partito, il mettere d'accordo esponenti di partito delle zone interne con quelli delle zone costiere, il mettere d'accordo il dominio democristiano nell'avellinese con il governo comunista della città di Napoli ha portato oggi a votare questa che è un provvedimento non di ricostruzione, ma una legge parziale, che dà solo una prima risposta, e per di più molto limitata, alle esigenze delle popolazioni della Campania e della Basilicata. E voi tutti sapevate quanto è grande la tensione, quanto sono grandi le aspettative, voi tutti sapevate come ogni giorno diventa sempre più difficile mantenere un rapporto fra partiti, istituzioni, comuni, regioni, Governo da una parte e i cittadini, uomini e donne di queste regioni dall'altra. Voi tutti sapevate come ogni giorno è sempre più difficile confrontarsi con i movimenti dei disoccupati organizzati e quindi dovevate, dovevamo dare una risposta diversa. L'hanno capito anche le Brigate rosse, che hanno capito che il sud oggi è qualcosa di esplosivo, e han-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

no ucciso due lavoratori ed hanno sequestrato un assessore democristiano che oggi tengono prigioniero in una cosiddetta prigionia del popolo; l'hanno capito in modo strumentale, l'hanno capito con cinismo, ma anche essi hanno cercato di inserirsi in questa vicenda, sperando di convincere il popolo napoletano, gli uomini e le donne della città di Napoli, quasi improvvisamente, che a Napoli c'è bisogno di lavoro, di casa, che a Napoli ci sono speranze disattese, ci sono quartieri-ghetto, c'è miseria, c'è povertà. E hanno mandato un messaggio di morte al popolo napoletano, facendo un tragico errore, perché non sanno che questa gente che ha una vita tanto difficile, proprio per questo ha anche un buon rapporto con la vita ed un pessimo rapporto con la morte. Ebbene, noi che cosa abbiamo fatto? Ci troviamo oggi in questa aula ad approvare un provvedimento sapendo tutti, ognuno di noi nella propria coscienza, che si sta per approvare una legge sbagliata, una legge limitata. Si poteva e si doveva usare questo tempo in modo diverso, per cercare non di dare una risposta parziale, ma per cominciare ad entrare nel cuore dei problemi, cercare di capire quale deve essere il legame tra le zone interne e quelle costiere, tra la città e la campagna, all'agricoltura e l'industria, la città e la costa. Di questi temi si doveva parlare! Si doveva cercare, partendo dal terremoto, di parlare di sviluppo industriale, di sviluppo dell'agricoltura, di diversi quartieri e di diversi centri; invece, ci troviamo di fronte ad un testo che deve essere accompagnato da un ordine del giorno di 10 punti, proprio perché tutti sanno che si è di fronte ad un provvedimento parziale e limitato. Essa rappresenta quasi un atto puritano di chi vuole mettere le mani in avanti di fronte ad un fallimento dicendo: abbiamo messo a fuoco dei punti che comunque dovremo trattare.

Il nostro paese ha bisogno di un Parlamento diverso; il nostro paese ha bisogno di un Governo diverso, di parlamentari diversi che non accettino il ricatto di prendere in esame improvvisamente un decreto legge che prevede l'intera ricostruzione

e che poi diventa qualche altra cosa. Questa era l'occasione per fare un dibattito accanito, un dibattito che andasse al cuore dei problemi, invece, ci troviamo oggi di fronte a qualcosa che viene violato, sia nella prassi, che nel metodo costituzionale. Il gruppo radicale, in questa occasione, ha rinunciato (non so se ve ne siete accorti, colleghi) a fare qualsiasi gesto che poteva fermare questo disegno di legge. Non volevamo passare agli occhi del paese come coloro che dicevano no alle popolazioni terremotate. Abbiamo permesso l'approvazione in tempi rapidi di questo provvedimento, di un testo contro cui voteremo.

Avremmo voluto dare un voto diverso, se si fosse trovata in questo Parlamento una unità su quella che è stata la tragedia del terremoto. Avremmo preferito votare tutti insieme, tutti a favore di un provvedimento che fosse stato il frutto di un dibattito serio e che avesse raccolto le proposte avanzate da ogni gruppo, da ogni parte politica. Invece, stiamo per approvare una legge che ha tutto e che non ha niente; essa contiene riferimenti al settore universitario, al settore industriale, al settore agricolo, per la ricostruzione, essa prevede i soldi per il piccolo proprietario (8 mila miliardi). Prevede tutto, questo testo ripeto, e nello stesso tempo non ha niente.

Per questi motivi, colleghi deputati, il gruppo radicale vota contro questo testo, contro questi contenuti e contro il metodo con cui si è proceduto. Ripeto, lo facciamo con molta amarezza, in questa occasione, perché volevamo dare una risposta agli uomini e alle donne che vivono in Campania e in Basilicata, a quelli che con tenacia sono rimasti nelle proprie terre. Volevamo dare una risposta a quelli che invece avevano meno speranza e sono andati all'estero (e sono decine di migliaia), volevamo dare una risposta ai contadini delle zone interne e volevamo dare una risposta ai cittadini di Napoli. Basta girare in questa città per vedere come è diventata triste e come si è persa finanche l'allegria in quei vicoli che vengono chiusi da muri di cemento armato. Invece, ci co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

stringete, purtroppo, ancora una volta, a dare un giudizio negativo in un momento in cui la gente e noi stessi parlamentari, avevamo bisogno e avevamo la speranza di poter dare un giudizio positivo. (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Il Parlamento, al termine di una lunga e complessa fase di elaborazione, sulla base di una valida proposta governativa, e interpretando le volontà manifestate da tutti i gruppi politici, si accinge questa sera ad approvare, con il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, un complesso di norme che tende ad assicurare alle popolazioni colpite dal sisma la più rapida ripresa dopo il tragico evento del 23 novembre dello scorso anno.

Vale la pena di ricordare che le norme che ci accingiamo ad approvare costituiscono il responsabile risultato di un dibattito che ha visto, in primo luogo, impegnate le popolazioni, gli amministratori locali, gli ambienti della cultura e della ricerca, le forze politiche della Campania, della Basilicata e di tutto il Mezzogiorno.

Questo dibattito ha avuto momenti di tensione - e non poteva non essere così -, con diversità di impostazione e di linee ma, se oggi siamo giunti ad una sintesi che ci vede certamente meno divaricati, lo dobbiamo proprio alla costruttività del confronto, frutto di una realtà politica e sociale non così arretrata ed incapace come da qualche parte si è tentato ingiustamente e più volte di affermare. Con serena obiettività, possiamo dichiarare che le popolazioni della Campania e della Basilicata e le loro dirigenze locali hanno dimostrato non solo una grande capacità di sopportazione delle tragedie del terremoto, ma anche e principalmente una grande capacità di iniziativa e ripresa evidenziando come, nel rispetto della loro tradizione e cultura, le autonomie locali meridionali siano legittimate pienamente ad essere ar-

tefici della loro ricostruzione e dello sviluppo.

Da questo punto di vista, il gruppo della democrazia cristiana è particolarmente soddisfatto di riscontrare nella normativa proposta una valorizzazione positiva delle responsabilità delle autonomie locali in concorso con tutti i livelli istituzionali, per rendere le popolazioni colpite pienamente partecipi dell'opera di ricostruzione. Valutiamo positivamente quanto previsto per la ricostruzione del patrimonio abitativo, tracciando una disciplina normativa che, attribuendo alle regioni il coordinamento dei piani di ricostruzione ed ai comuni la necessaria assistenza tecnica, riuscirà certamente ad evitare ciò che ci ha maggiormente preoccupati: l'accumularsi di ritardi nelle procedure, con dispersioni conseguenti di risorse. Particolarmente importanti ci sembrano le diverse forme di incentivazioni previste per stimolare gli investimenti che favoriscano la ripresa e la nuova localizzazione di attività produttive nel settore agricolo, industriale nonché in quello del commercio, dell'artigianato, del turismo e della cooperazione anche attraverso autonomi progetti regionali di sviluppo.

Desidero infine sottolineare che è stato complessivamente compiuto un serio sforzo da parte di tutti per superare il naturale ed oggettivo dualismo tra le esigenze delle zone interne terremotate e l'area metropolitana di Napoli; si è riusciti, nonostante molte strumentali polemiche, a realizzare un'utile composizione degli interessi che ci consente di affrontare con un indirizzo unitario ed omogeneo le complesse opere di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate. Non mancheranno le occasioni, onorevoli colleghi, se sarà necessario, di migliorare o correggere questa complessa normativa. D'altra parte, nei prossimi giorni si aprirà in questo Parlamento l'atteso dibattito sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno: ci auguriamo che anche quell'occasione ci consenta di recuperare, pur nel rispetto della diversità delle impostazioni e delle idee, il massimo di sintesi unitaria che riduca i rischi di una nuova, forte ondata

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

polemica su un grande problema che vede oggi l'attacco delle Brigate rosse, mentre occorre - ne siamo fermamente convinti - un grande sforzo per ridefinire gli obiettivi delle politiche di intervento, per renderle modernamente capaci di accelerare definitivamente lo sviluppo dell'area meridionale.

Onorevoli colleghi, di fronte all'entità dei danni ed alla vastità delle aree colpite dal terremoto, pur essendo consapevoli di non essere riusciti a costruire un perfetto intervento, diamo con meditata responsabilità il nostro voto favorevole a questa normativa che offre certamente i mezzi, gli strumenti e le procedure per poter avviare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone restituendo a quelle popolazioni fiducia e speranza nelle istituzioni e nella democrazia! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Il gruppo del MSI - destra nazionale conferma la preannunciata astensione sul disegno di legge contenente provvedimenti a favore delle zone terremotate. Si tratta dello stesso testo che ha avuto al Senato l'astensione dei senatori del MSI-destra nazionale.

Diciamo subito con fermezza che l'azione da noi svolta in Parlamento e nel paese e per la tutela degli interessi delle zone e dei cittadini colpiti dal sisma meritava un risultato diverso e migliore di questa legge; purtroppo non l'abbiamo contrastata con la durezza che essa meritava, per non far mancare ai cittadini delle zone terremotate e di Napoli in particolare alcune misure che possono alleviare le loro sofferenze, anche se non risolvono certamente i loro problemi, nonchè per evitare che deformazioni propagandistiche trasformassero la giusta opposizione ai difetti di questa legge in una contrarietà alle misure a favore dei terremotati.

Con la nostra astensione del voto vogliamo esprimere un giudizio pesantemente negativo nei confronti dell'azione ammi-

nistrativa e delle iniziative legislative del Governo. Noi valutiamo inadeguato nel suo complesso, insufficiente ed errato il provvedimento che stiamo per votare con la nostra espressione di astensione, anche se contiene talune iniziative e misure necessarie ed anche se in taluni articoli ha recepito nostre proposte, talune delle quali in particolare per Napoli. Dunque, noi confermiamo la nostra decisione ed il nostro impegno di contestazione del Governo e di opposizione di alternativa anche su questi problemi, seguendo le linee segnate dai documenti disposti dal nostro partito e dalle proposte presentate nei due rami del Parlamento.

Il gruppo del MSI-destra nazionale ha assunto un atteggiamento responsabile anche sulle questioni di ordine costituzionale e regolamentare che conferma, a conclusione del dibattito ed in sede di dichiarazione di voto, un giudizio di eccezionalità e di irripetibilità delle procedure adottate per l'esame di questa legge nell'altro ramo del Parlamento.

Abbiamo portato avanti non poche proposte di emendamento alcune a favore della ricostruzione di immobili per abitazione con l'aumento dei contributi modestamente stabiliti in questo disegno di legge, altre a favore dei professionisti, garantendo la rotazione degli incarichi ed il diritto di beneficiare di contributi adeguati per la ricostruzione dei loro studi, altre ancora a favore dei piccoli proprietari con il sussidio-casa che viene incontro e facilita la ricostruzione degli immobili rendendola remunerativa.

A favore dei terremotati in genere abbiamo chiesto un trattamento di favore per quanto riguarda l'uso dell'energia elettrica; a favore del turismo, con una serie di incentivi, abbiamo esposto la possibilità dell'afflusso del turismo nelle zone terremotate: il nostro tentativo di emendare il provvedimento non ha sortito un successo completo. Invece abbiamo ottenuto alcuni impegni dal Governo: anche sull'adempimento di essi vigileremo nelle zone terremotate e nel Parlamento, continuando la nostra azione diretta ad ottenere la tutela effettiva degli interessi delle

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

zone e delle popolazioni terremotate (*Applausi a destra*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Desidero esprimere il voto positivo del partito liberale italiano in termini di necessità, di urgenza e di coerenza rispetto alla gravità ed alla entità dei problemi e degli strumenti che, tuttavia, non ci trovano favorevoli per come sono stati predisposti, in un dibattito che risulta come una sorta di copia conforme per uso di esecuzione, in cui la volontà o la capacità dialettica o dialogica di una delle due Camere in cui si articola il Parlamento della Repubblica è stata in sostanza un atto informale privo di valore, una pedissequa ed immotivata adesione. Vi sono perciò motivi che attengono alla nostra solidarietà, al nostro rapporto vivo di sostegno, di controllo, di intervento per la fase in cui gli atti oggi esposti diventeranno azioni concrete ed in questo senso più facilmente controllabili. È quindi con la speranza che si passi da una fase puramente e semplicemente dichiarativa e declamatoria ad una fase esecutiva controllabile che abbiamo apposto la nostra firma ad una risoluzione, che ha la caratteristica di individuare i modi per rendere effettivi i provvedimenti che noi riteniamo debbano essere sostenuti solo per l'intenzione in cui si muovono e non per l'articolazione di cui si avvalgono. Vi è tutto, vi sono inserzioni che non hanno caratteristiche né qualità conformi alle esigenze concrete degli interventi. Si sono volute fare previsioni che non hanno caratteristiche funzionali adeguate alle esigenze della popolazione, che ha bisogno invece di provvedimenti più chiari ed espliciti.

Occorreva fare presto. Non so se aver fatto presto significhi aver fatto bene; lo speriamo, e il senso del voto positivo vale più come un augurio che come una adesione a ciò che è stato fatto e al modo in cui è stato fatto, cioè sovrapponendo un ramo del Parlamento all'altro in una realtà nella quale le articolazioni democratiche

che non vanno verso la riforma, ma verso la deformazione delle loro attuali strutture. E di questo - come ha fatto ben più autorevolmente il collega Bozzi - mi dolgo, perché non si risolve la questione del bicameralismo compiendo atti che hanno un valore impositivo invece che dialogico tra le due più forti formazioni in cui si articola la sovranità popolare.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge, che sarà subito votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2571, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1361 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti» (*approvato dal Senato*) (2571):

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 377 |
| Votanti | 259 |
| Astenuti | 118 |
| Maggioranza | 130 |
| Voti favorevoli | 224 |
| Voti contrari | 35 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Aliverti Gianfranco
Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Armato Baldassarre
Armella Angelo
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belussi Ernesta
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bova Francesco
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carpino Antonio
Casati Francesco
Catalano Mario
Cavigliasso Paola
Cerioni Gianni
Chirico Carlo
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cicciomessere Roberto
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colombo Emilio
Colucci Francesco
Compagna Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corti Bruno
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Craxi Benedetto detto Bettino
Cresco Angelo Gaetano
Crivellini Marcello
Cuojati Giovanni

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco

Ermelli Cupelli Enrico
Erminerò Enzo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Giovanni Angelo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Francanzani Carlo
Frasnelli Hubert
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Gandolfi Aldo
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Gaspari Remo
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Gottardo Natale
Grippio Ugo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lombardo Antonino

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Girolamo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Martelli Claudio
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Menziani Enrico
Milano Eliseo
Minervini Gustavo
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito
Nicolazzi Franco

Olcese Vittorio
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Prandini Giovanni
Prete Luigi

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Trotta Nicola

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zanforlini Antonio
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Amici Cesare

Baghino Francesco Giulio
Baldassarri Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Bartolini Mario Andrea
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Bernardi Antonio
Bernini Bruno
Bettini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Bottarelli Pier Giorgio
Brini Federico
Brusca Antonino

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Carmeno Pietro
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castoldi Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Cravedi Mario
Curcio Rocco

Da Prato Francesco
De Gregorio Michele
De Simone Domenico
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Geremicca Andrea
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio

Ianni Guido
Iachino Pietro
Ingrao Pietro

La Torre Pio
Loda Francesco
Lo Porto Guido

Macis Francesco
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Martorelli Francesco
Migliorini Giovanni

Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pallanti Novello
Pasquini Alessio
Pavolini Luca
Pazzaglia Alfredo
Perantuono Tommaso
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Pugno Emilio

Raffaelli Edmondo
Ramella Carlo
Rindone Salvatore
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Sandomenico Egizio
Sanguineti Edoardo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Serri Rino
Sicolo Tommaso
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tesi Sergio
Tessari Giandomenico
Toni Francesco
Trombadori Antonello

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Sono in missione:

Agnelli Susanna

Almirante Giorgio

Antoni Varese

Benedikter Johann detto Hans

Bressani Piergiorgio

Campagnoli Mario

Carenini Egidio

Cavaliere Stefano

Corder Marino

De Poi Alfredo

Drago Antonino

Fortuna Loris

Garocchio Alberto

Goria Giovanni Giuseppe

Innocenti Lino

Malvestio Piergiovanni

Orione Franco Luigi

Orsini Bruno

Pandolfi Filippo Maria

Pavone Vincenzo

Pennacchini Erminio

Picchioni Rolando

Pirolò Pietro

Pucci Ernesto

Radi Luciano

Santuz Giorgio

Scalfaro Oscar Luigi

Speranza Edoardo

Sterpa Egidio

Tesini Aristide

Urso Giacinto

**Per lo svolgimento di una interpellanza
e di interrogazioni.**

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, il 7 aprile scorso ho presentato un'interpellanza concernente la fonderia di Miltedo, il cui personale non riceve lo stipendio da quaranta giorni, nonostante che il 18 novembre 1980 la Bastogi abbia dichiarato all'Unione industriali di Genova che non si sarebbe assolutamente disinteressata dei problemi della fonderia. Ai primi di aprile ha invece inviato ai 450 dipendenti una lettera di licenziamento; da allora il personale non riesce a trattare né con la Bastogi, né con la Finmeccanica, interessata al 25 per cento; tanto meno una sua delegazione riesce ad essere ricevuta dal Governo.

In base al secondo comma dell'articolo 137 del regolamento, chiedo che questa interpellanza venga senz'altro iscritta all'ordine del giorno nella seduta di martedì 19 maggio.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Governo. Le faccio comunque presente onorevole Baghino, che il suo sollecito può solo configurarsi come un preannunzio della richiesta di fissazione della data di svolgimento della sua interpellanza, che potrà essere formalizzato nella prossima seduta.

BAGHINO. Spero comunque che il Governo decida autonomamente di rispondere alla mia interpellanza nella seduta di martedì prossimo.

GAMBOLATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBOLATO. Anch'io vorrei sollecitare il Governo a rispondere alla mia interrogazione, presentata il 6 aprile 1981, sulla stessa materia cui si è riferito l'onorevole Baghino. So benissimo che, a' termini di regolamento, solo nella seduta di martedì prossimo si potrà votare la richiesta di iscrivere all'ordine del giorno l'interpellanza Baghino (e quindi la mia interrogazione), ma insisto affinché il Governo, tenuto conto della situazione estremamente delicata che si è determinata (400 lavora-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

tori che da quaranta giorni occupano la fonderia, senza riuscire ad intavolare una trattativa neppure a livello ministeriale), si dichiara disponibile a rispondere al più presto, al limite nella stessa seduta di martedì 19 maggio.

BOFFARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFARDI. Desidero sollecitare il Governo a rispondere a questi strumenti del sindacato ispettivo. Anche il mio gruppo ha presentato un'interrogazione sull'argomento nella data citata dai colleghi. Occorre tenere presente la drammatica situazione che si è venuta a creare nella fonderia in questione, sotto il profilo sociale e politico e sotto il profilo dell'ordine pubblico. Quando non si percepisce da un giorno all'altro lo stipendio e si ricevono lettere di licenziamento, senza motivazione, quando non si dà alcuna soddisfazione a chi chiede ripetutamente di essere ricevuto per illustrare la situazione, determinate cose possono accadere. La fonderia Bastogi - occorre rilevarlo - svolge una certa attività produttiva ed ha diverse commesse sul mercato. Ebbene, ritengo che a questo punto il Governo debba sentire il dovere e l'esigenza di incontrare le forze competenti, i deputati, i rappresentanti degli enti locali, gli stessi lavoratori, per ascoltare quanto hanno da dire, per dibattere la situazione e studiare il modo per risolvere questo scottante problema.

BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Mi associo alle considerazioni dei colleghi e sottolineo l'urgenza della soluzione del problema che ritengo vada risolto sollecitamente.

BAGHINO. L'onorevole Santi, socialista, si è impegnato a sollecitare questa risposta...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la

questione è talmente rilevante che la Presidenza si impegna ad intervenire attivamente presso il Governo perché venga fissata al più presto la data di svolgimento di queste interpellanze ed interrogazioni.

**Per la discussione
di risoluzioni in Commissione.**

BARACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARACETTI. L'avviato processo di ricostruzione del Friuli, signor Presidente, sta in queste settimane attraversando un pericolosissimo momento di stasi, mentre è in atto un vivissimo allarme nella pubblica opinione. La situazione - lo dico subito, signor Presidente - potrebbe ancora aggravarsi nell'immediato futuro, con pesanti ripercussioni politiche e sociali.

Perché avviene tutto in questo? Non già perché manchino i finanziamenti stanziati dalla legge per la ricostruzione, che per il momento ci sono (entro l'anno dovremmo, comunque, esaminare ed approvare un altro provvedimento di rifinanziamento), ma per una incongrua ed incomprensibile decisione del ministro del tesoro e della Banca d'Italia che dal 1° aprile, ha introdotto anche nel Friuli le restrizioni creditizie. Vi sono stati interventi politici dei parlamentari di tutti i gruppi...

PRESIDENTE. Onorevole Baracetti, la prego di non svolgere l'interrogazione...

BARACETTI. ... della regione, senza che fosse possibile risolvere alcunché. Sono state presentate due risoluzioni, del gruppo parlamentare comunista e del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, in sede di Commissione finanze e tesoro, ma non si possono prendere in esame perché il ministro del tesoro non si presenta, da un mese e mezzo, per discuterlo. Lo stesso presidente della Commissione, Battaglia è più volte intervenuto. La pregheremo, quindi, signor Presidente, di intervenire nei confronti del Governo e del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ministro Andreatta perché la situazione è grave e perché, se il ministro continua a non presentarsi, la sua assenza assume sempre più il carattere di un atto non certamente rispettoso nei confronti del Parlamento.

FIORET. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORET. Dovrei svolgere considerazioni analoghe a quelle ora effettuate dall'onorevole Baracetti. Sollecito il Governo a intervenire - stante la situazione determinatasi nel Friuli e l'aspettativa per una risposta dell'esecutivo in un senso o nell'altro, - martedì della prossima settimana in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Baracetti, onorevole Fioret, cercheremo di indurre l'onorevole Andreatta ad intervenire al più presto in Commissione, nella prima seduta o, al massimo, immediatamente dopo, in modo che possa rispondere alle questioni sollevate.

Annunzio di una relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 30 aprile 1981, ha presentato una relazione sull'attività del Comitato stesso per il periodo dal 25 gennaio 1979, al 30 aprile 1981 (doc. LI, n. 5).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpel-

lanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 19 maggio 1981, alle 17:

1. - *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*
2. - *Interpellanze e interrogazioni.*
3. - *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980 (1723);

- *Relatore: Poi.*

4. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Zanfagna, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (banca rotta fraudolenta aggravata) (doc. IV, n. 59);

- *Relatore: Cavaliere.*

Contro il deputato Foti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato) (doc. IV, n. 54);

- *Relatore: Mellini.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 43);

- *Relatore*: Abete.

Contro il deputato CiccioMessere, per i reati di cui agli articoli 594 del codice penale (ingiuria) e 612 del codice penale (minaccia) (doc. IV, n. 52);

- *Relatore*: Rizzo.

Contro il deputato Laganà, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificamente dalla legge, aggravato), all'articolo 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) ed agli articoli 112, n. 1, e 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 53);

- *Relatore*: Fracchia.

Contro i deputati Bernini, Lucchesi, Spini e Tamburini per il reato di cui agli articoli 112 e 615 del codice penale (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 56);

- *Relatore*: Rizzo.

Contro il deputato Fusaro, per il reato di cui agli articoli 1 e 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli) (doc. IV, n. 58);

- *Relatore*: Valensise.

Contro i deputati CiccioMessere, Mellini e Teodori, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 62);

- *Relatore*: Codrignani.

Contro il deputato Mellini, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 63);

- *Relatore*: Pasquini.

Contro il deputato Pinto, per il reato di

cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 64);

- *Relatore*: Pasquini.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide e Tessari Alessandro, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 65);

- *Relatore*: Fracchia.

Contro i deputati CiccioMessere e Melega, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 61);

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) (doc. IV, n. 60);

- *Relatore*: Perantuono.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide, Bonino Emma, CiccioMessere, Faccio Adele e Roccella, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata) (doc. IV, n. 66);

- *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Santi, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) (doc. IV, n. 69);

- *Relatore*: Orione.

Contro il deputato Ferrari Giorgio, per i reati di cui agli articoli 8, 11, 27, 41, 179, 194, 306, 374 e 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) (doc. IV, n. 72);

- *Relatore*: Abete.

Contro il deputato Almirante, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, nn. 2 e 3, 378 e 81, capoverso, del codice

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

penale (favoreggiamento personale continuato e aggravato) (doc. IV, n. 55);

- *Relatore*: Contu.

Contro il deputato Abbatangelo, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rienza) (doc. IV, n. 68);

- *Relatore*: Cinque.

Contro il deputato de Cosmo, per reati di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) ed agli articoli 56 e 294 del codice penale (tentato attentato contro i diritti politici del cittadino) (doc. IV, n. 57);

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Porcellana - per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 67);

- *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Labriola, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed agli articoli 1 e 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione delle norme sull'edificabilità dei suoli) (doc. IV, n. 71);

- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Sinesio per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 73);

- *Relatore*: Fracchia.

5. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. - Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (*approvata dal Senato*) (1725);

SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499);

BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779);

COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328);

- *Relatori*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

6. - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccimessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

7. - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. - Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

- *Relatore*: Casini.
(*Relazione orale*)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

- *Relatore*: Sinesio.
(*Relazione orale*)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

- Citterio.

TAMBURINI ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (526);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme in materia di programmazione portuale (588);

- *Relatore*: Lucchesi.

GARGANI: Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (311);

- *Relatore*: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri: Norme per la tutela della scuola per corrispondenza (143);

- *Relatore*: Brocca.

CANEPA E CATTANEI: Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251 (535);

- *Relatore*: Fornasari.

GARGANI: Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi (312);

RICCI ed altri: Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi (1108);

- *Relatore*: Ricci.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 (1538);

- *Relatore*: Carolis.

S. 675. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT) adottata a Washington il 19 maggio 1978 (*Approvato dal Senato*) (1841);

- *Relatore*: Carolis.

Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

(ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 (1859);

- *Sedati*.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giordiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

- *Relatore*: Zolla.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979 (1969);

- *Relatore*: Sedati.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (2061);

- *Relatore*: Fioret.

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento).

8. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri: Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania (1279);

- *Relatore*: Federico.

LAGORIO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (570);

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

FACCIO ed altri: Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza (905);

COSTAMAGNA ed altri: Ripristino della possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*) (336);
- *Relatore*: Ermelli Cupelli.

La seduta termina alle 20,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
alle 13 di mercoledì 13 maggio 1981.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SATANASSI. — *Al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 maggio ha avuto luogo a Forlì, promosso dalla fondazione Garzanti, un convegno nazionale di studi sul tema: « Il Sorgo: una fonte energetica integrante »;

al convegno hanno presentato comunicazioni ed illustrato esperienze, fra gli altri, la professoressa Palmieri Pedrini dell'Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Bologna ed il professor Ray Ricaud del Dipartimento di agronomia dell'Università di Stato della Luisiana (USA);

hanno partecipato parlamentari, amministratori pubblici, ricercatori, docenti universitari, esperti, industriali del settore della distillazione, produttori agricoli e loro organizzazioni economiche e consorzi;

il convegno ha unanimemente riconosciuto urgente avviare, su scala nazionale, con particolare riferimento alle aree e regioni più interessanti dal punto di vista agronomico fra cui il Mezzogiorno e le zone interne, un programma di sperimentazione esteso a tutte le piante alcooligene;

in altri paesi europei ed extraeuropei la fase di sperimentazione è già accompagnata da programmi di coltivazione a pieno campo con risultati positivi in ordine alla formazione del bilancio energetico da fonti rinnovabili —

1) quali concreti atti di politica agricola, industriale, di ricerca e sperimentazione intendono compiere, nel quadro di un programma di sviluppo delle fonti rin-

novabili di energia allo scopo di colmare i gravi ritardi che in questo settore, di rilevanza strategica, l'Italia registra rispetto al resto del mondo industrializzato;

2) se non ravvisino la opportunità di convocare in riunione congiunta gli esperti del CNR che seguono i settori dei polisaccaridi e della chimica fine, unitamente alle rappresentanze delle università più direttamente impegnate, degli istituti di ricerca, delle organizzazioni industriali, agricole e delle regioni, per definire linee e programmi di attività finalizzati alla ricerca, sperimentazione nonché alla messa in atto di piani colturali su vaste aree aventi come riferimento quelle piante alcooligene che già stanno dimostrando validità agronomica, industriale ed energetica; linee e programmi intesi quale premessa ad un più generale ed organico progetto relativo al ruolo della saccarochimica nel processo di rinnovamento economico produttivo del paese.

(5-02131)

MANFREDINI, PUGNO E FIANDROTTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la ditta GIMAC di Settimo Torinese, fallita, ha messo in grave pericolo il posto di lavoro di oltre 300 lavoratori con una notevole qualificazione professionale;

il curatore fallimentare ha posto all'asta i beni immobiliari della ditta e la stessa è stata vinta da una società finanziaria;

detta società finanziaria SID, interpellata dalla regione Piemonte non ha mostrato alcuna intenzione di proseguire qualche attività produttiva o garantire il posto di lavoro dei lavoratori attualmente occupati —

quali iniziative intendono assumere per definire con le parti interessate (SID, organizzazioni sindacali, regione Piemonte) eventuali soluzioni produttive in alternativa alla chiusura dello stabilimento così come viene prospettato dopo la chiusura dell'asta.

(5-02132)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

LO BELLO E REINA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere -

tenuto conto che lo stesso Governo ha denunciato in Parlamento il ritardo con il quale sta avvenendo il passaggio delle aziende Liquigas-Liquichimica all'ENI a causa delle difficoltà frapposte dal commissario straordinario, nonostante l'accordo da tempo sottoscritto da entrambe le parti;

considerato che la direzione dello stabilimento Liquichimica di Augusta ha comunicato al consiglio di fabbrica che alla mezzanotte di venerdì 15 corrente bloccherà gli impianti, per mancanza di scorte di materia prima al cui approvvigionamento non può provvedersi per mancanza di risorse finanziarie -

quali provvedimenti intenda adottare per consentire il concreto attuarsi del trasferimento e per evitare le prevedibili negative conseguenze sull'attività degli impianti e sulle prospettive di rilancio, con particolare riguardo allo stabilimento di Augusta. (5-02133)

TESSARI GIANGIACOMO, PALOPOLI E BUTTAZZONI TONELLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a

conoscenza delle dolorose vicende di un gruppo di nomadi, riunitisi per celebrare un matrimonio Rom nella prima metà di aprile nel territorio del comune di Villorba (Treviso) e di lì allontanati con ordinanza del sindaco il 13 aprile 1981 nonostante fosse scoppiata un'epidemia di epatite virale che aveva interessato 6 persone, 4 bambini e 2 adulti; 2 famiglie successivamente trasferitesi nel comune di Treviso venivano anche da quel territorio allontanate con ordinanza del 30 aprile 1981. Contro tali ordinanze l'Opera Nomadi ha opposto ricorso al prefetto di Treviso ed ha presentato esposto alla procura della Repubblica di tale città non solo richiamandosi alle norme costituzionali ed alla normativa vigente ma anche alle esigenze di prevenzione e di cura che dovevano comportare l'isolamento ed il controllo, non certo la dispersione della comunità.

Per sapere quali indirizzi intenda emanare in applicazione della normativa vigente ed in particolare della circolare ministeriale 11 ottobre 1973 e quali iniziative legislative intenda sottoporre al Parlamento onde evitare che si ripetano tali incresciosi episodi e per allineare la nostra legislazione alle norme adottate dalla maggioranza degli Stati europei. (5-02134)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GARAVAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che recentemente sono state insediate le assemblee e i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai sensi della legge 22 dicembre 1978, n. 833;

che i membri eletti nei comitati di gestione svolgono gli stessi compiti con uguale se non superiore disponibilità di tempo degli assessori e consiglieri dei comuni con pari abitanti —

se, come e quando il Governo intenda regolamentare la posizione degli eletti quanto a permessi, aspettativa, ecc. ai sensi delle leggi 20 maggio 1970, n. 300; 26 aprile 1979, n. 169 e 11 dicembre 1966, n. 1078. (4-08369)

CICCIOMESSERE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è stata predisposta un'inchiesta nei confronti del colonnello Italo Grimaldi, comandante della 13ª direzione del genio militare di Pescara.

Per sapere se viene confermata la notizia secondo la quale sarebbe stata presentata da parte dei carabinieri di Pescara una relazione nella quale verrebbero rilevate irregolarità nell'azione di comando del colonnello Grimaldi.

Per conoscere le motivazioni dei trasferimenti di tre dipendenti del genio militare di Pescara, Armando Marzoli, Luciano Del Gallo, Enzo Melatti che si erano rifiutati di sottoscrivere una dichiarazione predisposta dal colonnello Grimaldi nella quale venivano esaltati i pregi e l'efficienza della sua azione di comando.

Per sapere se sono a conoscenza del ministro le denunce, riprese anche dalla stampa locale, nei confronti del colonnello Grimaldi per abuso d'ufficio.

Per sapere chi ha autorizzato i lavori di « restauro » eseguiti dal genio militare all'interno del « Bagno borbonico » di Pescara che hanno irrimediabilmente deturpato il monumento.

Per conoscere le ragioni della mancata adozione di provvedimenti nei confronti del colonnello Grimaldi alla luce dei comportamenti citati e del clima di profondo disagio esistente nella direzione del genio di Pescara in ordine ai metodi autoritari e ai veri e propri abusi con cui viene esercitato il comando.

Per sapere se il citato colonnello è abilitato al comando di una direzione pur essendo fuori ruolo e a disposizione.

(4-08370)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — in relazione all'oggetto della precedente interrogazione n. 4-06602 del 29 gennaio 1981 — se risponde a verità la notizia secondo cui sarebbero stati arrestati gli amministratori della società PANEDILE Argentina. Per conoscere altresì i criteri in base ai quali è stato nominato presidente della suddetta società l'ingegner Duilio Marinucci, e quali sono i rapporti dello stesso con la società Condotte d'Acqua. (4-08371)

MELEGA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali direttive il Ministro abbia impartito al capo di Gabinetto della prefettura di Cagliari, dottor Orrù, protagonista del caso segnalato al Ministro stesso con lettera della UIL-statali di Cagliari in data 27 aprile 1981.

Per memoria si ricorda che il dottor Orrù ha richiamato con lettera in data 18 aprile 1981 la signora Maria Antonietta Piga, dipendente della prefettura, rimproverandola di non aver voluto prestare servizio straordinario, e l'ha successivamente minacciata a voce di trasferimento. Poiché tali modi e metodi infrangono quei diritti essenziali dei lavoratori che sono tutelati dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro abbia impartito o intenda impartire ai dirigenti delle prefetture, e in particolare al dot-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

tor Orrù, direttive precise perché tali minacce non vengano mai più ripetute.

(4-08372)

SILVESTRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se è informato che la Banca d'Italia ha recentemente comunicato alla Federazione italiana delle Casse rurali ed artigiane la reiezione della richiesta di costituzione di una Cassa rurale ad Amanda, frazione Casa Tasso, in provincia di Ascoli Piceno;

se, in particolare, consideri positivi i motivi addotti a sostegno della reiezione riflettenti « la mancanza dei presupposti per poter riguardare la piazza in questione come particolarmente meritevole di considerazione in termini di popolazione ovvero di distanza dai più vicini sportelli bancari »;

se sia giustificato impedimento alla concessione il fatto che questa rifletta la costituzione di una Cassa rurale avente carattere intercomunale, atteso che l'estensione dell'operatività a più comuni può essere accordata anche se subordinata ad una specifica autorizzazione;

se non pensa che il caso prospettato si inserisca in una logica che costituisce freno costante alla espansione della cooperazione di credito nel nostro paese;

se non ritenga di verificare l'obiettività con la quale l'organo di vigilanza esercita i propri poteri in materia e quali provvedimenti intenda adottare al fine di non bloccare, di fatto, lo sviluppo delle CRA che, nonostante i meriti acquisiti nei centri in cui operano, si trovano, quasi sempre, nell'impossibilità di reperire in un solo Comune (tenendo conto anche che i comuni « non bancabili », dove le CRA possono istituirsi, sono piccoli comuni) la base sociale necessaria peraltro costituita, come vuole il T.U., per ben quattro quinti da agricoltori e/o artigiani.

(4-08373)

ABETE. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di tensione venutosi a creare nella zona di

San Godenzo sulla strada statale Cassia (comune di Roma) a seguito della prevista utilizzazione a centro socio-sanitario per l'igiene mentale di un edificio adiacente ad una scuola elementare frequentata da bambini di età compresa fra i 3 e i 10 anni.

Per sapere se — pur riconoscendo la validità del Centro che dovrebbe prestare un servizio sociale di grande utilità e che dovrebbe essere frequentato da disturbati mentali, tossicodipendenti ecc. — non ritiene che l'ubicazione ravvicinata delle due istituzioni comporterebbe una molteplicità di effetti negativi e intralchierebbe notevolmente l'attività delle istituzioni stesse.

(4-08374)

CALONACI, BELARDI MERLO E FABRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

Il Consiglio Nazionale dell'ANAS ha approvato oltre nove mesi or sono il progetto esecutivo — finanziato e redatto da enti locali e istituti di credito senesi — della variante viaria del centro termale di Chianciano;

tale opera, dell'importo di lire 19.335.000.000, da tempo addossata alla ANAS, costituisce un tratto essenziale del nuovo raccordo tra la SS. Cassia e la autostrada del Sole e la stazione ferroviaria di Chiusi;

la realizzazione di detto raccordo fu concordemente decisa in incontri tenutisi presso i competenti Ministeri onde assicurare alle nuove strutture industriali ed economiche che faticosamente iniziano a sorgere nell'ambito del « Progetto Amiata » celeri e moderni collegamenti viari, necessari altresì al soddisfacimento di molteplici esigenze turistiche;

considerato che:

l'amministrazione provinciale di Siena ha già iniziato i lavori del I lotto — finanziato per lire 3.600.000.000 dalla regione Toscana — dell'intero nuovo raccordo viario e anche l'ANAS ha già appaltato i lavori di ammodernamento nel tratto della S.S. Cassia in cui si immette il predetto raccordo;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ogni eventuale indecisione circa gli impegni al riguardo assunti dal Governo e ogni ritardo nell'avvio dei lavori della suddetta variante pregiudicherebbe gravemente la realizzazione e l'entrata in funzione dell'intero assetto viario della zona -

i motivi per i quali non è stato ancora provveduto all'emissione dell'atto di finanziamento del progetto esecutivo della variante di Chianciano e alla indizione della gara di appalto dei lavori di tale lotto.

Per sapere se, data l'importanza e la urgenza dell'opera, soprattutto in funzione della ripresa dell'attività produttiva e del ripristino dell'occupazione nella zona dell'Amiata, intenda compiere tempestivamente tali atti, indispensabili sia a fugare ogni preoccupazione che a consentire la contemporanea costruzione di tutto il complesso viario. (4-08375)

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che esiste un progetto di riforma dell'Azienda autonoma monopoli di Stato che suggerisce la disattivazione anche dell'antica e valida salina di Cervia (Ravenna).

L'interrogante ritiene che, prima che il discorso avanzi, si imponga una seria riflessione sulla materia in accordo anche con le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, non essendo giusto che si chiami una comunità da secoli radicata economicamente e culturalmente attorno alle saline a pagare le conseguenze di errori della Direzione del monopolio, errori d'altra parte superabili soltanto che ci si impegni seriamente in una azione di valorizzazione per la quale esistono tutte le condizioni locali necessarie. (4-08376)

ALBERINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato della « astensione » dalle udienze civili e dalle udienze penali avanti la pretura di Breno degli avvocati della Valle Camonica (Brescia), attuata come protesta per il critico stato nel quale si trova la pretura del centro camuno.

La mancanza di cancellieri, ufficiali giudiziari, dattilografi (otto dipendenti del previsto organico) e la presenza di un solo pretore non consentono di svolgere il lavoro della pretura, il cui mandamento comprende 41 comuni, con una popolazione di circa 90.000 abitanti e con un carico del ruolo penale di 5.000 processi e un carico del ruolo civile di oltre 2.000 cause.

Per conoscere quali provvedimenti il Ministro abbia allo studio o intenda prendere. (4-08377)

ACCAME. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere se sono al corrente del fatto che a seguito di « smarrimento » di un plico postale contenente assegni della Banca d'Italia per un valore complessivo di circa 150-200 milioni, si è verificato che assegni di indennità di buonuscita ENPAS relativi prevalentemente ad insegnanti, non sono giunti ai destinatari, e sono risultati successivamente riscossi da altri presso filiali della Banca d'Italia di varie città: Imperia, Catania, Reggio Calabria, ecc.

Per conoscere inoltre se sono al corrente che ciò si è potuto verificare grazie alla esibizione di passaporti falsi e di dichiarazioni da parte di notai altrettanto irrispettosi della verità. (4-08378)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione a quanto riportato nelle pagine 6, 7 e 25 della relazione del Commissario straordinario onorevole Zamberletti sulla attività svolta e sugli interventi effettuati nelle zone terremotate, dove testualmente si legge: « La sera del 23 novembre l'allarme fu diramato immediatamente dal Comiliter e da tutti i livelli di comando pochi minuti dopo la scossa; fu ripetuto poco dopo a mezzo RAI per sollecitare il rientro delle truppe nelle caserme (si può immaginare facilmente quale può essere stato il grado di reperibilità del personale libero dal servizio la domenica sera, con la prassi di rientro dal permesso prima dell'inizio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

delle istruzioni militari del lunedì). Come per il resto della popolazione anche i presidi militari dislocati nelle regioni Campania e Basilicata subirono il "trauma della scossa" eccetera - se non si debba intendere che, sia per la irreperibilità del personale sia per il trauma subito, numerosi presidi militari della Campania e della Basilicata non abbiano fornito quell'immediato aiuto ai sinistrati che il caso richiedeva. Per conoscere in particolare se risponde al vero che nei giorni successivi, non essendo stata presa alcuna iniziativa da parte delle autorità militari, ciò ha costretto il commissario straordinario a richiedere e sollecitare l'intervento dei reparti dell'esercito di campagna del 3°, 4° e 5° Corpo d'armata aggravando così, con intollerabili ritardi, il carico di vite umane che una maggiore prontezza operativa ed una più realistica valutazione della vastità e gravità del disastro avrebbe certamente contenuto. (4-08379)

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è al corrente di varie irregolarità che si verificano nella determinazione della stazza di navi comprate all'estero e anche di navi costruite in Italia, irregolarità che consentono in genere di ridurre i valori di stazza effettivi per assecondare interessi armatoriali in quanto la riduzione di stazza comporta vantaggi quali:

esclusione obblighi della SOLAS;

riduzione del personale;

riduzione sulla tassa di Stato per l'ancoraggio in porto il che coinvolge tutta la parte commerciale;

limitazioni nella prescrizione di sicurezza;

modifica del bordo libero internazionale;

modifica nella paga per contratto a compartecipazione;

modifica nei contributi invalidità e vecchiaia;

diverse esigenze radio-telefoniche;

modifiche nei mezzi antincendio;

modifiche nel soprassoldo per merci infiammabili ed altre varie.

Per conoscere, in particolare, in relazione al caso della nave *Veneranda M.* che, originariamente, all'estero risultava di stazza superiore alle 1.100 tonnellate, in base a quali elementi ora risulti al di sotto delle 1.000 tonnellate.

Per conoscere, infine, se intende disporre l'effettuazione di indagini sull'operato del Registro navale italiano per accertare i casi di abusi nelle modifiche di stazza. (4-08380)

ACCAME. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere -

alla luce del fatto gravissimo verificatosi presso l'Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », di Genova - Sampierdarena, il cui preside incaricato non ha consentito alla nomina del dottor Piero Schenone, quale assistente di cattedra di ruolo presso detto Istituto, adducendo a motivazione l'incompatibilità degli impegni (impegni amministrativi), con l'orario di servizio nella scuola;

considerato che il dottor Piero Schenone, essendo stato eletto nelle ultime elezioni amministrative nel comune di Lavagna ed essendo altresì investito del mandato di sindaco, ha avanzato richiesta di poter fruire di opportuni permessi e di orari particolari al fine di poter espletare, oltre al suo incarico di insegnamento, anche il mandato al quale è stato eletto;

considerato altresì che l'azione della presidenza dell'Istituto « Einaudi » configura chiaramente un procedimento preso « in eccesso di potere » tale da collocarsi al di sopra ed al di fuori dell'ordinamento vigente e da creare - nella fattispecie - lo inusitato precedente di una oggettiva limitazione, evitabile e da evitarsi, dei diritti di un cittadino e ciò proprio quando lo stesso è chiamato ad un maggiore impegno e spirito di mandato elettorale -

quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché sia posto immediato rimedio alla situazione denunciata. (4-08381)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali accertamenti sono stati effettuati e quali conclusioni sono emerse nel corso degli eventuali accertamenti esperiti, a ormai otto mesi dalla denuncia ed a corso abilitante ultimato, nell'espletamento del concorso per ufficiali del ruolo speciale, bandito nel 1980 dalla marina militare.

In particolare si chiede di sapere:

se è stato effettuato un accurato controllo degli elaborati per accertare la regolarità dei voti riportati sul verbale di esame dai singoli candidati;

se è emerso che alcuni di questi, poi ammessi agli orali, avevano riportato, in prima istanza, la completa insufficienza (5/20);

se le irregolarità relative alla esposizione, in tempi successivi, di due differenti elenchi di idonei alla prova scritta, risultino riportate sul verbale di esame o su quello di graduatoria e nomina registrato presso la Corte dei conti. (4-08382)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero che alcuni allievi della seconda classe dell'Accademia di sanità militare interforze, dimessi al termine del biennio, sono stati rinviiati a casa, concedendo ad essi il beneficio dell'assolvimento del servizio obbligatorio di leva.

Se ciò dovesse risultare vero, si chiede di conoscere:

in base a quale legge è stato adottato il predetto provvedimento ed in caso di mancanza di idonea legge quali sono le ragioni che hanno indotto le autorità militari ad adottare un provvedimento così chiaramente illegittimo;

perché tale provvedimento non è stato esteso agli allievi delle accademie militari di Modena, Livorno e Pozzuoli;

chi erano i suddetti allievi. (4-08383)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere che cosa intende fare con estrema urgenza per togliere le Officine Rizzoli di Bologna dallo stato agonico nel quale so-

no state poste da una serie di gravi inadempienze pubbliche.

Si tratta di un istituto di notevole tradizione ed altamente specializzato, il quale fornisce il 70 per cento del fabbisogno nazionale delle protesi e delle attrezzature ospedaliere del settore dell'ortopedia, con 550 dipendenti molto qualificati, che manca ancora di un adeguato assetto giuridico, ed al quale non si stanno pagando da molto tempo (da parte dello Stato, delle regioni, degli enti ospedalieri, ecc.), miliardi di crediti, ciò che ha costretto le Officine in questione ad indebitamenti onerosissimi, alla corresponsione ai dipendenti di acconti sugli stipendi e ad una parziale attività produttiva in quanto i fornitori rifiutano la continuazione della fornitura di materie prime.

L'interrogante rappresenta l'estrema gravità di questo stato di cose, il quale sta per distruggere un'azienda pubblica valida sotto ogni punto di vista, e crea serio e diffuso disagio fra i cittadini bisognosi di protesi a causa dei ritardi e dell'aleatorietà nella fornitura. In questo quadro sono, inoltre, da comprendere le condizioni di estremo disagio morale e materiale del personale dipendente e le relative azioni di lotta indette dalle organizzazioni sindacali. (4-08384)

ARTESE E DE CINQUE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per conoscere se il signor Michelucci Michele, nato a Perugia il 23 aprile 1946 ed ivi residente, titolare nel suddetto comune, insieme con la moglie, di due aziende industriali che operano nel settore delle pelletterie, abbia provveduto, per una terza azienda industriale, operante sempre nel campo delle pelletterie, aperta a Gissi agli inizi del 1978 e chiusa improvvisamente nell'autunno del 1979, a pagare le assicurazioni sociali per i circa 50 operai che lavoravano nella suddetta azienda e che si sono improvvisamente trovati senza lavoro non percependo nemmeno il trattamento economico degli ultimi due mesi ed ogni emolumento ad essi dovuto.

(4-08385)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ARTESE E DE CINQUE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere la posizione fiscale dell'azienda Pelletterie industriali aperta a Gissi (Chieti) dal signor Michele Michelucci agli inizi del 1978 e chiusa improvvisamente agli inizi dell'autunno del 1979.

Il titolare della suddetta azienda, infatti, Michele Michelucci, che è nato a Perugia il 23 aprile 1946, dove è titolare direttamente e a mezzo della moglie di due buone aziende che operano nel settore delle pelletterie, dopo aver avviato nel comune di Gissi una terza azienda con una cinquantina di operai, che almeno apparentemente lavorava molto e sembrava guadagnasse bene, ha chiuso l'azienda senza provvedere a liquidare quanto dovuto ai propri dipendenti e ad altri fornitori. (4-08386)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che l'azienda di soggiorno e di turismo di Bordighera ha in programma di rimborsare ai turisti tedeschi che intendano soggiornare, per almeno 7 giorni, negli alberghi di quella splendida località turistica, il prezzo del biglietto di transito sull'autostrada dei Fiori;

per sapere se è vero che iniziative analoghe, anche con rimborsi di benzina, siano allo studio in località del meridione;

per sapere se non ritengano che la cosa sia valida ed interessante ed indubbiamente assai più giusta e coerente che non il generalizzato ribasso sulle tariffe autostradali a tutti i turisti stranieri, indipendentemente dal periodo e dalla modalità del loro soggiorno nel nostro paese e indubbiamente anche più valida della concessione agli stessi stranieri dei « buoni benzina »;

per sapere se è vero che in passato si è svolto un grande traffico dei « buoni benzina », da parte di molti turisti stranieri, specialmente tedeschi a danno dell'erario e del contribuente italiano, data la facilità di falsificazione degli stessi « buoni benzina », del complesso lavoro che

essi richiedono ai distributori di carburante sulle nostre strade e dato che era veramente vergognoso il commercio dei buoni che interessava non poche categorie di commercianti ed albergatori. (4-08387)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è vero che a fine aprile è stata chiusa a Mosca la istruttoria a carico del professor Victor Brailovski (il cui processo si celebra in questi giorni), in cui si conferma che il reato di cui è accusato è di « diffamazione dello Stato » (articolo 190/1 del codice penale) e la moglie del cibernetico, Irina, ha deciso di non nominare un difensore e di non presentarsi a testimoniare al processo, per sottolineare, ha detto, che in Unione Sovietica, difensori e testimoni a discarico sono totalmente inutili, in quanto le sentenze sono emesse prima del processo e non alla sua conclusione;

per sapere se è vero che un altro scienziato ebreo il fisico Vladimir Kislik, di Kiev, arrestato per « teppismo aggravato » (articolo 206/2 del codice penale ucraino) verrà anch'egli processato in questi giorni e che un altro attivista ebreo di Kiev, Kim Fridman, arrestato contemporaneamente a Kislik (per « parassitismo » ?), è stato accompagnato dalla prigione a casa sua per una perquisizione e dopo è stato tradotto al carcere di Luvianovka, dove è detenuto anche Kislik;

per avere inoltre notizie su Anatoly Sharanski, condannato nel 1978 a 13 anni per « spionaggio », che si trovava fino a qualche tempo fa in cella di isolamento e di punizione nel *lager* in cui sta scontando la condanna, pesando 48 chili, con la memoria e la vista indebolite;

per sapere se il Governo non intenda chiedere che sia permesso ad Anatoly Sharanski di scrivere nelle lettere che gli è permesso di scrivere soltanto ogni due mesi e solo alla madre, almeno i saluti alla moglie Natasha, che si trova in Israele, e che possa accennare alle sue condizioni di salute ed al probabile nuovo processo - in via amministrativa - contro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

di lui, per infrazione alle norme carcerarie e se è vero che è stato riportato già alla prigione di Cistobol. (4-08388)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e degli affari esteri.* — Per sapere a che punto sono le ricerche e studi dell'ELC, elettroconsultra S.p.a. di Milano, riguardanti il traforo del Monte Rosa;

per sapere se è vero che mentre la regione Liguria ha già assicurato appoggio e iniziativa per il tunnel del Rosa, le regioni Piemonte e Lombardia e rispettive camere di commercio, non hanno ancora affrontato il problema;

per sapere se è vero che il Governo della Repubblica Elvetica avrebbe già espresso, attraverso l'Ufficio federale delle strade della Svizzera insieme alla Municipalità di Sion, in linea di massima, un parere favorevole ad un intervento per compiere l'importante comunicazione con l'Italia. (4-08389)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per avere notizie sull'iter burocratico relativo alla erogazione di lire 3 milioni da parte del Ministero per la tutela degli affreschi alla chiesa di Madonna della Neve di Roccapietra a Varallo Sesia (Vercelli). (4-08390)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

per quali cause la prima tornata dei concorsi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati non è stata ancora iniziata ed il suo espletamento rischia di protrarsi ancora a lungo, visto che a tutt'oggi il Consiglio universitario nazionale ed il Ministro della pubblica istruzione non hanno ancora portato a termine gli adempimenti per la formazione delle commissioni giudicatrici, come previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1980;

se tale ritardo nell'esecuzione di un doveroso impegno preso nei confronti di

contrattisti ed assegnisti universitari che da anni svolgono negli atenei italiani attività didattica e di ricerca scientifica in precarie condizioni economiche e giuridiche, non risponda ad un deprecabile intento di rinviare *sine die* l'immissione in ruolo dei ricercatori universitari istituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

se intende ed in quale maniera risolvere entro l'inizio del prossimo anno accademico l'annoso problema del precariato universitario, dando così fiducia e certezza ai giovani ricercatori universitari.

(4-08391)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere perché il Ministero ha operato una ingiusta discriminazione nei confronti dei lavoratori non più dipendenti del gruppo FINMARE (Tirrenia, Italia, Lloyd Triestino, Adriatica) alla data dell'11 luglio 1980 autorizzando le predette società a transigere le vertenze giudiziarie solo con i lavoratori ancora in servizio a tale data. Se si precisa che sono state autorizzate le stesse società a transigere le vertenze sul predeterminato (differenze retributive) per gli « esodati » del 1975, si comprenderà la discriminazione, laddove tutti i lavoratori « esodati » nel 1975 percepiranno le differenze retributive di diritto, anziché tutti i lavoratori in servizio alla data del luglio 1980 ed invece non percepiranno tali differenze soltanto gli esodati del 1977 secondo l'accordo sindacale del 17 giugno 1977.

Il Ministero ha mostrato di non considerare nella loro drammatica realtà le condizioni dei marittimi delle zone terremotate (Portici, Torre del Greco, Napoli, Ercolano).

Si auspica perciò che il Ministero voglia ulteriormente riflettere su questi problemi e modificare la sua posizione intransigente nei confronti dei diritti dei lavoratori. Va rilevato che le richieste dei lavoratori esodati con accordo del 17 giugno 1977 sono legittime in quanto oggetto di transazione per altri lavoratori del 1975

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

e del 1980; e già molti magistrati hanno dato ragione agli stessi esodati.

Ancora va rilevato che nel caso di vittoria giudiziaria gli esodati del 1977 creerebbero un danno economico più ingente di eventuali transazioni. Tali transazioni allevierebbero l'ingolfamento dei ruoli giudiziari (circa 1.500 vertenze giudiziarie).

Per sapere se non ritenga, quindi, opportuno autorizzare le società di primaria importanza nazionale del gruppo FINMARE a transigere le vertenze giudiziarie in corso con gli « esodati del 1977 » alle condizioni stesse autorizzate per i lavoratori esodati nel 1975 e per quelli in corso di rapporto lavorativo al luglio 1980. (4-08392)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — con riferimento al « marchio di fabbrica » televisivo che appare sul video durante le trasmissioni, quasi a garantire l'utente che le stesse sono messe effettivamente in onda, e secondo quanto avviene programmato, proprio dalla RAI — perché tale marchio non rimane collocato in posizione fissa, ma continua la sua scorribanda da un punto all'altro del video cosicché la sigla RAI arriva anche a sovrapporsi alle figure provocando effetti di disturbo, determinando qualche volta anche situazioni di evidente disagio, quando talvolta appaiono personalità, come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, o i segretari dei partiti e della « triplice sindacale », recanti in fronte o altrove la citata sigla.

(4-08393)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che a Torino è sempre più difficile trovare casa, anche per i cani, in quanto il canile della Lega per la protezione del cane è sovraffollato e, essendo l'ENPA in crisi, per tanti randagi c'è solo la prospettiva della loro soppressione o — peggio — della loro vivisezione;

per sapere se è vero che da un po' di tempo a Torino vi è una forte richiesta

di animali da parte degli istituti di ricerca che ricorrono alla vivisezione offrendo anche lire 90.000 per un pastore tedesco giovane e sano, e che questa crudele pratica è favorita dalla mancanza di posti nei canili;

per sapere, dato che al canile della Lega in via Germaniano a Torino, oggi vi sono più di 400 « ospiti », contro una capienza massima consentita di 350 soggetti, i motivi per cui la Protezione animali rifiuta l'iscrizione di soci pur trovandosi in difficoltà finanziarie;

per sapere che cosa intende fare il Governo per superare le difficoltà per la Lega della protezione del cane a Torino dove arrivano in media 2.000 cani all'anno e le richieste di « adozione » sono soltanto un migliaio, dato che pochi sanno che in questo canile vi sono dei bellissimi esemplari, anche di razza, che si possono prendere senza spendere fior di quattrini nei negozi;

per sapere se sia a conoscenza del fatto che a sostenere l'ENPA a Torino, oggi, sono rimaste anziane signore con modestissime pensioni, che non sono in grado di accollarsi il mantenimento del canile, né di compiere quegli interventi necessari quando un animale è ferito o in pericolo, in quanto nelle casse della sezione torinese dell'Ente nazionale per la protezione degli animali manca il denaro per le spese più immediate (come le bollette dell'acqua) e da 4 mesi il custode del canile non riceve stipendio e per i 200 cani che vi sono rinchiusi si prospetta un futuro drammatico. (4-08394)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se il Governo abbia allo studio iniziative al fine di consentire che:

1) i direttori aggiunti di divisione siano inquadrati tutti nel « ruolo ad esaurimento », anche se non in possesso della qualifica inferiore (direttore di sezione) al 31 dicembre 1972, giusta l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

2) sia calcolato il servizio pregresso in altre carriere e amministrazioni, anche quello fino ad oggi non riconosciuto utile all'avanzamento a causa dell'inequivalenza di alcune carriere (ad esempio: la carriera di insegnante è inequivalente a quella di impiegato civile dello Stato);

3) gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, attualmente direttori aggiunti di divisione, anche se non in possesso dei requisiti ex articolo 65 del sopraricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, siano a suo tempo collocati a riposo col trattamento di primo dirigente, secondo la disciplina della legge 24 giugno 1970, n. 336. (4-08395)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è vero che gli ultimi provvedimenti governativi di restrizione del credito hanno praticamente bloccato l'attività delle ASCOMFIDI, quegli organismi cioè costituiti tra commercianti per far fronte alla grave carenza di credito al settore;

per sapere, essendo rimasta senza fondi la legge n. 517 e non essendo previsto per il commercio alcun tipo di incentivazione finanziaria, se non ritengono indispensabile che le cooperative di garanzia riprendano al più presto a lavorare, dato che al momento dell'entrata in vigore delle misure governative, le ASCOMFIDI avevano in istruttoria prestiti per circa 100 miliardi di lire che naturalmente non hanno potuto essere erogati.

L'interrogante ritiene di dover richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione della FEDERASCOMFIDI, che raggruppa 70 cooperative e consorzi con 30 mila aziende, 100 mila addetti e oltre 300 miliardi di fatturato nel 1980, la quale non chiede credito indiscriminato ma auspica che venga invece rapidamente approvato il disegno di legge n. 1104 del Ministro dell'industria riguardante le provvidenze per l'ammodernamento della rete distributiva e che venga fatto scattare il contingentamento del credito per le piccole e medie aziende commerciali e turisti-

che, se non da 130 milioni di lire, almeno ad un livello intorno ai 30-50 milioni, considerato che un tale *plafond* non può consentire azioni speculative né aggirare le restrizioni. (4-08396)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

l'ente Villa Carlotta con sede in Tremezzo (Como) come dallo statuto approvato nell'assemblea del 14 giugno 1980 si propone la gestione dei beni avuti in concessione dal demanio dello Stato e costituiti dal complesso denominato « Villa Carlotta » nei comuni di Tremezzo e Griante (Como);

il numero dei partecipanti all'ente non può essere superiore a 30 e di « gradimento » del Ministero delle finanze proprietario del compendio dato in concessione e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali della Lombardia;

il comitato direttivo è composto da 8 membri (come previsto dall'articolo 12 dello statuto) di cui uno designato dai rappresentanti dei comuni, uno dalle aziende autonome di soggiorno e turismo e uno dalle comunità montane facenti parte dell'ente —

a) le ragioni per cui l'Intendenza di finanza di Como con lettera 21 febbraio 1981 protocollo 4737/81 indirizzata all'ente Villa Carlotta ritiene di non prendere in considerazione, per « evidenti motivi di opportunità », la richiesta del comune di Tremezzo e dell'azienda autonoma soggiorno e turismo di Tremezzo di avere propri rappresentanti permanenti all'interno del comitato direttivo dell'ente Villa Carlotta;

b) quali sono i criteri che hanno informato la formulazione dello statuto dell'ente Villa Carlotta e in specie l'articolo 12 che di fatto e non nella forma, considerata la composizione dell'assemblea, preclude la titolarità del comune e dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tremezzo a vedere garantita la loro presenza nel comitato direttivo in forza della ubicazione del compendio demaniale denominato « Villa Carlotta »;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

c) se non si ritiene di intervenire presso l'ente Villa Carlotta perché quanto legittimamente sollevato dal comune di Tremezzo venga sostanzialmente recepito anche attraverso una diversa riformulazione dell'articolo 12 dello statuto dell'ente. (4-08397)

ARMELLIN E CARAVITA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché siano accelerate le procedure burocratiche relative alla concessione agli invalidi civili dei benefici previsti dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 16 aprile 1974, n. 114; 29 febbraio 1980, n. 33 e 11 febbraio 1980, n. 18.

In particolare si riscontra un notevole ritardo per quanto concerne l'erogazione della pensione o dell'assegno di invalidità e dell'assegno o indennità di accompagnamento. Consta agli interroganti che con l'entrata in vigore delle leggi n. 18 del 1980 e n. 33 del 1980 il numero delle pratiche in attesa di essere evase è enormemente aumentato, per cui il personale che presso le prefetture istruisce le pratiche stesse per essere deliberate dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica risulta numericamente inadeguato per garantire un sollecito esame ed una pronta trasmissione al competente Ministero. Risulta inoltre che lo stesso Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi civili), non sia in grado di emettere i mandati di pagamento in tempi brevi.

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere se il ministro non intenda adottare provvedimenti idonei al fine di eliminare gravi ritardi nella corresponsione di benefici economici ad una categoria di cittadini così duramente colpiti, con danno anche alle famiglie che, oltre a sopportare il peso dell'assistenza di congiunti gravemente handicappati, si trovano molto spesso nell'impossibilità di esercitare una attività lavorativa. (4-08398)

SCAIOLA, MANFREDI MANFREDO, BOFFARDI E ZOPPI. — *Ai Ministri dei*

trasporti e dell'interno. — Per conoscere se intendono soprassedere alla decisione di revocare l'espletamento del servizio antincendi nell'aeroporto di Albenga, con il ritiro dei nuclei dei vigili del fuoro aeroportuali, secondo quanto è già stato comunicato alla direzione del suddetto aeroporto.

Tale decisione, se attuata, comporterebbe serie e forse insormontabili difficoltà per la sopravvivenza di un aeroporto la cui esistenza sta a cuore alla regione Liguria e agli enti locali liguri che contribuiscono a finanziarlo per garantirne la sopravvivenza: si tratta infatti di una struttura di notevole importanza per lo sviluppo commerciale e turistico del ponente ligure, che viene compromessa dalla decisione governativa. (4-08399)

BISAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere -

premessi che l'installazione di un *guard-rail* centrale spartitraffico ha avviato a soluzione ma non risolto i problemi della sicurezza e di una migliore disciplina della circolazione sulla superstrada Firenze-Siena;

considerato che l'ANAS ha predisposto due perizie suppletive per la realizzazione di piazzole per la sosta di emergenza che per altro non hanno avuto seguito per mancanza di fondi;

tenuto conto che la Firenze-Siena, interessata ad un notevolissimo traffico veicolare con alte presenze di autobus e camion, necessita di ulteriori importanti interventi quali, appunto, piazzole di sosta, aree di servizio attrezzate e l'ampliamento, almeno in alcuni punti, della sede stradale -

se non ritiene di dover invitare l'ANAS alla graduale realizzazione di tali opere con la conseguente copertura finanziaria. (4-08400)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione di Bonanni Mario, nato a Pisa il 10 luglio 1921, posizione nume-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

ro 1190613, già in possesso di pensione fino al 31 agosto 1957, non sia stata ancora evasa pur avendo il Bonanni passato la visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze il 6 giugno 1980. (4-08401)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - dopo che un nuovo ufficio postale è stato aperto di recente in via Falchera, 80 a Torino, un servizio molto apprezzato dai cittadini, che ne sentivano da tempo la necessità - se non ritenga che non tutto il quartiere 19 goda ancora di una dislocazione degli uffici postali comoda per tutti gli abitanti, in quanto per la zona E 23, di via Ivrea, l'ufficio di via Falchera, che è il più vicino, dista quasi due chilometri e gran parte della popolazione anziana di questa zona si rivolge perciò alla filiale 23 della Cassa di Risparmio, allungando così le file agli sportelli;

per sapere quindi se non ritenga meritevole di accoglimento la richiesta del consiglio di circoscrizione del quartiere Falchera, collocando un altro ufficio postale in alcuni locali libera di via Ivrea, 16, che sembrano adatti allo scopo.

(4-08402)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza che ancora una volta la metropolitana leggera di superficie a Torino provoca polemiche e problemi soprattutto al quartiere 15, Lucento Vallette, di fatto diviso in due dopo la posa dei binari e delle relative protezioni in corso Toscana, ancor prima di funzionare;

per sapere se sono a conoscenza che a lamentarsi non sono solo gli operatori commerciali, che in pochi mesi hanno visto dimezzarsi il giro di affari (di conseguenza parecchi di loro stanno valutando l'opportunità di trasferirsi altrove, dequalificando di fatto un quartiere con già gravi problemi);

per sapere ancora se è a conoscenza del Governo che tale situazione costringe

gli stessi abitanti del quartiere a percorrere chilometri per poter attraversare il corso ed ha già provocato i primi « martiri », con molte persone che si sono infortunate mentre scavalcavano i parapetti, quando il metrò non passa ancora, affacciandosi sul corso Toscana la sede della SAUB, la scuola, la chiesa e se non ritenga che sia facile prevedere, appena funzionerà questo metrò, una miriade di altri infortuni e di incidenti, il che costringerà a costruire nuovi attraversamenti pedonali oltre a quelli esistenti distanti ben 500 metri l'uno dall'altro. (4-08403)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - considerato che i vetri nuovi nelle finestre della chiesa di San Sebastiano a Pecetto Torinese sono stati messi dopo un articolo del giornale *Cronache chieresi* - se non intenda intervenire per un'altra chiesa che sta andando in malora, quella detta dei « Battù » (cioè battuti, flagellati) dal nome dei componenti della Confraternita che l'aveva in cura e che (forse) si flagellavano per penitenza e quaresima, Confraternita del Nome di Gesù; chiesa con una quantità di oggetti preziosi che in essa si trovavano: quadri, stuolette, crocifissi (purtroppo in parte portati via dai ladri) e da qualche anno sconosciuta, dichiarata monumento nazionale e quindi protetta dalla Sovrintendenza alle belle arti;

per sapere se sia a conoscenza dello stato pietoso, scandaloso e pericoloso della chiesa, con crepe sui muri, la facciata completamente scrostata e con l'interno ridotto a magazzino dal comune, che vi tiene le attrezzature per le manifestazioni estive. (4-08404)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - considerato che dal 1° marzo l'autolinea SAPAV Torino-Pinerolo ha avuto spostata la stazione terminal di Torino in corso Inghilterra con notevoli disagi per il 90 per cento dei viaggiatori pendolari, e dato che ogni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

giorno al rientro dal lavoro più di un centinaio di persone, non potendo raggiungere il *terminal*, è costretto ad aspettare i *pullman* alla prima fermata di Corso Vittorio, in un punto di traffico intenso e, al momento di salire, chi si trova coinvolto in questa piccola folla deve fare le spese della mancanza di civiltà e cortesia che purtroppo è ancora nota in Italia - se è a conoscenza che in un *pullman* con 55 posti a sedere vengono fatte salire almeno 70 persone e se non ritenga che ciò, oltre ad essere un grave disagio per i viaggiatori, rappresenti un'infrazione al codice della strada;

per sapere inoltre se non intenda adoperarsi, nell'ambito delle sue competenze, per fare ristabilire dalla SAPAV alcune fermate di vitale importanza nel centro di Torino, soprattutto quella alla stazione Porta Nuova di piazza Carlo Felice e se non ritenga che un'autolinea in con-

correnza con la SAPAV darebbe ai pendolari una possibilità di scelta e forse la stessa concorrenzialità eliminerebbe le carenze nel servizio. (4-08405)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è vero che sulla statale 24 della Val Susa, alla progressiva 68,800, è in fase di costruzione una galleria artificiale a protezione della strada nel punto ove si è prodotta una rilevante frana durante le piogge di fine marzo, rendendo notevolmente pericoloso il transito sulla sottostante strada provinciale 213 di Exilles;

per sapere se non ritenga di sollecitare l'ANAS ad un urgente sopralluogo tecnico nel tratto a monte della statale 24, in particolare dalla progressiva 66,000 alla progressiva 66,600 ove esiste un permanente rischio di frana. (4-08406)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DE CATALDO, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CICCIO-MESSERE, CRIVELLINI, FACCIO, MELGA, MELLINI, PINTO, RIPPA, ROCCIA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere cosa risulta al Governo circa l'uccisione, avvenuta al carcere « Le Murate » di Firenze, del detenuto Franco Luci, un giovane di 22 anni, in attesa di giudizio, e circa il ferimento dei suoi compagni di cella. Per conoscere altresì quali indagini sono state compiute al fine dell'accertamento delle responsabilità.

Per sapere inoltre se risponde a verità quanto segnalato da un gruppo di detenuti della terza sezione del suddetto carcere circa le pessime condizioni igieniche: celle sporche, sprovviste di servizi igienici, con impossibilità di usufruire di quelli esterni durante tutta la notte, esistenza di 6 docce per circa 250 detenuti che possono servirsene soltanto due volte alla settimana nello stesso arco di tempo.

Per sapere se risponde a verità che ai detenuti che lavorano non vengono pagati i contributi e le « tasse di interesse lavorativo », come previsto dal regolamento, e che è quasi impossibile per i detenuti ottenere un colloquio con il giudice di sorveglianza che, negli ultimi 4 mesi, ha ricevuto soltanto una quindicina di persone (le domande erano state 230).

Per sapere quali provvedimenti si intende adottare al riguardo. (3-03769)

CRUCIANELLI, MILANI, MAGRI, CAFFIERO, CATALANO E GIANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il giudizio del Governo sulle nuove intollerabili intromissioni di parte della gerarchia ecclesiastica cattolica nel

dibattito politico che precede la consultazione referendaria sulla legge n. 194 per la « tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza ».

Gli interroganti ricordano in particolare che con precedente interpellanza numero 2-01080 del 5 maggio 1981 avevano chiesto quali iniziative il Governo intendesse intraprendere per evitare il compimento di quell'evidente violazione dell'articolo 98 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati annunciata dall'arcivescovo di Genova, cardinale Giuseppe Siri, per domenica 10 maggio. Essendosi puntualmente verificata la violazione della norma citata, con un appello letto in tutte le chiese parrocchiali della diocesi genovese per influenzare il voto dei fedeli, cui sarebbe imposto un « obbligo di coscienza a votare "sì" sul foglio di colore verde », si chiede di conoscere il giudizio del Governo sull'inerzia delle autorità preposte al rispetto della legge di fronte ad un reato pur preannunciato sette giorni prima della sua consumazione.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se il Governo non intenda adire le vie diplomatiche per protestare contro l'ingerenza nelle vicende riguardanti la legislazione dello Stato commessa dal Pontefice Giovanni Paolo II nel suo discorso di domenica 10 maggio in piazza San Pietro. (3-03770)

PAVOLINI E BERNARDI ANTONIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — dinanzi alle iniziative del costruttore Berlusconi rivolte a sottrarre al servizio pubblico radiotelevisivo la ripresa e la trasmissione degli incontri di calcio di serie A e B e ad ottenerne l'esclusiva per le proprie emittenti illegittimamente tra loro collegate — quali misure intendano prendere:

per evitare che la grande maggioranza dei teleutenti italiani venga privata della possibilità di vedere in TV gli incontri stessi;

per impedire, in assenza di legge e in violazione delle sentenze della Corte

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

costituzionale e della Corte di cassazione, che venga precostituita illegalmente dal Berlusconi una rete di emittenti direttamente collegate via etere, il che imporrebbe una denuncia penale a suo carico;

per bloccare la corsa al rialzo di tutti i costi e di tutti i prezzi, ivi compreso il mercato della pubblicità, che è l'unico effetto inflazionistico sicuro delle offerte sempre più mirabolanti del suddetto costruttore Berlusconi e di altri finanziari ed editori i quali mirano ad assicurarsi il controllo oligopolistico del sistema delle comunicazioni di massa. (3-03771)

GOTTARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - a seguito dell'assurda situazione che permane nel settore dell'edilizia privata, in ordine al recupero dei centri storici; nella macchinosità delle procedure imposte ai vari livelli istituzionali; nella conseguente paralisi di ogni iniziativa nel settore specifico del ripristino delle vecchie abitazioni; in una contingenza che vede la difficoltà di finanziamenti finalizzati aggravata da costi crescenti per materiale e manodopera pregiudicando ogni volontà programmatica - quali iniziative intende assumere e in quali tempi.

Per sapere se ritiene di poter attuare norme di riferimento per gli organi intermedi che riducano gli obblighi e i tempi burocratici. (3-03772)

MACIS, MACCIOTTA, MANNUZZU E GUALANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

lo svolgimento dei fatti verificatisi il 7 maggio 1981, all'altezza del chilometro 108 della SS 131 nei pressi di Oristano, dove si è verificata una sparatoria tra due agenti della polizia stradale e due cittadini belgi, che all'intimazione e al qualificarsi dei poliziotti hanno prima tentato di fuggire, mentre in un secondo tempo uno dei due belgi ha aperto il fuoco ritenendo di trovarsi in presenza di malviventi;

se risponde a verità che i due agenti in borghese erano comandati di servizio per controllare i limiti di velocità;

se non ritenga opportuno, per il ripetersi di equivoci che in altri casi hanno avuto tragiche conseguenze, impartire direttive precise per i servizi che devono o possono essere eseguiti in borghese al fine di tutelare l'incolumità degli agenti e dei cittadini, compresi quelli di Stati stranieri dove l'uso della divisa è rigorosamente regolamentato. (3-03773)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che a Milano il PCI ed il PSI che detengono la maggioranza in Consiglio comunale insieme al PSDI, hanno indetto una manifestazione per i referendum sull'aborto e che a detta manifestazione hanno ufficialmente aderito il segretario generale ed i due vicesegretari del comune - se intenda richiamare i tre alti funzionari al loro dovere, trattandosi per di più di persone cui sono demandati l'organizzazione ed il controllo della complessa macchina organizzativa elettorale. (3-03774)

BORRI E RUBBI EMILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere - in relazione al blocco dell'autotrasporto delle merci preannunciato da lunedì 18 a venerdì 22 maggio prossimi e in considerazione dei gravi effetti paralizzanti che tale minacciata forma di protesta potrebbe provocare, se attuata, all'ordinato svolgimento della vita economica e sociale del paese (basti pensare alla distribuzione di derrate alimentari, al rifornimento delle materie prime, alla distribuzione dei prodotti finiti ed alla distruzione di beni deperibili - quali provvedimenti il Governo abbia adottato o intenda adottare per cercare di raggiungere intese con le associazioni di categoria al fine di scongiurare tale eventualità e, in particolare, quale atteggiamento intenda tenere di fronte alle principali richieste delle medesime associazioni. (3-03775)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

BIANCO GERARDO, DE POI, CATTANEI E FIORET. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie riportate dalla stampa secondo cui in Cecoslovacchia si sta procedendo a numerosi arresti per cosiddette attività antistatali contro persone della dissidenza politica di quel paese ed in particolare se fra le persone arrestate vi siano anche l'ex Ministro degli affari esteri del Governo Dubcek, Jiri Haiek, la signora Helga Havelova, moglie dello scrittore Vaclav Havel e il fratello dello scrittore Ivan, e quali iniziative politiche e diplomatiche il Governo intenda prendere al riguardo. (3-03776)

ALBERINI, LUSSIGNOLI, TORRI E GITTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la SpA SAMIM del gruppo ENI a rinunciare alla concessione mineraria sulla quale grava la miniera Torgola di Bovegno (Brescia) che occupava oltre 100 dipendenti, con la conseguente chiusura della miniera e il licenziamento dei lavoratori dipendenti.

Per conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nella zona, stante la gravità della situazione economica e sociale dell'alta Valle Trompia. (3-03777)

TASSONE, MANTELLA E BOVA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire alla Montedison la graduale chiusura dello stabilimento industriale di Crotona.

Da più tempo la dirigenza Montedison ha messo in atto provvedimenti gestionali che hanno evidenziato chiaramente la volontà di programmare la messa fuori produzione degli impianti di Crotona.

Infatti negli ultimi tempi si è verificato un ridimensionamento del numero degli occupati di 311 unità e la dichiarazio-

ne di disimpegno della produzione di fosforo giallo, come denunciato dal consiglio di fabbrica dello stabilimento Montedison di Crotona.

Volendo interpretare i fatti esposti, si ritiene di capire che l'industria chimica in questione, in un riequilibrio delle produzioni dei propri stabilimenti nel territorio nazionale, considera inopportuno valorizzare la produzione di Crotona e inserirla in un circuito di mercato nazionale e anche estero tanto che, a quanto risulta, ha incrementato invece la produzione di altri stabilimenti simili in altra regione. Tale decisione, o quanto meno tale volontà, comunque viene espressa al di fuori di un piano chimico nazionale, che si rende oltremodo necessario per riconsiderare le strutture esistenti, la produzione in relazione alla domanda interna ed estera, i costi di approvvigionamento della materia prima e quelli di lavorazione, il razionale impiego di maestranze qualificate, delle quali non si deve in nessun caso disperdere l'alto grado di professionalità e per le quali è necessario garantire i livelli occupazionali e incrementarli.

In tale prospettiva gli interroganti chiedono di conoscere quali impegni il Ministro intende assumere verso la Calabria per la quale lo stabilimento Montedison rappresenta l'unica struttura industriale per la chimica che funzioni e che può avere — solo che si abbia la volontà di considerarlo — un ruolo importante sia nel settore chimico, per il quale l'impianto funziona in attivo se viene ovviamente impiegato a regime (e questo è un caso raro se si prende in esame tutto il settore), sia nel territorio calabrese ed in particolare nel circondario di Crotona, dove garantisce una occupazione diretta e indotta di rilevanti proporzioni e non solo del settore industriale.

Si vuole, con questo, affermare che la produzione di gessi come fertilizzanti è un aspetto economico che non può essere sottovalutato in considerazione della forte richiesta esistente nel mercato locale. L'impiego di tali gessi innesca un processo migliorativo delle colture nella zona, permettendo un qualificante passaggio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

da colture povere a colture che possano garantire un più alto reddito.

Alla luce di tali considerazioni e in relazione ai recenti « fatti » che stanno riguardando la Montedison che allo stato sono confusi sul piano di una strategia economica nel settore chimico, gli interroganti richiedono una chiara manifestazione di volontà del Governo perché la Calabria non venga ulteriormente penalizzata, perché ciò costituirebbe grave beffa per le popolazioni che attendono nuovi insediamenti e di non essere private di quelli esistenti. (3-03778)

MILANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che il signor Berlusconi, titolare del « Canale televisivo 5 », ha condotto in questi giorni una sistematica campagna « al

rialzo » nell'intento di ottenere dalla Lega nazionale calcio l'esclusiva della trasmissione delle partite, relative al campionato 1981-82;

che tale campagna al rialzo è stata resa possibile dai margini di guadagno che le TV private conseguono mediante il ricorso illimitato alla sponsorizzazione pubblicitaria;

che in questo campo le TV private si avvalgono del vantaggio loro assegnato dai limiti imposti per legge alla televisione pubblica, configurando peraltro una situazione di vera e propria concorrenza sleale, e utilizzando mezzi che potrebbero invece essere usati dalla televisione pubblica —

se, anche in ottemperanza alle sue promesse, il Ministro non intenda presentare immediatamente il disegno di legge per la regolamentazione dell'emittenza televisiva privata. (3-03779)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere - premesso:

che le recenti scarcerazioni di persone imputate per la strage della stazione di Bologna, del 2 agosto 1980, sono seguite al proscioglimento per insufficienza di prove di Franco Freda, Guido Giannettini e Giovanni Ventura, imputati per la strage di Piazza Fontana, e all'assassinio in carcere di Ermanno Buzzi condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia;

che tale stato di cose, congiunto agli inammissibili ritardi che caratterizzano il procedimento per la strage del treno *Italicus*, hanno suscitato un gravissimo allarme e un diffuso sconcerto in tutto il paese che ne ha colto un complessivo significato di impunità per le stragi della strategia della tensione che hanno prodotto centinaia di vittime;

che allarme e sconcerto sono particolarmente intensi nella città di Bologna, per molti aspetti simbolo della democrazia e delle lotte del movimento democratico nel nostro paese, per questo più volte colpita dalla barbarie del neofascismo;

che l'impunità per le stragi non può essere ricondotta puramente e semplicemente all'incapacità degli apparati amministrativi e giudiziari, dato che sul non meno difficile versante del terrorismo delle Brigate rosse e di Prima linea si sono conseguiti importantissimi risultati che costituiscono il segno più evidente dell'esistenza nell'apparato dello Stato di forze capaci e leali disposte ad ogni sacrificio per la difesa della democrazia;

che va in ogni caso superato lo stato di conflitto che appare esistere in ordine ai processi succitati fra l'Ufficio Istruzione e l'Ufficio della Procura della Repubblica di Bologna -

quali iniziative abbiano assunto nell'ambito della loro rispettiva competenza al fine di attivare in ogni modo i servizi di sicurezza, gli organi della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, gli uffici giudiziari per individuare, processare e punire i responsabili di queste stragi;

con particolare riferimento alle stragi che hanno colpito Bologna come siano stati potenziati gli uffici giudiziari della città per metterli in grado di far fronte nel modo più adeguato alla straordinaria attività inquirente che le indagini sulle stragi richiedono e, in particolare, se sia stato dato corso alle reiterate richieste avanzate in tal senso dai magistrati;

come siano stati spesi a favore degli uffici giudiziari di Bologna gli stanziamenti straordinari per 150 miliardi, disposti dal Parlamento in favore del bilancio della giustizia;

se sia stato messo a disposizione dei magistrati inquirenti un apposito nucleo di polizia giudiziaria per coadiuvarli nelle indagini e quali mezzi tecnici, pur richiesti, siano stati forniti;

quali siano i motivi che a loro avviso hanno determinato e determinano la impunità per tutte le stragi fasciste sinora commesse;

quali iniziative intendano assumere nell'ambito delle rispettive competenze per assicurare alla giustizia i responsabili di tali efferati crimini.

(2-01086) « SPAGNOLI, SARTI, VIOLANTE, FANTE, COLONNA, CODRIGNANI, LODI FAUSTINI, FUSTINI, GUALANDI, OLIVI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se sono a conoscenza:

1) che negli Stati Uniti, la Commissione per la scienza e la tecnologia della Camera dei rappresentanti ha deciso a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

maggioranza di ritirare l'autorizzazione alla costruzione del reattore veloce *Clinch River* che sarebbe dovuto sorgere a Oak Tennessee;

2) che la Commissione ha deciso di abbandonare il progetto *Clinch River* nonostante esso fosse già costato circa un miliardo di dollari e ha stanziato altri venti milioni di dollari per le spese della sua definitiva chiusura;

3) che la Commissione, con questa decisione, capovolge una lunga tradizione di sostegno ai programmi nucleari del Governo che non si è interrotta neanche quando, nel 1977, l'allora presidente Carter ordinò l'arresto dei programmi di ri-processamento di materiale nucleare per il rischio di proliferazione del plutonio che è la materia prima per la costruzione di armi nucleari.

Gli interpellanti chiedono di conoscere se, di fronte a questa decisione che negli stessi Stati Uniti è considerata il più importante atto di disaffezione dalla scelta nucleare mai verificatosi, il Governo italiano intenda sottoporre i suoi progetti nucleari ad una pausa di riflessione. E ciò anche in considerazione del fatto che gli interpellanti, nonostante considerino esiziale la prospettiva dei reattori veloci per i rischi di ogni genere che essi comportano, condividono tuttavia l'unanime giudizio degli esperti secondo cui la opzione nucleare ha un senso solo nella prospettiva dei reattori veloci.

In assenza di tale prospettiva, dalla dipendenza dal petrolio si passa alla dipendenza dall'uranio e tutta l'operazione si riduce ad un gigantesco spreco di risorse con conseguenze incalcolabili sulla stessa qualità della vita.

(2-01087) « AJELLO, ROCCELLA, BONINO, CRIVELLINI, CICCIOMESSERE, TEODORI, BOATO, RIPPA, BALDELLI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti, per conoscere:

le linee di valutazione e le iniziative che il Governo intende assumere sulla

questione, assai complessa, del trasporto aereo; ed in particolare fasi e tempi di costituzione ed avviamento delle attività della terza società aerea a capitale pubblico « Aermediterranea », la cui inutilità appare sempre più evidente e, purtroppo, sempre più costosa per l'erario;

una risposta definitiva e chiara sulle intenzioni del Governo per l'aeroporto dello Stretto, le cui linee (con Roma e con Milano) gestite dall'ATI dovrebbero essere affidate, secondo altri esponenti del Governo (il sottosegretario Castelli), alla società di nuova costituzione o addirittura esercite con aerei ad elica, secondo le idee strane quanto antidiluviane del sottosegretario con delega per l'aviazione civile senatore Elio Tiriolo;

le intenzioni del Governo sulle iniziative assunte dalla magistratura sullo strano ed assurdo andamento delle attività aeroportuali a Reggio Calabria; stranezze ed assurdità cui non sembra estraneo il sottosegretario Tiriolo che, per esigenze personali di rientro a Roma, ha fatto dare interpretazioni dei minimi di visibilità e di sicurezza diversi da quelli applicati agli utenti che il biglietto sull'aereo lo pagano, anche con i continui aumenti richiesti dalla compagnia di bandiera;

se ritiene che le assicurazioni date dal Ministro medesimo alle autorità e alle organizzazioni sindacali di Reggio e Messina siano compatibili con le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Tiriolo, segni evidenti di una scarsa conoscenza dei problemi e di una grossa confusione di idee, per quel che questo vale anche per i funzionari che alla stesura delle dichiarazioni abbiano - eventualmente, s'intende - concorso;

infine, in presenza di un conflitto di valutazioni, quali idee debbano prevalere: se quelle del Ministro che pubblicamente prende atto della gestione largamente attiva (per l'ATI e per la finanza pubblica) dell'Aeroporto dello Stretto ed assicura una gestione efficiente anche per il futuro, con affidamento delle linee Reggio-Roma e Reggio-Milano all'ATI, o quelle del sottosegretario il quale ipotizza di utilizzare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

aerei che, peraltro, non è stato in grado di individuare, solo per inseguire una classificazione cervelotica degli scali che non trova riscontro nella realtà.

(2-01088)

« LIGATO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

1) in quale data i magistrati che indagano sull'attività di Licio Gelli hanno trasmesso copia del materiale sequestrato nel corso delle varie perquisizioni al Presidente del Consiglio;

2) quale uso abbia fatto di questo materiale il Presidente del Consiglio, e in particolare a chi lo abbia mostrato o con chi ne abbia dettagliatamente discusso, quanto meno per i documenti riguardanti gli interlocutori;

3) se dall'insieme dei documenti risulti l'appartenenza alla loggia segreta P2, o comunque una continuità di rapporti con Gelli, di Ministri o Sottosegretari in carica, di militari in servizio attivo o di funzionari in alto grado dell'amministrazione pubblica o distaccati presso Gabinetti dei Ministri;

4) quali motivazioni abbia a suo tempo addotto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa quando riferì « a chi di dovere » della propria intenzione di affiliarsi alla P2 e se, nei cinque anni intercorsi, egli abbia conferito con rappresentanti del Governo o con propri superiori gerarchici a proposito delle attività degli appartenenti alla loggia;

5) se, alla luce della documentazione sequestrata, risultino menzognere le affermazioni agli atti di militari in servizio attivo che in precedenza avevano affermato di non avere rapporti con Gelli;

6) se non ritenga opportuno pubblicare immediatamente, comunque, almeno l'elenco dei militari in servizio attivo coinvolti nell'attività del Gelli, anche alla luce dell'articolo 18 della Costituzione;

7) se risulti dalla documentazione la esistenza di rapporti operativi criminali

tra esponenti della malavita comune, istituzioni pubbliche e esponenti di forze politiche;

8) se, data l'estrema gravità delle accuse ipotizzate per gli affiliati della P2 e l'altissima pericolosità di possibili comportamenti da parte di costoro, quando essi occupino cariche pubbliche importanti e delicate, il Presidente del Consiglio non intenda sospendere immediatamente dalle proprie funzioni coloro che appaiono coinvolti nella vicenda;

9) se non appaia infine insostenibile che continuino ad operare nelle loro cariche di guardasigilli, senatore Sarti, e il consigliere personale del Presidente del Consiglio, prefetto Semprini, per entrambi i quali è stata acclarata l'esistenza di rapporti col Gelli.

(2-01089) « MELEGA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, AGLIETTA, BONINO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per avere notizie serie e credibili sull'oscura vicenda che ha portato il Governo alla nomina della commissione Sandulli, Crisafulli, Levi-Sandri. In particolare per sapere se, con la nomina della suddetta commissione, da parte del Governo si consideri conclusa ed esaurita l'opera di controllo e di verifica del corretto funzionamento di delicati settori dello Stato.

(2-01090)

« MANCINI GIACOMO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) quali siano le funzioni del comitato di inchiesta sulla documentazione venuta in possesso del Governo a proposito della loggia massonica « P 2 », nominato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 maggio 1981;

2) quali siano stati i criteri che hanno presieduto alla scelta dei componenti del comitato stesso;

3) se il Governo intenda mettere a disposizione delle Commissioni parlamen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

tari di inchiesta interessate alla materia - e specificamente di quella sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia e di quella sul caso Sindona - tutta la documentazione in suo possesso;

4) se il Governo individui nella loggia massonica « P 2 » una società segreta, e intenda pertanto adottare fin d'ora a suo carico le misure amministrative previste dalle leggi in vigore.

(2-01091)

« COVATTA, BORGOGGIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere il loro pensiero in merito alla vivissima preoccupazione esistente fra gli operai e nella popolazione del Salento sulle prospettive produttive e occupazionali della FIAT-ALLIS di Lecce.

Premesso che:

di fronte alle notizie che la direzione aziendale vorrebbe operare « un ridimensionamento complessivo, che partendo da un recupero di efficienza, razionalità ed eliminazione degli sprechi e dei doppioni » punterebbe anche alla riduzione del numero degli operai e dei componenti del gruppo dirigente e tutto ciò senza avere interpellato il consiglio di fabbrica e la FLM;

il consiglio di fabbrica e il movimento sindacale salentino rifiutano da una parte la politica della FIAT-ALLIS del « fatto compiuto », dall'altra di escludere i lavoratori da queste importanti decisioni esprimendo un forte giudizio negativo per il modo unilaterale con il quale la direzione aziendale ricorre alla cassa integrazione guadagni, senza dare ai lavoratori un quadro generale nel quale si muove l'azienda, a livello di politica del mercato, dei prezzi, della commercializzazione e quindi della garanzia occupazionale;

il Ministro Prodi rispondendo in aula il 15 gennaio 1979 diede ampia assicura-

zione che a Lecce la FIAT-ALLIS avrebbe operato per garantire la realizzazione degli impegni presi con il Governo e con le maestranze completando l'organico di 2.300 unità lavorative, spostando da Stupinigi a Lecce il centro di progettazione e commerciale e avviando la produzione dei modelli di macchine movimento terra richiesti dai mercati mediterraneo e mondiale; analoga assicurazione fu data dal Sottosegretario di Stato per l'industria il 30 giugno 1980 allorché disse che a Lecce non si sarebbe costruita la nuova fabbrica di trattori garantendo il completamento e lo sviluppo della FIAT-ALLIS produttrice di macchine movimento terra;

considerato che un'eventuale riduzione dell'organico delle maestranze alla FIAT-ALLIS di Terra D'Otranto pregiudicherebbe ancora di più lo stato occupazionale di una zona del Mezzogiorno;

constatato che la direzione aziendale FIAT-ALLIS tenta di portare avanti le iniziative prese senza neppure consultare il consiglio di fabbrica e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori;

gli interpellanti chiedono di conoscere quali iniziative intendano prendere per garantire che la ristrutturazione della FIAT-ALLIS di Lecce sia orientata a produrre la gamma di macchine movimento terra maggiormente richieste dal mercato mondiale, garantendo altresì il posto di lavoro ai duemila operai dell'azienda nonché il lavoro e l'occupazione delle aziende industriali indotte del Salento che lavorano per fornire componentistica alla FIAT-ALLIS.

(2-01092) « CASALINO, REICHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROSSA VOZA, CARMENO, CONCHIGLIA CALASSO, DE CARO, DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA, MASIELLO, FERRI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali iniziative politiche e diplomatiche il Governo intenda intraprendere nelle va-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

rie sedi internazionali per il riconoscimento delle libertà fondamentali allo scienziato Andrej Sacharov e ad altri numerosi scienziati, che lo stesso Sacharov ha indicato in un nobile messaggio inviato al simposio della Comunità scientifica internazionale svoltosi in maggio a New York.

Premesso che Sacharov, rivolgendosi agli scienziati di tutto il mondo, esprime con forte senso etico la profonda convinzione che oggi, oltre che migliorare le condizioni di vita dei popoli e far conoscere e superare i pericoli legati al progresso scientifico e tecnologico, occorre assumere il preciso impegno per la difesa della pace e per la realizzazione di un effettivo disarmo basato sulla parità strategica, gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo intenda svolgere ogni necessaria azione presso la comunità internazionale affinché gli inalienabili principi di giustizia e della dignità della persona umana solennemente riconosciuti negli accordi di Helsinki vengano rigorosamente osservati e rispettati.

(2-01093) « BIANCO GERARDO, FIORET, VERNOLA, MANFREDI MANFREDO, CIRINO POMICINO, FALCONIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere - in attesa che la lodevole iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri per la costituzione di un comitato ministeriale, cui è stata affidata l'indagine giuridico-amministrativa per accertare se concorrono i necessari presupposti per considerare la cosiddetta loggia massonica P-2 come associazione segreta, possa fornire i primi risultati concreti - ogni elemento di valutazione e di giudizio in possesso del Governo in ordine alle ragioni in base alle quali la magistratura ha ordinato numerose perquisizioni di sedi della massoneria sul territorio nazionale; e quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per reprimere attività di associazioni segrete o di associazioni che

comunque perseguono, in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, fini diversi da quelli dichiarati.

(2-01094) « BIANCO GERARDO, VERNOLA, DE CINQUE, SABBATINI, CARTA, FALCONIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'andamento del Governo e le sue iniziative in rapporto alle vicende giudiziarie ed amministrative relative alla cosiddetta loggia massonica P2.

(2-01095) « LABRIOLA, BALZAMO, SACCONI, RAFFAELLI MARIO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro, per conoscere - dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere tutti i componenti la missione diplomatica libica a Washington - se il Governo non ritenga che ciò rappresenti l'inizio di una nuova fase politico-diplomatica tesa a contenere l'azione destabilizzatrice di Gheddafi e se non ritenga che l'Italia debba seguire l'esempio americano, anche se il nostro paese, a parte i grandi impegni economici, dovesse rinunciare al petrolio di Gheddafi;

per sapere se non ritenga che la misura da adottare contro i diplomatici libici in Italia rappresenterebbe anche una vera e propria punizione dell'avventurismo di Gheddafi, improntato ad un modello generale di condotta inaccettabile sul piano internazionale, modello che include la occupazione del Ciad, la fornitura di materiali bellici a paesi terzi per conto dell'URSS, la promozione di attività eversive in Egitto e in Sudan, i finanziamenti del Fronte Polisario, le aggressioni e gli assassini fatti organizzare nel territorio dell'Italia, nel quadro della cosiddetta « caccia ai nemici della Giamairia Libica »;

per sapere pure se è vero il quadro impressionante, denunciato il 13 marzo dall'*Herald Tribune*, degli impianti mili-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

tari (aerei, navali e missilistici) che i russi hanno installato in quel paese, arsenale di guerra costato ai sovietici 12 miliardi di dollari e accudito da 6.000 tecnici tedesco-orientali, cecoslovacchi, cubani e nord coreani, quasi tutti ex piloti dell'aviazione di Nasser, epicentro di tutte le eversioni sia in Africa che in Europa;

per sapere se risponde al vero che in aprile il segretario di Stato americano Haig ed il Ministro della difesa Weinberger parlarono con accento preoccupato al nostro Ministro degli esteri di questa Libia che con i suoi scarsi 2 milioni e mezzo di abitanti figura al secondo posto nel mondo fra i paesi importatori di armi;

per sapere dunque, dato che la Libia è ora diventata la Cuba africana, ed entra o sta per entrare nell'occhio del ciclone, se il Governo non ritenga di rivedere i conti, essendo chiaro che l'occidente, e quindi anche l'Italia, non potrà più restare inerte di fronte alle spericolate iniziative del colonnello preventivando il domani quando la NATO ingiungerà un « altolà », e l'Italia o si schiererà col colonnello per salvare gli investimenti delle sue imprese e la pelle dei suoi cittadini, o abbandonerà le une e gli altri alla sua furia, che probabilmente farà rimpiangere quelle degli *ayatollah* di Teheran contro gli ostaggi americani, come autorevolmente ha sostenuto Indro Montanelli sul *Giornale Nuovo*;

per conoscere ancora il volume di scambi commerciali e la presenza di uomini e di investimenti in Libia e quanti sono oggi (terroristi a parte) gli italiani residenti in Libia, dato che vi è chi dice 15 e chi dice 25.000 e se è vero che tra questi, da 1.000 a 2.000 sono istruttori delle armi che vi importiamo: velivoli da combattimento, apparecchiature contraeree, SELENIA e CONTRAVES, missili OTO-MELARA, ecc.; e per conoscere la lista delle imprese impegnate, con grande dispiego di cantieri, tecnici e manodopera, nei cosiddetti grandi lavori: porti, strade, linee elettriche, pozzi petroliferi e un'impressionante rete di tunnel per rifugi sotterranei per investimenti di migliaia e migliaia di miliardi da parte dell'industria nazionale: ENI, FIAT, PIRELLI, IMPRESIT, ITALIMPIANTI, FINMECCANICA, ITALSTRADE, STET, COGEFAR, CEAT, ecc.;

per sapere infine se il Governo non ritenga suo dovere rispondere con una risposta chiara alla pubblica opinione, tenendo presente che il petrolio, specie per un paese che spensieratamente rifiuta persino di mettere allo studio un piano energetico alternativo, vale molte messe e la conquista del mercato libico, con il bisogno che ha il lavoro italiano, valeva qualche rischio, ma non quello di restare ancora ostaggi di una mina vagante - e probabilmente prossima ad esplodere - come Gheddafi.

(2-01096)

« COSTAMAGNA ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1981

MOZIONE

La Camera,

considerato che, malgrado le precise direttive al Governo espresse dalla Commissione difesa con la risoluzione approvata il 17 dicembre 1980, la mancata emissione di appropriate direttive del Ministro della difesa ed il permanere di resistenze ed incomprensioni da parte di settori delle autorità militari ai vari livelli, hanno determinato nel personale militare professionale e di leva gravi e pericolosi elementi di logoramento della credibilità e del prestigio degli organi di rappresentanza, quali strumenti di reale partecipazione del personale militare medesimo alle decisioni attinenti la condizione degli uomini appartenenti alle forze armate;

rilevando che di fronte alla denunciata situazione di difficoltà nel funzionamento degli organi di rappresentanza è opportuno intervenire con un autorevole voto della Camera per la realizzazione di specifiche misure volte a realizzare il ruolo assegnato agli stessi dalla legge dei principi della disciplina militare,

impegna il Governo

a garantire attraverso opportune direttive:

1) che gli organi della rappresentanza (COBAR, COIR, COCER) possano riunire alcune volte all'anno le assemblee dei loro rispettivi elettori sia per riferire sulle decisioni adottate che per assumerne le proposte;

2) che gli organi di base ed intermedi della rappresentanza possano esprimere pareri sulle materie comuni a tutti i livelli della rappresentanza stessa;

3) l'immediata applicazione dell'articolo 19, ultimo comma, della legge n. 382 del 1978 e la conseguente elaborazione di concreti programmi attinenti lo sviluppo dei rapporti tra le forze armate, i comu-

ni, le province, le regioni e quindi le popolazioni, al fine di riaffermare la piena fusione tra popolo e forze armate; prevedendo nel caso che in un comune o in una provincia o in una regione vi siano più COBAR o COIR che questi, d'intesa con i rispettivi comandi, possano incontrarsi per la comune elaborazione dei programmi e delle proposte da presentare all'ente locale corrispondente; stabilendo altresì che, in previsione del rapporto con gli enti locali, l'amministrazione militare esamini preventivamente con i delegati dei consigli di rappresentanza gli argomenti da trattare;

4) la piena funzionalità operativa degli organi della rappresentanza assicurando che, nel quadro delle imprescindibili esigenze di servizio, la data e l'ora delle riunioni vengano effettivamente concordate con i comandi e le rappresentanze; che, sempre nell'ambito del rispetto delle esigenze imprescindibili di servizio, sia effettivamente assicurato lo svolgimento dei compiti e la funzione dei delegati; che a tutti gli organi di rappresentanza siano poste a disposizione sedi appropriate con strumenti e mezzi burocratici indispensabili al loro lavoro ed all'informazione nelle strutture militari;

5) una corretta informazione del personale militare e della opinione pubblica attraverso un rapporto dei consigli di rappresentanza con gli organi di stampa dell'amministrazione militare, con i giornali, la radio, la televisione;

6) la trasmissione tempestiva alle presidenze delle Commissioni competenti della Camera e del Senato dell'ordine del giorno dei lavori di ogni sessione del COCER e quindi dei relativi atti riguardanti il dibattito e le decisioni assunte.

(1-00130) « BARACETTI, ANGELINI, AMARANTE, BALDASSI, BERNINI, CERQUETTI, CRAVEDI, LA TORRE, LODOLINI, NATTA, PIERINO, CORVISIERI, TESI, ZANINI ».